

Educazione&Scuola

DAILY

by Dario Gillo

Mobilità del personale della scuola

Anno scolastico 1999/2000

O.M. N. 15
DEL 22 GEN.1999 PROT. N. 35083/BL

MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI
ANNO SCOLASTICO 1999-2000

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il d. l.vo 16.4.1994, n. 297;

Vista la legge 23.10.1992, n.421;

Visto il d. l.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il d.l. 27.8.1993, n.321 convertito con legge 27.10.1993, n.423;

Vista la legge 14.1.1994, n. 20;

Visto il D.M. 24.11.1994, n. 334 e successive modificazioni recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre, a posti di I.T.P. e di insegnanti di arte applicata nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del governo - il 4 agosto 1995;

Vista la legge 23.12.1996, n.662;

Vista la legge 15.03.1997, n.59;

Vista la legge 15.05.1997, n.127 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;

Visto il contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 20/1/1998;

Visto il contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 20/1/1999, che ha integrato il citato C.C.N.D. del 20/1/1998;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 462 del d. l.vo n. 297/94 a stabilire per l'anno scolastico 1999/2000 i termini di presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri dei provveditori agli studi; sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola che hanno sottoscritto il contratto nazionale decentrato sulla mobilità del personale della scuola per l'a.s. 1999/2000

ORDINA

- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza -

A) La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari.

B) Le norme contenute nella presente O.M. determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola concordato il 20 gennaio 1999.

C) Le presenti disposizioni sono pubblicate dal provveditore agli studi di ciascuna provincia mediante l'affissione all'albo dell'ufficio scolastico.

- Art. 2 - Effetti del dimensionamento -

1. A norma dell'art. 2 bis comma 2 del C.C.D.N. del 20/1/1999 i provveditori agli studi comunicano agli aspiranti al trasferimento l'eventuale venir meno - a seguito del dimensionamento- delle preferenze "puntuali" a suo tempo espresse nelle domande di movimento. Il personale della scuola può conseguentemente integrare l'originaria domanda con altre preferenze entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

Titolo I

Personale dirigente scolastico

Capo I

Trasferimenti e passaggi

- Art. 3 - Termini per le operazioni di mobilità -

I termini previsti per le operazioni di mobilità per l'a.s. 1999/2000 sono i seguenti:

- | | |
|---|-----------|
| 1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento | 8 aprile |
| 2 - termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili | 16 giugno |
| 3 - pubblicazione dei movimenti | 6 luglio |

Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

- Art. 4 - Presentazione delle domande -

1. Le domande di trasferimento e di passaggio dovranno essere presentate al provveditore agli studi della provincia ove ha sede la scuola di titolarità entro il termine dell'8 aprile a mezzo raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività della presentazione delle domande fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la ricevuta con la data dell'avvenuta consegna all'ufficio del provveditorato agli studi.

Le domande dei dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, dovranno essere inviate al provveditore agli studi di Torino.

2. Il personale esonerato dagli obblighi di istituto potrà presentare domanda tramite l'ufficio ove presta servizio o svolge l'attività.

3. Le domande dovranno essere presentate in conformità del modulo domanda (allegato A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi), secondo le istruzioni esplicative contenute negli allegati C e D. Dette domande dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza, ovvero dalle certificazioni sostitutive secondo la vigente normativa. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni impartite nelle predette tabelle di valutazione.

4. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

5. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella (allegato A del contratto sulla mobilità) dovranno essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

6. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

7. Gli aspiranti ai trasferimenti o ai passaggi per le scuole di lingua tedesca, ladina, e slovena delle province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia dovranno dimostrare il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dall'art. n. 429 del d. l.vo n. 297/94, nonché dai rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

- Art. 5 - Indicazione delle preferenze -

1. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze. Le preferenze potranno essere del seguente tipo:

- A) circolo, scuola o istituto;
- B) distretto;
- C) comune;
- D) provincia.

2. Le indicazioni di una delle preferenze contrassegnate con le lettere B, C e D dà la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto, comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi. La denominazione ufficiale, che è costituita sia per le scuole che per i distretti, i comuni, le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo.

4. Le preferenze, che possono riferirsi anche a più province, saranno elencate nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente, uno o più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, comuni, province). L'aspirante al trasferimento e/o al passaggio è tenuto a barrare le righe non utilizzate della sezione F del relativo modulo domanda.

5. L'espressione della preferenza "provincia", può comportare il trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani facenti parte del territorio della provincia stessa. Pertanto l'aspirante al trasferimento che voglia escludere la possibilità di assegnazione nelle isole dovrà evitare di esprimere la preferenza territoriale "provincia" e utilizzare gli altri codici relativi a preferenze territoriali. Comunque, nelle province in cui sono presenti comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti in cui ricadono e indicati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Pertanto l'aspirante che intende chiedere tutti i comuni isolani della provincia può esprimere tale preferenza indicando "isole della provincia" e relativo codice presente nell'elenco ufficiale delle scuole.

6. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune, sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti subcomunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.

7. Il dirigente scolastico dovrà altresì precisare nell'apposita sezione "E" del modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intenda che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di presidenza e, nel caso di più domande di passaggio di presidenza, sarà seguito l'ordine di elencazione della tabella E riportata negli allegati alla presente ordinanza.

8. Le preferenze relative a istituti comprensivi e/o istituti di istruzione secondaria superiore sono esprimibili secondo le modalità descritte negli [articoli 3 e 4](#) del contratto sulla mobilità del personale della scuola.

- Art. 6 - Adempimenti dei provveditori agli studi -

1. Sulle domande di trasferimento e/o di passaggio e su ciascun documento allegato, sarà apposto il timbro a calendario, previa verifica che gli atti inviati per posta siano stati inoltrati all'ufficio postale accettante entro il termine prescritto.

2. Il competente ufficio scolastico provinciale, verificato che le domande, sia di trasferimento che di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, accerterà l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata.

3. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituti oggetto di provvedimenti di dimensionamento sono tenuti a presentare domanda di trasferimento, compilando la sezione "E" del modulo domanda, concernente la situazione di perdente posto. Il competente ufficio accerterà che il punteggio indicato, relativo a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico è stato incluso nelle graduatorie di cui [all'art. 12](#) del contratto sulla mobilità del personale della scuola. Le graduatorie di cui [all'art. 12](#) del C.C.N.D. del 20/1/1999 sono pubblicate all'albo del provveditore agli studi entro il 3/6/1999.

4. Prima di procedere alla valutazione dovrà essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito negativo, le relative preferenze dovranno essere annullate.

5. Il provveditore agli studi procederà quindi alla valutazione delle domande, che dovranno essere acquisite al sistema informativo. Il relativo punteggio attribuito, nonché le preferenze acquisite, dovranno essere notificate all'interessato presso la sua sede di servizio dall'ufficio che ha proceduto alla valutazione della domanda.

6. Il dirigente scolastico ha facoltà di produrre, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuale motivato reclamo allo stesso ufficio che ha proceduto alla valutazione della domanda. In tale sede ed entro il termine suddetto l'aspirante potrà anche richiedere, in modo esplicito, al competente provveditorato agli studi, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui [all'art. 5, terzo comma](#) delle presenti disposizioni.

7. Successivamente alla definizione degli eventuali reclami la copia conforme autenticata delle domande con la relativa documentazione dovrà essere subito inviata alla competente direzione generale o ufficio centrale per la definizione degli eventuali ricorsi. Gli originali dovranno rimanere all'ufficio che ha proceduto alla valutazione.

8. Il termine ultimo per l'acquisizione al sistema informativo delle domande di movimento nonché per la determinazione delle disponibilità utili per i trasferimenti, i passaggi e per i trasferimenti annuali è fissato alla data del 16 giugno.

- Art. 7 - Rinunce e rettifiche alle domande di trasferimento e passaggio -

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare, anche per quanto riguarda l'ordine, le preferenze già espresse, esclusi i casi previsti [nell'art. 2 bis](#) del C.C.N.D. sulla mobilità, per i quali, come precisato [nell'art. 2](#) della presente O.M., è possibile integrare le domande entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

2. È consentita invece la rinuncia alla domanda di movimento. Le istanze di rinuncia dovranno essere direttamente inviate ai competenti provveditori agli studi della provincia di titolarità. Esse saranno prese in considerazione soltanto se pervenute non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili. Le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici competenti prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento e passaggio.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente a quali domande intende rinunciare.

4. Nel caso di rinuncia generica l'interessato sarà considerato rinunciatario all'intero movimento.

5. Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la revoca non incida negativamente sulle operazioni di assegnazione provvisoria e di conferimento di incarichi direttivi. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

- Art. 8 - Pubblicizzazione del movimento e presentazione dei ricorsi -

1. Sulla base della valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza, i competenti direttori generali e il capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica disporranno, come fissato nel precedente art. 3, i trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici in data 6 luglio 1999.

2. I provveditori agli studi dopo aver ricevuto comunicazione della avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvederanno all'immediata affissione all'albo dei movimenti effettuati.

3. Avverso i risultati dei trasferimenti e dei passaggi gli interessati possono produrre ricorso al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale e ispettorato competente entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo del provveditorato dell'elenco suddetto.

4. Il ricorrente invierà, entro gli stessi termini, copia del ricorso al provveditore agli studi, a cui è stata indirizzata la domanda di movimento e agli eventuali controinteressati secondo le modalità di cui al D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

5. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro il termine di cui al terzo comma, degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti.

6. Il ministero si riserva di rettificare eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

7. È ammesso altresì, avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d. l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

Capo II Utilizzazione annuale e assegnazione provvisoria

- Art. 9 - Utilizzazione annuale -

1. Il personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio avente titolo ai sensi dell'art. 18 del contratto sulla mobilità all'utilizzazione nella provincia di provenienza o confinante, dovrà produrre domanda al provveditore agli studi di detta provincia entro dieci giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.

2. Il provveditore agli studi destinatario della domanda di utilizzazione, procederà a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato per il trasferimento d'ufficio.

3. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.

4. Le graduatorie devono essere pubblicate all'albo del provveditore agli studi entro dieci giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

5. Il provveditore agli studi destinatario della domanda darà immediata comunicazione dell'avvenuta utilizzazione al provveditore agli studi della provincia di titolarità del dirigente scolastico e al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale o ispettorato competente.

- Art. 10 - Assegnazioni provvisorie - presentazione delle domande -

1. Le domande di assegnazione provvisoria, redatte su carta semplice, devono essere presentate al provveditore agli studi nella cui provincia rientrano le sedi richieste, entro dieci giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il predetto termine.

3. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare, entro la medesima scadenza, copia della domanda stessa al provveditore agli studi della provincia di appartenenza.

4. Le domande prodotte fuori termine, qualunque ne sia il motivo, non sono prese in considerazione.

5. Il personale dirigente scolastico deve documentare, a pena di esclusione, di aver titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria per uno dei motivi previsti dall'art. 19 del contratto sulla mobilità.

6. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve altresì essere allegata la documentazione attestante il possesso dei titoli valutabili a norma della tabella di valutazione (all. C del contratto sulla mobilità), nonché una dichiarazione, redatta dall'interessato sotto personale responsabilità, che non è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ad altro provveditore agli studi e, per il personale di cui al primo comma dell'art. 19 del contratto sulla mobilità, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, che le preferenze richieste per assegnazione provvisoria corrispondano a quelle già richieste per il trasferimento. Il personale che chiede di usufruire di una delle precedenza di cui all'art. 20 del contratto sulla mobilità deve produrre, inoltre, la relativa documentazione.

7. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia

8. Il provveditore agli studi destinatario della domanda, previa valutazione dei titoli ed attribuzione delle precedenza previste dall'art. 20 del contratto sulla mobilità, procederà alla compilazione di due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari e di quelle

secondarie di primo grado, l'altra comprendente i dirigenti della scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dall'ordine e tipo.

9. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età.

10. Le graduatorie saranno pubblicate entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

11. I provvedimenti di assegnazione provvisoria sono adottati per la durata dell'anno scolastico dal provveditore agli studi su tutti i posti vacanti e comunque disponibili per lo stesso anno scolastico.

12. L'avvenuta assegnazione provvisoria dovrà essere comunicata immediatamente al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

13. L'elenco del personale al quale è stata concessa l'assegnazione provvisoria, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della sede assegnata, del punteggio attribuito e delle eventuali precedenza, dovrà essere pubblicato all'albo del competente ufficio scolastico provinciale entro il 31 agosto tenuto conto dello stato delle operazioni di nomina e di assegnazione di sede di competenza dell'amministrazione centrale, presso la quale il provveditore medesimo dovrà preventivamente assumere le necessarie informazioni del caso.

14. L'eventuale rinuncia alla domanda di assegnazione provvisoria, per sopraggiunti motivi da documentare, sarà presa in considerazione se presentata entro il termine di pubblicazione delle graduatorie.

Titolo II Personale docente

Capo I Disposizioni generali e comuni

- Art. 11 - Termini per le operazioni di mobilità -

I termini previsti per le operazioni di mobilità per l'a.s. 1999/2000 sono i seguenti:

Scuola materna

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento	23 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili	28 maggio
3 - pubblicazione dei movimenti	21 giugno

Scuola elementare

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento	13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili	30 aprile
3 - pubblicazione dei movimenti.	28 maggio

Scuola secondaria di I grado

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento	13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili	14 maggio
3 - pubblicazione dei movimenti	7 giugno

Scuola secondaria di II grado

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento	13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione al CED posti disponibili	7 giugno
3 - pubblicazione dei movimenti	30 giugno

Per ogni ordine di scuola il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

- Art. 12 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi -

1. I trasferimenti ed i passaggi dei docenti delle scuole materne, delle scuole elementari, di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte sono disposti dai provveditori agli studi.

2. A seguito della trasformazione in ruoli speciali provinciali dei ruoli nazionali del personale docente degli istituti per sordomuti sono di competenza dei provveditori agli studi le operazioni di movimento relative agli istituti predetti.

3. Le operazioni relative ai trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo speciale presso gli istituti penitenziari e degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'istituto statale 'A. Romagnoli' di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e presso gli istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per ciechi, nonché quelle relative ai trasferimenti degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, vengono effettuate direttamente dai competenti provveditori agli studi.

- Art. 13 - Domanda di trasferimento, di passaggio e di assegnazione provvisoria -

1. I docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o di scuola di istruzione secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui sono titolari) o congiuntamente per entrambe. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nelle presenti disposizioni.

2. Qualora intendano avvalersi di entrambe le facoltà, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo [art. 14](#); non si tiene conto della domanda riferentesi alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

3. Il docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intenda chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra dovrà precisare nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. del 24.11.94 n. 334 e successive modificazioni. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non sarà presa in considerazione. In tal caso, le domande saranno trattate secondo le suddette modalità .

4. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.

5. I docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica possono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra e/o di ruolo.

6. Nel caso in cui l'insegnante di educazione fisica presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio ex art. 16 legge 88/76, il conseguimento del passaggio rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

7. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, fornito dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

8. Dagli istituti con lingua d'insegnamento italiana agli istituti con lingua d'insegnamento tedesca e viceversa sono consentiti i trasferimenti, nell'ambito della stessa classe di concorso, ed i passaggi secondo le disposizioni vigenti in materia, a condizione che gli interessati siano in possesso della abilitazione specifica o ne abbiano ottenuta l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Tali movimenti possono essere disposti sia nell'ambito della provincia di Bolzano sia per altre province e viceversa alle condizioni previste dall'art. 427 del d. l.vo n. 297/94. Per l'accesso agli istituti della provincia di Bolzano è altresì richiesto il possesso della lingua madre corrispondente ex art. 12 D.P.R. 30.1.1973, n.116 riprodotto nel testo unificato di cui al D.P.R. 10.2.1983, n. 89; a tal fine il suddetto requisito deve risultare esclusivamente da apposito atto notorio o da dichiarazione sostitutiva sotto la personale responsabilità del richiedente.

9. I docenti di seconda lingua italiana o tedesca possono chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie dei corrispondenti istituti rispettivamente in lingua italiana (classe di concorso A050) e lingua tedesca (classe di concorso A093) purché siano in possesso della specifica abilitazione. Parimenti si transita per trasferimento dalle predette cattedre di materie letterarie negli istituti in lingua italiana e tedesca alle cattedre di seconda lingua rispettivamente italiana e tedesca con il possesso della specifica abilitazione.

10. Possono altresì partecipare ai movimenti gli insegnanti trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del d. l.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468 del d. l.vo n. 297/94. Il provveditore effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o dal consiglio nazionale della pubblica istruzione a norma dell'art. 469 del d. l.vo n. 297/94.

11. L'insegnante che chiede il trasferimento per altra provincia può partecipare anche ai movimenti per compensazione, esprimendo la relativa esplicita richiesta nell'apposita casella del modulo domanda. Limitatamente ai docenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado tale possibilità è subordinata alla condizione che nell'apposita sezione del modulo domanda siano richiesti tutti i tipi di posto (cattedre normali, corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, ecc.) costituiti anche su più scuole dello stesso e di diverso comune e che siano espressi, tra le preferenze territoriali, i codici relativi alla provincia e alle dotazioni organiche provinciali (DOP).

12. I docenti delle scuole materne, elementari e di istruzione secondaria di primo grado possono richiedere l'assegnazione provvisoria contestualmente con la richiesta di trasferimento. L'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria conseguente al trasferimento non ottenuto è subordinata al sussistere delle condizioni previste e deve essere preventivamente formulata mediante compilazione dell'apposita sezione del modulo-domanda. Nel caso di presentazione di due domande ai sensi del precedente comma primo, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola di esse a pena di nullità di entrambe le richieste.

13. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione. In caso di consegna a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della domanda. Si

considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

14. L'insegnante destinato all'estero potrà presentare domanda di trasferimento a condizione, che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano. La domanda deve essere inviata per il tramite del capo dell'ufficio dal quale dipende.

- Art. 14 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio -

1. Le domande di trasferimento e di passaggio, indipendentemente dal tipo di istituto richiesto, debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Le domande di trasferimento e passaggio a posti o cattedre di scuole e istituti della provincia di Bolzano, rientranti nella competenza dell'intendente per le scuole in lingua tedesca o dell'intendente per le scuole delle località ladine, debbono essere indirizzate direttamente ai suddetti organi anche se le predette domande contengono preferenze riferite ad altre province. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle d'Aosta, che aspirano al movimento per istituti del restante territorio nazionale, devono essere indirizzate al provveditore agli studi di Torino.

3. Le domande di passaggio di ruolo devono essere presentate entro i termini fissati per ciascun ordine e grado d'istruzione per il quale si chiede il passaggio.

4. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- | | |
|---|---|
| - modulo scuole materne..... | Modelli a1, a3
(allegati g/1 e g/2) |
| - modulo scuole elementari..... | Modelli b1, b4
(allegati h/1 e h/2) |
| - modulo istituti istruzione second. di I grado..... | Modelli c1, c2, c3
(allegati i/1,i/2,i/8) |
| - modulo istituti istruzione second. di II grado..... | Modelli d1, d2, d3
(allegati j/1,j/2,j/12) |

5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il comune e l'unità scolastica di titolarità; l'unità scolastica o l'ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio di cattedra debbono contenere l'indicazione della specifica abilitazione posseduta, ove necessaria per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.

6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

7. Al fine di accogliere il maggior numero di domande DOP alla conclusione dei corsi di riconversione professionale - come previsto dall'art. 59 bis , comma 2, del C.C.N.D sottoscritto il 20/1/'99 - possono essere presentate le relative domande di passaggio entro i dieci giorni antecedenti le date fissate dall'art. 11 della presente O.M. per la comunicazione al CED dei posti disponibili. Entro gli stessi termini possono essere presentate le domande di mobilità DOP alla conclusione dei corsi di sostegno.

(1) Le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita;

(2) I docenti per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicheranno soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado indicheranno nello spazio riservato all'istituto di titolarità il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti dovranno indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti distrettuali dovranno indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del distretto;

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. 334 del 24.11.94 e successive modificazioni.

- Art. 15 - Indicazioni delle preferenze -

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze potranno essere del seguente tipo:

- a) scuola;
- b) circolo (1);
- c) distretto;
- d) comune;
- e) provincia;
- f) dotazione organica provinciale (2);
- g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) e e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso potranno essere assegnati

anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) e e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo (1), che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi e, per la scuola materna ed elementare, presso le direzioni didattiche (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze è costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo. Limitatamente all'a.s. 1999/2000 per la scuola materna le preferenze sono esprimibili mediante gli appositi codici meccanografici resi noti nell'elenco integrativo al bollettino ufficiale della scuola materna, pubblicato presso tutti i provveditorati il 3/2/1999 (4).

6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole materne ed elementari ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.

8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura 'isole della provincia'. Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione ufficiale presente nell'elenco ufficiale. La richiesta non s'intende, però, riferita ai posti di tipo distrettuale i quali sono riconducibili al distretto amministrativo cui appartengono le piccole isole.

9. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.

10. Per accedere a posti di tipo distrettuale, è necessaria un'esplicita richiesta da formulare nei modi previsti nei relativi moduli domanda. La richiesta riferita all'attribuzione di posti di scuola elementare e media per l'istruzione e la formazione dell'età adulta dovrà essere inoltre integrata dall'espressione della preferenza sintetica relativa all'intero distretto nella apposita sezione dei moduli domanda.

11. Nel caso di distretto interprovinciale si terrà conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale è riferita l'indicazione utilizzata.

12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato potrà, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.

13. Viceversa, la preferenza per le dotazioni organiche provinciali è sempre esprimibile, in quanto non comprensiva dell'istituto di titolarità, con esclusione dei docenti già titolari su tale tipo di posto. Rispetto a tale preferenza l'aspirante è considerato proveniente da fuori sede.

14. Qualora i docenti della scuola materna, elementare o secondaria di primo grado presentino contestualmente alla domanda di trasferimento anche quella di assegnazione provvisoria, le preferenze indicate per la domanda di trasferimento sono valide anche per quella di assegnazione provvisoria, con eccezione delle indicazioni relative a scuole comprese nel comune di titolarità.

Gli insegnanti della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado che, all'atto della presentazione della domanda siano privi della sede di titolarità o che, limitatamente ai docenti della scuola secondaria di primo grado, siano titolari su posti della dotazione organica provinciale (DOP) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per sedi di altra provincia.

15. I docenti di ruolo della scuola media immessi in ruolo per l'insegnamento su classe di concorso in attesa di sede definitiva possono esprimere preferenze relative o a posti di sostegno, se in possesso del

prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso. Il personale docente della scuola media in attesa di sede definitiva immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di movimento solo per tale tipologia di posto.

16. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed esprimere, nell'elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell'istituto ove si effettua la sperimentazione.

17. Qualsiasi richiesta formulata al di fuori dei modi e dei limiti indicati nel presente articolo è nulla per la parte in difformità dalle disposizioni dettate.

18. Limitatamente all'a.s. 1999/2000, i docenti di scuola materna che nella domanda di trasferimento avessero indicato nelle preferenze codici di scuola materna e non codici di circolo, come previsto nel comma 5 del presente articolo, potranno chiedere al competente provveditore le opportune modifiche, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda.

(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso.

(2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l'utilizzo degli specifici codici contenuti nel bollettino ufficiale delle scuole. L'espressione del codice provincia non è comprensivo infatti dei posti delle dotazioni organiche provinciali.

(3) Ai fini dei movimenti disposti ai sensi delle presenti disposizioni si terrà conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

(4) Per tali preferenze il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica.

- Art. 16 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande -

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, esclusi i casi previsti nell'art. 2 bis del C.C.N.D. sulla mobilità, per i quali è possibile integrare le domande entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

2. È consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia dovrà essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili previsti per ciascun grado di istruzione.

3. Le domande inviate dopo tali date potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio del trasferimento annuale: pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare la rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia.

6. Non è ammessa revoca, a domanda degli insegnanti, del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. È ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

7. Per nessun motivo è ammessa la revoca, a domanda dell'insegnante, del trasferimento ottenuto per compensazione.

8. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

- Art. 17 - Documentazione delle domande -

1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).

2. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni impartite nelle predette tabelle di valutazione. Sono richieste le sole certificazioni mediche. L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II

- esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nel successivo comma 4, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

4. A norma della legge n. 15/68 e della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e il superamento di un pubblico concorso per esami (3). Relativamente alle lettere c), d), e), f) e g) del titolo III - titoli generali - i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti o con apposita dichiarazione personale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla citata lettera e) della tabella, nella relativa documentazione deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova finale. Relativamente alla lettera h) del medesimo titolo III - la frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica - deve essere comprovata con attestato o copia autentica rilasciata dagli organi competenti. Le certificazioni richieste nel presente comma possono essere sostituite da apposita dichiarazione personale.

5. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra dalle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano e dalle scuole di altre province in scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano, devono allegare alla domanda la certificazione relativa al gruppo linguistico di appartenenza ai sensi dell'art. 427 del d. l.vo n. 297/94.

6. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio di cattedra per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano debbono allegare alla domanda anche l'attestato di aver superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del D.P.R. n. 752/76.

7. Gli aspiranti al trasferimento o passaggio di cattedra in scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano appartenenti al gruppo linguistico ladino della stessa provincia debbono allegare alla domanda, in aggiunta alla documentazione richiesta nei precedenti commi, copia autentica del diploma di maturità ed il certificato di aver superato il colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina.

8. L'insegnante che chiede il passaggio deve documentare con attestazione ovvero con dichiarazione sostitutiva personale, secondo la normativa vigente, il possesso della abilitazione, ove richiesta.

9. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

10. Ai sensi dell'art. 7 - primo comma del D.P.C.M. 27/10/1994 n. 770 il docente che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

(1) *Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.*

(2) *La residenza del familiare, deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge 127/97 nella quale dovrà pure essere indicata la decorrenza dell'iscrizione.*

(3) *Si valuta un solo superamento di pubblico concorso per esami (lett. B, punto III, titoli). Nel caso in cui la certificazione debba - trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi della provincia di presentazione della domanda di trasferimento, è applicabile la disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 15/1968 agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato può, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.*

- Art. 18 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e dei provveditori agli studi -

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditori agli studi da cui dipendono le scuole alle quali i medesimi capi d'istituto sono preposti (1), salvo quanto successivamente previsto per i docenti in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore agli studi della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. Entro i termini, stabiliti nelle disposizioni che precedono, sempre con plico a parte, il preside provvederà a trasmettere al provveditore le schede relative ai docenti in servizio nell'istituto titolari su posti di dotazione organica provinciale, debitamente compilate, per la formulazione della apposita graduatoria provinciale; altrettanto farà il direttore didattico limitatamente all'elenco di cui [all'art. 48](#) del C.C.N.D. sulla mobilità del personale della scuola.

4. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

5. Le domande valutate, ai fini della conseguente graduatoria, dovranno essere trasmesse al sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione secondo le istruzioni operative che verranno inviate dall'ufficio per l'informatica.

6. Il provveditore agli studi, mano a mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti pp.ss. le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente provveditorato agli studi procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, sarà applicata la normativa di cui [all'art. 15, V comma](#) delle presenti disposizioni. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

7. Nel caso in cui il dimensionamento di circoli didattici di cui [all'art. 47, comma 1, lettera b\)](#), del C.C.N.D. sulla mobilità comporti che alcuni plessi di un circolo confluiscono in un altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo soggetto alla suddivisione ed assegnati dal dirigente scolastico, nel corrente anno scolastico, sui plessi medesimi, sono invitati dal direttore didattico ad esprimere, entro 3 giorni, l'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo di confluenza.

8. Le richieste del precedente comma saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditori, i quali procederanno all'assegnazione della nuova titolarità dei predetti docenti. Tale operazione verrà eseguita direttamente dai provveditori per tutti i docenti dei circoli che sono confluiti interamente in altri circoli. Le rettifiche di titolarità dovranno essere comunicate tempestivamente dal provveditore ai direttori didattici di nuova competenza.

9. Dopo le operazioni descritte nei commi 7 e 8 del presente articolo, i capi d'istituto delle istituzioni soggette ad unificazione, previa intesa, redigeranno la graduatoria unificata di cui [all'art. 47, comma 1, lettera b\)](#). La graduatoria così formulata verrà affissa dai capi d'istituto all'albo delle istituzioni predette. I dirigenti notificheranno agli interessati le loro posizioni di soprannumerarietà invitandoli a produrre domanda di trasferimento.

10. I provveditori procederanno ad annullare d'ufficio le domande di trasferimento dei docenti di scuola elementare che, avendo optato per l'acquisizione della titolarità nel circolo di confluenza, non risultino perdenti posto ai sensi [dell'art. 47, comma 1, lettera b, punto 2](#) del C.C.N.D. sulla mobilità sottoscritto il 20/1/1999.

11. Nella scuola secondaria nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica previsti dal D.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine o grado, per i docenti titolari delle istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, i provveditori dispongono l'assegnazione della titolarità nella sede dove è definito l'organico. Le rettifiche di titolarità dovranno essere comunicate dal provveditore ai dirigenti competenti.

12. Dopo le operazioni descritte nel precedente comma, i capi d'istituto delle istituzioni soggette ad unificazione, previa intesa, redigeranno le graduatorie ai sensi [dell'art. 47, comma 1, lettera a\), punti 1 e 2](#). Le graduatorie così formulate verranno affisse dai capi d'istituto all'albo delle istituzioni predette. I dirigenti notificheranno agli interessati le posizioni di soprannumerarietà invitandoli a produrre domanda di trasferimento.

13. Nel caso di cessazione del funzionamento di un'istituzione di scuola secondaria di primo o secondo grado e di attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, il provveditore agli studi procederà all'assegnazione di titolarità nei nuovi istituti ai docenti della scuola soppressa, con le modalità previste [dall'art. 47, comma 1, lettera c\)](#) del C.C.N.D. sulla mobilità. Tali rettifiche dovranno essere comunicate tempestivamente ai dirigenti scolastici di competenza, i quali formuleranno le graduatorie per l'individuazione dei docenti perdenti posto, secondo le modalità descritte nel presente articolo.

(1) Per le province le cui scuole sono collegate con il sistema informativo di questo ministero la trasmissione della documentazione cartacea sarà preceduta dalla comunicazione a terminale dei dati riportati sul modulo domanda. In tal caso una prima serie di controlli di congruenza viene effettuata direttamente all'atto dell'inoltro via terminale della domanda. La segreteria scolastica dovrà tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti e controllati per mezzo delle procedure del sistema informativo.

- Art. 19 - Docenti in assegnazione provvisoria o utilizzati -

1. Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al dirigente scolastico della scuola o istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende la scuola o istituto di titolarità del docente.

2. Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del capo d'istituto e avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità del docente.

- Art. 20 - Pubblicazione dei movimenti -

1. Alle date stabilite il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto, all'albo del proprio ufficio l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun insegnante, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae.

2. A ciascun docente che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di insegnante proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

- Art. 21 - Ricorsi -

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo. In calce all'elenco dei trasferimenti e dei passaggi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, si deve fare espressa menzione della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere.

2. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso la scuola di servizio.

3. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

4. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri insegnanti.

5. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati tutti gli uffici scolastici provinciali eventualmente coinvolti dalle conseguenti modifiche da apportare ai movimenti già disposti.

6. È ammesso altresì, avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d. l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

- Art. 22 - Fascicolo personale -

1. I fascicoli personali degli insegnanti trasferiti, compresi quelli in possesso delle direzioni didattiche, sono trasmessi, a cura del provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

Capo II

Disposizioni specifiche per la scuola materna

- Art. 23 - Prospetto dell'organico provinciale e posti disponibili -

1. Alla propria ordinanza il provveditore agli studi allega il prospetto dell'organico delle scuole materne statali dei comuni della provincia con l'indicazione, per ciascun circolo o istituto comprensivo, della denominazione, del codice meccanografico, del distretto di appartenenza, dei posti in organico e di tali posti quelli eventualmente vacanti.

2. Le medesime indicazioni saranno riportate per i circoli con posti di tipo speciale o di sostegno, distinti per tipologia, precisando per ogni tipo di posto il titolo di specializzazione occorrente per l'accesso.

3. Il prospetto contiene la pianta organica provinciale definita secondo quanto stabilito dalle disposizioni permanenti sugli organici.

4. Tale prospetto deve, altresì, indicare il totale dei posti di organico-sede, il numero degli insegnanti titolari sui posti di organico aggiuntivo della provincia ed il numero dei posti-sede vacanti. Esso deve, infine, indicare il numero dei posti accantonati.

5. Copia della sola ordinanza sarà immediatamente inviata ai direttori didattici della provincia per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

6. Ciascun provveditore comunicherà, altresì, a tutti gli altri, il numero totale dei posti disponibili per i trasferimenti distinti per tipo-posto, il numero dei posti accantonati.

7. Per effetto dell'istituzione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della scuola materna che intendano partecipare al trasferimento dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità stabilite nei precedenti [artt. 11, 14, 15, 16, 17](#). L'indicazione delle preferenze puntuali, relative ai posti dell'organico funzionale, di sostegno e dei posti speciali di ciascun circolo o istituto comprensivo, deve essere effettuata attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro resi noti nell'elenco integrativo al bollettino ufficiale della scuola materna e diffusi integralmente da tutti i provveditorati. Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere comunicate da parte del provveditorato a tutti gli altri provveditorati in tempo utile per le operazioni di mobilità.

8. Poiché nell'a.s. 1998/1999 gli insegnanti mantengono la titolarità sulla scuola, la valorizzazione delle domande ed il riferimento territoriale per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la propria scuola di titolarità, mentre il riferimento territoriale della sede analizzata per l'assegnazione durante le operazioni di mobilità è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica.

9. Dopo le operazioni di mobilità tutto il personale docente di scuola materna acquisirà la titolarità su circolo, come previsto [dall'art. 21 comma 4](#) del C.C.N.D. sulla mobilità. Tale personale viene assegnato alle scuole ed alle attività del circolo dal dirigente scolastico, secondo i criteri e le modalità indicate [nell'art. 21 comma 5 bis](#) del C.C.N.D. sulla mobilità. Avverso tale assegnazione è previsto, entro 5 giorni, il reclamo dell'interessato al provveditore agli studi, esclusivamente per l'inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra descritti; entro i 10 giorni successivi il provveditore decide in merito al reclamo.

10. I dati di cui al presente articolo rispecchiano, ovviamente, la situazione iniziale. Essi pertanto sono suscettibili di variazioni nel corso e per effetto dei trasferimenti.

11. Con allegato a parte, verranno evidenziate le eventuali variazioni e rettifiche dell'elenco ufficiale delle scuole della provincia di cui [all'art. 15](#), pubblicato a cura del Ministero. Le eventuali variazioni, che verranno inserite nell'elenco secondo il medesimo criterio seguito nella compilazione dell'elenco stesso, verranno inviate ai provveditori agli studi delle altre province.

Capo III

Disposizioni specifiche per la scuola elementare

- Art. 24 - Posti dell'organico funzionale di circolo -

1. Per effetto dell'istituzione dell'organico funzionale di circolo i docenti della scuola elementare, che intendono partecipare al trasferimento per i posti dell'organico predetto, dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità stabilite nei precedenti articoli [11, 14, 15, 16](#). L'indicazione delle preferenze puntuali relative ai posti dell'organico funzionale di ciascun circolo deve essere effettuata attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica.

2. I posti per l'insegnamento della lingua straniera istituiti nell'ambito dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto [dall'articolo 22](#) del C.C.N.D. sulla mobilità, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede della direzione didattica. Il docente interessato dovrà compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito dell'organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza verrà esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili. Nell'ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che potrà essere assegnato, se disponibile, sarà quello per il quale è stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l'indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda. Nel caso di possesso del titolo per l'insegnamento di più lingue straniere ciascuna preferenza sarà esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.

L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse dovrà indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (1), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua straniera. Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nell'ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste [dall'art. 34](#) del C.C.N.D. sulla mobilità. L'insegnante utilizzato nell'anno in corso quale specialista per l'insegnamento della lingua straniera, in un circolo diverso da quello di titolarità può richiedere - nell'ambito del comune di titolarità - il trasferimento, con le modalità previste [dall'art. 34 comma 1](#) del C.C.N.D. sulla mobilità, per il predetto circolo di

utilizzazione. In tal caso dovrà indicare tale circolo sull'apposita casella del modulo domanda e riportare, tra le preferenze, nell'ordine desiderato, una preferenza che comprende o coincide con tale circolo.

3. L'organico funzionale di circolo assegnato ai plessi aggregati ad una scuola media - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso. Nell'impossibilità di individuare il plesso al quale è stato amministrativamente assegnato l'organico funzionale la preferenza rimane valida qualora sia stato indicato uno qualsiasi dei plessi facenti parte dell'istituzione scolastica comprensiva.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell'organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera.

5. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale, plessi ubicati nei comuni di montagna o su piccole isole, che non siano sede di circolo. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell'art. 21 del C.C.N.D. sulla mobilità, si prescinde dall'organico funzionale di circolo, in quanto la dotazione organica è assegnata al singolo plesso.

6. Il personale titolare dell'organico funzionale di circolo viene assegnato ai plessi ed alle attività dal dirigente scolastico secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 21 quinto comma del C.C.N.D. sulla mobilità. Avverso tale assegnazione è previsto, entro 5 giorni, il reclamo dell'interessato al provveditore agli studi, esclusivamente per l'eventuale inosservanza, da parte del dirigente scolastico, dei criteri sopra richiamati. Entro i dieci giorni successivi il provveditore decide in merito al reclamo.

(1) *Il docente che insegna la lingua straniera nell'ambito nel proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale di circolo.*

- Art. 25 - Insegnanti immessi in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno -

1. I docenti nominati in ruolo come vincitori di concorso per posti speciali o di sostegno, i quali siano tuttora privi di sede definitiva, hanno facoltà di presentare domanda di trasferimento, ai fini dell'assegnazione di sede definitiva. In tale domanda possono chiedere solo posti di scuola speciale o di sostegno e non sono prese in considerazione preferenze relative ad altri tipi di posto.

2. Gli insegnanti in questione, qualora non ottengano la sede nel corso dei trasferimenti, sono assegnati a sede definitiva.

- Art. 26 - Posti presso i convitti nazionali -

1. L'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di stato, annesse ai convitti nazionali, dovrà indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

2. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell'organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l'insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 24.

Capo IV

Disposizioni specifiche per la scuola secondaria

- Art. 27 - Educazione fisica deperimento dal ruolo ad esaurimento -

1. Sono deperenti dal ruolo ad esaurimento previsto dal V comma dell'art. 16 della citata legge n. 88/76 quei docenti di educazione fisica che, appartenendo a detto ruolo, avranno chiesto ed ottenuto il trasferimento ai sensi del presente capo. Permangono nel predetto ruolo quei docenti che, trovandosi in posizione di soprannumero, hanno ottenuto il trasferimento a norma dell'art. 51 lett. b) del contratto sulla mobilità del personale della scuola.

- Art. 28 - Trasferimenti ad istituti appartenenti a diverso ordine -

1. Per le classi di concorso comprendenti insegnamenti che vengono impartiti in istituti di tipo diverso, anche appartenenti a diverso ordine, il trasferimento può essere disposto in uno qualunque degli istituti in cui è presente la classe di concorso cui si riferisce il trasferimento. Ad esempio, il professore titolare di materie letterarie in un istituto magistrale potrà essere trasferito, oltre che in altri istituti magistrali, anche in istituti tecnici e professionali o di istruzione artistica in cui sono impartiti insegnamenti rientranti nella medesima classe di concorso.

2. La provincia richiesta per trasferimento dovrà essere indicata riportandone nella casella del modulo domanda la sigla automobilistica.

- Art. 29 - Unificazioni di istituzioni scolastiche previste dal D.P.R. n. 233/98 -

1. Nel caso in cui i piani di dimensionamento della rete scolastica previsti dal D.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, come previsto nell'art. 47 comma 1 lettera a) punto 1 del C.C.N.D. sulla mobilità del 20 gennaio 1999, le

istituzioni dello stesso ordine e grado funzionanti nello stesso comune danno luogo ad un'unica sede di organico nella quale:

A) tutti i docenti titolari delle istituzioni medesime acquisiscono la titolarità prima delle operazioni di mobilità.

B) verranno formulate le graduatorie dei perdenti posto contenenti tutti i docenti di cui alla lettera a) del presente comma.

Tali sedi - ivi comprese quelle [dell'art. 47 comma 1 lettera a\) punto 2](#) - vanno considerate, ai fini del movimento, come scuole autonome. Pertanto, i movimenti su tali scuole verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, indicando il codice e la dizione in chiaro della sede ovvero esprimendo una preferenza di tipo sintetico nella quale tale istituzione è compresa.

Capo V **Passaggi di ruolo dall'uno all'altro ordine e grado di scuola**

- Art. 30 - Disposizioni generali -

1. Può essere chiesto contemporaneamente il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo.

2. Gli insegnanti elementari privi di sede in quanto in assegnazione quinquennale ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 1213 del 12/12/1967, nonché i docenti collocati fuori ruolo in servizio all'estero possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.

3. Può essere chiesto il passaggio di ruolo per più classi di concorso appartenenti ad un solo ordine e grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

4. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti tutte le domande presentate si considerano nulle.

5. Nel caso in cui l'insegnante presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

6. Per l'accesso alle scuole ed istituti della provincia di Bolzano è richiesto il possesso, oltre che degli specifici titoli di studio e di servizio prescritti dalle norme vigenti in materia di passaggio di ruolo, anche dei requisiti stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 30.1.1973 n. 116 e successive integrazioni, nonché dall'art. 427 del d. l.vo n. 297/94. Il passaggio di ruolo può essere richiesto alle condizioni indicate dall'art. 472 del d. l.vo n. 297/94 tabella 2.

7. Salvo quanto ulteriormente precisato nelle disposizioni che seguono, può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso del titolo di studio prescritto - individuato in quello valido per il conseguimento della specifica abilitazione, ancorché al momento della richiesta del passaggio sia prescritto un titolo di studio diverso per l'accesso alla specifica classe di concorso - e della specifica abilitazione, ove prevista (1) e che abbia compiuto il periodo di prova.

(1) *Ovviamente il personale che chiede il passaggio nei ruoli della scuola elementare dovrà produrre il diploma di abilitazione magistrale.*

- Art. 31 - Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo -

1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e per una sola provincia. Il passaggio di ruolo a classe di concorso relativa ad istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica può, tuttavia, essere richiesto anche per più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.

2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dai precedenti [articoli 13, 14, 15 e 16](#).

3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.

4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nel precedente [articolo 16](#).

- Art. 32 - Disposizioni transitorie per i passaggi di cattedra alle classi di concorso di cui alla C.M. 215/95 del 23/6/95 e C.M. 70/98 del 28/2/98 (1) (2) -

1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare 215 del 23/6/95 e circolare 70/98 del 28/2/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, il provveditore agli studi deve procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del corrispondente istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L'applicazione della C.M. 70/98 del 28/2/98 è riferita unicamente agli istituti statali d'arte di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.

2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i provveditori agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M. 215. Per la classe di concorso prevista dalla C.M. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Algero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità i provveditori agli studi dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M. 70/98.

(1) *Le classi di concorso in questione sono le seguenti:*

76/a *trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali;*

87/a *trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento sloveno;*

100/a *trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;*

71/a *tecnologia e disegno;*

7/a *arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;*

24/a *disegno e storia del costume;*

25/a *disegno e storia dell'arte;*

61/a *storia dell'arte.*

(2) *La classe di concorso in questione è la seguente:*

10 *arte dei metalli e dell'oreficeria*

Capo VI **Trasferimenti annuali**

- Art. 33 - Modalità di partecipazione al trasferimento annuale -

1. I docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale, e i docenti di ruolo in attesa di sede definitiva possono partecipare, ai sensi dell'art. 466 del d. l.vo n. 297/94, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo o il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo o il trasferimento per compensazione. In caso di presentazione di due domande di trasferimento, ai sensi del precedente [art. 13](#), il trasferimento definitivo ottenuto nella provincia di titolarità, preclude la possibilità di partecipare al movimento annuale per provincia diversa; esso impedisce, altresì, la proroga del trasferimento annuale eventualmente ottenuto nel corso dell'anno scolastico precedente.

2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale docente la cui posizione di stato determina la disponibilità dei posti e delle cattedre ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.

3. Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i docenti trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata o no, e non sono stati soddisfatti. Sono altresì ammessi a partecipare, sempre che ne abbiano fatto richiesta, i docenti che, avendo presentato domanda di trasferimento condizionata, siano stati trasferiti su di una delle preferenze espresse nella domanda medesima; in tal caso il trasferimento annuale potrà essere disposto per le sole preferenze che precedono quella ottenuta con il movimento definitivo.

4. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati, barrando l'apposita casella del modulo, contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda.

5. Per la scuola secondaria di I e II grado i beneficiari del trasferimento annuale sono assegnati genericamente alle cattedre disponibili nelle scuole ed istituti prescindendo dalla tipologia delle stesse (cattedre ordinarie, posti orario in sede o posti orario tra sedi diverse), indipendentemente dalla scelta operata nella domanda di trasferimento definitivo.

6. Al termine dell'anno scolastico il docente trasferito temporaneamente che non ottenga la proroga s'intende restituito alla sede di titolarità.

7. I docenti che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico il trasferimento annuale su cattedra o posto la cui vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico, hanno diritto alla proroga d'ufficio del trasferimento annuale. Detta proroga non sarà disposta:

a) nel caso in cui il docente interessato abbia ottenuto, a domanda per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

b) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo-domanda. Qualora il docente non intenda presentare domanda di trasferimento, il modulo domanda sarà compilato ai soli fini della rinuncia alla proroga. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di passaggio, o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini del trasferimento annuale, le preferenze territoriali (comune,

distretto, provincia) nel cui ambito ricade la scuola o istituto per il quale il docente ha rinunciato alla proroga, nonché, ovviamente, le preferenze puntuali che ripropongono la scuola o istituto per il quale è stata espressa rinuncia alla proroga.

8. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo-domanda verrà esaminata nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio.

9. I docenti trasferiti sulle disponibilità utili ai fini dei trasferimenti annuali mantengono la titolarità nel circolo (o plesso nei casi previsti), nella scuola o nell'istituto e per la medesima tipologia di posto di provenienza per tutta la durata della vacanza.

10. L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il docente che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni inerenti alle utilizzazioni.

11. A seguito della parziale abrogazione degli artt. 453 e 456 del d. l.vo n. 297/94, le disponibilità per i trasferimenti annuali - individuate negli artt. 16 e 26 del C.C.N.D. sulla mobilità del personale della scuola - si determinano anche in conseguenza dell'adozione dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi previsti nell'art. 26 commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Capo VII Assegnazioni provvisorie

- Art.34 - Domanda assegnazione provvisoria -

1. Il personale docente appartenente alla scuola materna, elementare e secondaria di primo grado può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado ed artistica potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria successivamente ai trasferimenti ed ai passaggi, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie.

4. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

5. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

6. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

Titolo III Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

- Art.35 - Termini per le operazioni di mobilità -

Termini previsti:

1 - termine ultimo presentazione domanda di movimento	13 marzo
2 - termine ultimo comunicazione all'ufficio posti disponibili.....	30 aprile
3 - pubblicazione dei movimenti.....	24 maggio

Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione all'ufficio dei posti disponibili.

- Art.36 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio -

1. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza debbono presentare domanda entro il 13 marzo.

2. Le domande di trasferimento e di passaggio debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

3. I provveditori agli studi, ricevute le domande, trattengono quelle dirette ad ottenere il trasferimento o il passaggio nell'ambito della rispettiva provincia mentre inviano tempestivamente agli altri provveditori agli studi la domande relative a provincia diversa.

4. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo e per non più di tre province e devono essere presentate entro i termini fissati.

5. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati a) e b).

6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il comune e l'istituto di titolarità; l'istituto o ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2). Nell'apposito spazio del modulo domanda devono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio ai ruoli speciali degli istitutori debbono contenere l'indicazione del titolo di specializzazione prescritto per l'accesso ai predetti ruoli speciali.

7. Gli istitutori che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare distinte domande.

(1) *Le donne coniugate indicheranno esclusivamente il proprio cognome di nascita;*

(2) *Gli istitutori per qualsiasi motivo senza sede definitiva indicheranno soltanto i dati relativi alla sede di servizio.*

- Art.37 - Indicazioni delle preferenze -

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.

2. Gli istitutori aspiranti al movimento hanno la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della provincia.

3. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi degli istituti a tal uopo predisposti.

4. Le preferenze espresse dovranno essere elencate nell'ordine prescelto dall'istitutore indicando istituto, comune, provincia.

5. L'istitutore dovrà, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.

6. Qualora gli istitutori presentino contestualmente alla domanda di trasferimento anche quella di assegnazione provvisoria, le preferenze indicate per la domanda di trasferimento sono valide anche per quella di assegnazione provvisoria, con eccezione delle indicazioni relative a istituti compresi nel comune di titolarità.

7. Gli istitutori che, all'atto della presentazione della domanda siano privi della sede di titolarità possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per sedi di altra provincia.

- Art. 38 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande -

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, esclusi i casi previsti nell'art. 2 bis del C.C.N.D. sulla mobilità, per i quali è possibile integrare le domande entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

2. È consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia dovrà essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se spedita per raccomandata entro il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione all'ufficio dei posti disponibili.

3. Le domande inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. L'istitutore, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio del trasferimento annuale. Pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare, nell'apposito modulo domanda, la rinuncia alla proroga del trasferimento annuale compilando un ulteriore modulo domanda per la sola parte relativa alla rinuncia.

6. Non è ammessa revoca, a domanda degli istitutori, del trasferimento concesso, a meno che tale revoca sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. È ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

7. Per nessun motivo è ammessa la revoca, a domanda dell'istitutore, del trasferimento ottenuto per compensazione.

8. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

- Art. 39 - Documentazione delle domande -

1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegata al contratto sulla mobilità del personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. L'istitutore che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato

dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non verrà presa in considerazione.

5. A norma della citata legge n.15/68 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2), le promozioni per merito distinto e il superamento di pubblico concorso per esami (3). Relativamente alle lettere c), d), e), f) e g) del titolo III - titoli generali - i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti post universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca devono essere comprovati con certificazioni o copie autentiche rilasciate dagli organi competenti ovvero con apposite dichiarazioni sostitutive personali. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla citata lettera e) della tabella, nella relativa documentazione deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento della prova finale. Relativamente alla lettera h) del medesimo titolo III - la frequenza del corso di aggiornamento - deve essere comprovata con attestato o copia autentica rilasciata dagli organi competenti. Le certificazioni richieste nel presente comma possono essere sostituite da apposita dichiarazione personale.

6. L'istitutore che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

7. Ai sensi dell'art.7 primo comma del D.P.C.M. 27/10/1994 n. 770 l'istitutore che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

(1) Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.

(2) La residenza del familiare, deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge 127/97 nella quale dovrà pure essere indicata la decorrenza dell'iscrizione.

(3) Si valuta il superamento di un solo pubblico concorso per esami (lettera b, punto III, titoli). Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo provveditore agli studi della provincia di presentazione della domanda di trasferimento, è applicabile la disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 15/1968 relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato può, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

- Art. 40 - Adempimenti dei capi di istituto e dei provveditori agli studi -

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, saranno trasmesse, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione dai capi d'istituto ai provveditorati agli studi da cui dipendono gli istituti ai quali i medesimi capi d'istituto sono preposti, salvo quanto successivamente previsto per gli istitutori in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici, nel qual caso le domande devono essere trasmesse al provveditore della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento.

2. Le domande di trasferimento degli istitutori in soprannumero e le relative graduatorie saranno trasmesse dai capi d'istituto ai provveditorati, entro gli stessi termini, con plico a parte.

3. I provveditori agli studi procederanno alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

4. I provveditori agli studi, valutate le domande, tratteranno quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della rispettiva provincia mentre invieranno agli altri provveditori agli studi le domande di movimento in provincia diversa.

5. Il provveditore agli studi, man mano che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e preferenza,

comunicando all'istituto di servizio dell'istitutore per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'istitutore ha facoltà di far pervenire al provveditore, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo. In tale sede ed entro il termine suddetto l'istitutore potrà anche richiedere, in modo esplicito, ai competenti pp.ss. le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente p.s. procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

6. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

7. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, i provveditori agli studi, ai sensi dell'art. 24, 6 comma della legge 241/90, hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.

- Art. 41 - Istitutori in assegnazione provvisoria o utilizzati -

1. Per il personale in assegnazione provvisoria, le domande dovranno essere presentate al capo d'istituto dell'istituto di servizio che avrà cura di inoltrarle, entro i termini fissati, al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità dell'istitutore.

2. Per il personale in servizio presso gli uffici, le domande dovranno essere presentate al capo dell'ufficio, il quale le integrerà con le indicazioni di spettanza del capo d'istituto e avrà cura di inoltrarle al provveditore agli studi da cui dipende l'istituto di titolarità dell'istitutore.

- Art. 42 - Pubblicazione dei movimenti -

1. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate il 24 maggio.

2. Alla data stabilita il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto, all'albo del proprio ufficio l'elenco degli istitutori che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun istitutore, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae.

3. Contemporaneamente, a ciascun istitutore che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione del provvedimento all'istituto dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di istitutore proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

- Art. 43 - Ricorsi -

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al ministero della pubblica istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento.

2. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo.

3. Della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere deve farsi espressa menzione in calce all'elenco dei trasferimenti e passaggi ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.

4. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso l'istituto di servizio.

5. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

6. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri istitutori.

7. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

8. È ammesso altresì, avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d. l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

- Art. 44 - Fascicolo personale -

1. I fascicoli personali degli istitutori trasferiti, sono trasmessi, a cura del provveditore agli studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.

- Art. 45 - Assegnazioni definitive di sede -

1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, il provveditore agli studi utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità agli istitutori che si trovano ancora in sede provvisoria. A tali fini il provveditore agli studi dovrà preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari agli istitutori che si trovano su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.

- Art. 46 - Domanda assegnazione provvisoria -

1. Il personale educativo delle istituzioni educative può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.
2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.
3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.
4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.
5. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

Titolo IV

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 47 - Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità -

1. Le sezioni staccate e le scuole coordinate - che, come è noto, sono poste in comune diverso da quello in cui è ubicata la sede centrale della scuola - costituiscono parte integrante della scuola stessa. Pertanto gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici che ottengono il trasferimento in una scuola possono, con provvedimento del preside, essere assegnati a prestare servizio in una sezione staccata o scuola coordinata, secondo i criteri indicati nel contratto collettivo nazionale decentrato concernente le utilizzazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Vengono considerate autonome, ai soli fini dei trasferimenti, soltanto le sezioni staccate e le scuole coordinate poste in provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede centrale.

Limitatamente al personale di convitto (guardarobieri, cuochi, aiutanti cuochi, infermieri, collaboratori scolastici) possono essere richieste per il trasferimento anche le seguenti scuole coordinate:

pgra01001n - I.p. agrario Città di castello (Pietralunga)

pzh03001b - I.p. alberghiero Potenza (Melfi)

tvrh01001p - I.p. alberghiero Castelfranco veneto (Possagno)

chra020015 - I.p. agrario e dell'ambiente (Paglieta)

vbra99001b - I.p. agrario e dell'ambiente (Crodo)

pzra010045 - I.p. agrario Potenza (Lagopesole) (solo per profili di cuoco ed aiutante cuoco)

Nell'ipotesi di unificazione tra istituti di tipologia diversa, gli assistenti tecnici possono partecipare al trasferimento per i posti della sezione staccata o scuola coordinata di tipologia diversa da quella dell'istituto principale, esprimendo come preferenza il codice dell'istituto principale rilevabile dagli appositi bollettini ufficiali.

2. Il personale appartenente esclusivamente ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico potrà, altresì, chiedere il trasferimento sui posti costituiti nei centri territoriali, ai sensi della relativa ordinanza ministeriale per le attività di istruzione per gli adulti. Il trasferimento su tali posti non avrà, ai fini della titolarità, il puntuale riferimento a singole istituzioni scolastiche. Pertanto, il personale trasferito sui predetti posti potrà essere impiegato con precedenza nel territorio corrispondente al centro territoriale richiesto, in base alle esigenze di fatto esistenti nell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento.

3. I trasferimenti degli assistenti tecnici, verranno disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area: "Imbarcazioni scuola - Impianti elettrici - Conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), dovrà altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore" rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGa).

Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area "Meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine i provveditori agli studi valutano se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'art. 597 del d. l.vo n.297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

Termini previsti :

- | | |
|---|------------|
| 1 - termine ultimo presentazione domanda di trasferimento al capo di istituto | 8 aprile; |
| 2 - termine ultimo invio domanda al provveditore agli studi della provincia da parte del capo di istituto | 15 aprile; |
| 3 - termine ultimo presentazione della rinuncia alle domande | 26 maggio; |
| 4 - termine ultimo invio al sistema della rinuncia alle domande per gravi ed eccezionali motivi | 16 giugno; |
| 5 - termine ultimo pubblicazione posti disponibili ai fini dei trasferimenti | 26 giugno; |
| 6 - pubblicazione dei trasferimenti | 13 luglio. |

- Art. 48 - Personale interessato -

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti, contenute nel presente titolo, si applicano al personale amministrativo-tecnico ed ausiliario indicato nell'art. 76 del contratto nazionale decentrato.

- Art. 49 - Presentazione della domanda -

1. Il personale appartenente alle aree funzionali dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari dei ruoli statali provinciali che aspiri al trasferimento, deve indirizzare la domanda, ovvero le domande, nel caso di cui al successivo V comma del presente articolo, al provveditore agli studi della provincia di titolarità espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, entro la data dell'8 aprile.

2. Tale domanda va presentata al capo dell'istituto ove l'aspirante al trasferimento presta servizio.

3. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenterà la domanda di trasferimento al capo dell'istituto di titolarità. Il medesimo che non abbia sede di titolarità, presenterà la domanda previo visto del capo dell'ufficio ove presta effettivamente servizio, direttamente al provveditore agli studi della provincia di appartenenza entro il termine di cui al precedente primo comma.

4. Il capo d'istituto assume a protocollo la domanda il giorno stesso della sua presentazione e, dopo avervi apposto il proprio visto attestante l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata, la invia al provveditore agli studi della provincia dove è ubicato l'istituto per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 56, entro la data del 15 aprile.

5. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe (1).

6. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 54 della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

(1) A norma del D.P.R. 15/7/1988, n. 405, il ruolo provinciale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della provincia di Trento è soppresso. Pertanto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale non può produrre domanda di trasferimento per la provincia di Trento. A norma del d. l.vo 27/04/96, n. 434 non è più previsto il ruolo statale del personale A.T.A. del convitto nazionale "D. Chiesa" di Bolzano, analogamente alle altre istituzioni scolastiche della predetta provincia autonoma.

- Art. 50 - Domanda di passaggio ad altro profilo e di trasferimento dai ruoli nazionali ai ruoli provinciali di corrispondente profilo -

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa qualifica ovvero di trasferimento dai ruoli nazionali di accademie e conservatori ai ruoli provinciali di corrispondente profilo è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 49 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato C. In particolare nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.

2. Il personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali deve indirizzare la domanda al provveditore agli studi della provincia ove ha sede l'istituto di titolarità anche qualora intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 del precedente art. 49.

3. Della domanda riferentesi alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

4. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda dovrà essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione c) delle istruzioni per la compilazione delle domande.

- Art. 51 - Documentazione -

1. Le domande, esenti da bollo, saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo, di cui all'allegato B se trattasi di domanda di trasferimento di sede, ovvero di cui all'allegato C se trattasi di domanda di passaggio di profilo o di trasferimento dal ruolo nazionale ai ruoli provinciali di corrispondente profilo.

2. La domanda va corredata con le dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati redatte in conformità ai modelli d) ed e) riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero certificato di servizio.

3. Gli aspiranti al movimento possono documentare il possesso dei titoli e l'esistenza di situazioni personali e di condizioni valutabili ai fini dei movimenti mediante dichiarazioni personali rilasciate ai sensi di quanto disposto dalla legge n.15/68 e dall'art.3 legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle condizioni di salute e della situazione di handicap da documentare con apposita certificazione medica. La residenza del familiare, ai fini dell'attribuzione del punteggio per il ricongiungimento, deve essere comprovata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 e di quanto disposto dalla legge n.127/97 nella quale dovrà pure essere indicata la decorrenza dell'iscrizione. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale dovrà contenere l'anzidetta informazione.

4. I provveditori agli studi potranno procedere, se ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.

5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 4/1/1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

6. I documenti allegati devono essere elencati nella apposita sezione del modulo domanda.

- Art. 52 - Posti richiedibili -

1. Il trasferimento può essere richiesto per tutti i tipi di istituti o scuole il cui personale amministrativo tecnico ed ausiliario dei ruoli provinciali è a carico dello stato, fermo restando che il trasferimento stesso potrà essere concesso soltanto per posti dello stesso profilo di appartenenza. Sono fatte salve le disposizioni del successivo [art. 54 comma 7](#).

2. Può, altresì, partecipare ai movimenti il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per incompatibilità, anche per l'istituzione scolastica o sede dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità.

3. Il competente provveditore valuterà la relativa domanda, su conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione provinciale, accertando l'avvenuto superamento della situazione di incompatibilità.

4. L'accertamento di cui al precedente comma deve essere effettuato prima della scadenza del termine per l'acquisizione delle domande di trasferimento al C.E.D.

5. Nel caso di permanenza dello stato di incompatibilità il provveditore agli studi comunica al C.E.D. la domanda dell'interessato omettendo la preferenza espressa per l'istituzione scolastica o la sede incompatibile, dandone notizia all'interessato, ai fini dell'eventuale integrazione della preferenza, entro il termine assegnato dal provveditore agli studi medesimo.

6. Qualora la predetta istituzione scolastica o sede sia l'unica preferenza espressa e l'interessato non abbia provveduto alla necessaria integrazione, la domanda non è presa in considerazione. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola materna e/o scuola elementare e classi di scuola media, richiamati dall'art. 2 comma 5 del D.P.R. del 18 giugno 1998 n. 233, e le scuole verticalizzate a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come "elementari" sia come "medie" (casella 25 mod. Mn, casella 15 mod. Pn).

7. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole "elementari" ovvero "medie", verranno attribuite per ogni ordine di scuola, nell'ordine previsto dal B.U. anagrafe delle scuole:

- prima tutti i circoli didattici ovvero scuole medie che non sono istituti comprensivi;
- successivamente tutti gli istituti comprensivi.

- Art. 53 - Preferenze -

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- a) scuola;
- b) distretto;
- c) comune;
- d) provincia.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole elementari, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che

vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, non daranno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante avrà indicato anche nella sezione H - preferenze - il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

5. Gli aspiranti assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, qualora abbiano espresso nella sezione H - preferenze - codici puntuali indicanti un distretto intercomunale con la relativa richiesta di posti individuati a livello di centro territoriale, usufruiranno, solo per questi ultimi, del punteggio per il ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, qualora il comune di ricongiungimento coincida con il comune sede del centro territoriale richiesto.

(1) Nel caso di distretti interprovinciali si terrà conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale è stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

- Art. 54 - Indicazioni delle preferenze - modalità -

1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto o provincia, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun provveditorato agli studi, comprensive del codice meccanografico e saranno prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissivo il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo reclamo.

2. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - sarà sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole materne.

3. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.

4. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del II comma dell'art. 88 del C.C.N.D., presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, sarà graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio di perdente posto.

5. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione ufficiale presente nell'elenco ufficiale.

6. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

7. Gli aspiranti assistenti amministrativi o collaboratori scolastici, qualora abbiano espresso nella sezione H - preferenze - codici puntuali indicanti un distretto, potranno, nell'ambito degli stessi, utilizzando l'apposito spazio del modulo domanda, richiedere (3):

- nell'ordine, sia i posti individuati a livello di singola unità scolastica sia quelli eventualmente individuati a livello distrettuale;

- solo i posti individuati a livello distrettuale.

8. Non potranno essere effettuate entrambe le richieste; in assenza di indicazioni le preferenze relative ai distretti saranno considerate valide solo per posti individuati a livello di singola unità scolastica.

9. Il predetto personale (assistenti amministrativi o collaboratori scolastici) potrà indicare la preferenza sintetica relativa al distretto di titolarità, che verrà considerata valida per le singole scuole se l'aspirante sia titolare su posti determinati a livello di centro territoriale e per i posti a livello distrettuale se l'aspirante sia titolare su di una unità scolastica e ne abbia esplicitamente fatto richiesta.

(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

(3) Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune ed insieme altri comuni limitrofi, la richiesta di posti individuati a livello distrettuale avrà valore solo esprimendo la preferenza relativa all'intero distretto.

- Art. 55 - Rinuncia - rettifica e nuova domanda -

1. La rinuncia alla domanda di trasferimento, di passaggio e di trasferimento dal ruolo nazionale dovrà essere trasmessa dagli interessati direttamente al provveditore agli studi della provincia di titolarità o nel cui ambito è situato l'istituto di titolarità e sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).

2. Le domande di rinuncia che risulteranno spedite dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi ed eccezionali motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

3. Il personale che abbia presentato due domande di trasferimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 49 della presente ordinanza ministeriale, dovrà dichiarare esplicitamente se intenda rinunciare a tutte e due le domande o ad una sola di esse. Analoga indicazione dovrà essere fornita nel caso di proposizione di domanda di trasferimento e di passaggio di profilo, o nel caso di presentazione di più domande di passaggio di profilo. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare la domanda per la quale esprime la rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di trasferimento e di passaggio.

4. Dopo la presentazione, le domande, nonché l'allegata documentazione, non possono essere modificate o integrate, esclusi i casi previsti dall'art. 2 bis del C.C.N.D, per i quali è possibile integrare le domande comunque entro il termine ultimo previsto per la comunicazione al CED dei posti disponibili. L'aspirante al trasferimento che intenda modificare o integrare la domanda già presentata dovrà revocare la domanda stessa e presentarne un'altra, debitamente documentata, nel termine indicato dall'art. 49.

5. Ai sensi dell'art. 88, comma 16 del C.C.N.D. sulla mobilità, il personale ivi indicato ha titolo a presentare nuova domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data della comunicazione dei provvedimenti agli studi.

(1) Fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Capo II Adempimenti amministrativi

- Art. 56 - Adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi di istituto -

1. I provveditori agli studi, ricevute le domande di trasferimento e di mobilità professionale inoltrate dai capi d'istituto nei termini fissati dalla presente ordinanza, procedono all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione e ne curano la trasmissione al sistema.

2. In particolare, il provveditore agli studi avrà cura di verificare la esatta corrispondenza tra la documentazione prodotta relativa ai titoli posseduti e le aree prescelte, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori riportata negli allegati alla presente ordinanza.

3. Il provveditore agli studi, via via che effettua l'esame delle domande presentate, dà comunicazione ai richiedenti, presso la scuola o istituto in cui prestano servizio, del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse.

4. Il personale in servizio presso sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, che ha prodotto domanda, riceverà comunicazione dal provveditore competente all'effettuazione dei movimenti del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse presso la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.

5. Gli interessati, entro 5 giorni dalla comunicazione, hanno facoltà di far pervenire al provveditore agli studi eventuale reclamo con particolare riguardo ad eventuali discordanze tra il codice meccanografico e la dizione in chiaro. Il provveditore, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata o tardiva richiesta, sarà applicata la normativa di cui all'art. 5 - III comma della presente O.M.

6. Entro la data del 13 luglio il provveditore agli studi, con proprio decreto, pubblica all'albo del proprio ufficio l'elenco dei trasferimenti.

7. Per ciascun aspirante trasferito devono essere indicate le generalità complete, la scuola di provenienza, il punteggio complessivo attribuitogli, la scuola o istituto di destinazione ovvero l'eventuale assegnazione a livello distrettuale.

8. In particolare, per gli assistenti tecnici, saranno riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

- Art. 57 - Graduatorie personale perdente posto: adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi d'istituto -

1. Le graduatorie, di cui all'art. 87 bis, comma 1, del C.C.N.D. sulla mobilità, per il responsabile amministrativo, sono redatte dai provveditori agli studi e formulate d'intesa dai capi d'istituto delle scuole coinvolte nei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica. Tali graduatorie verranno affisse dai capi d'istituto delle istituzioni scolastiche predette, i quali inviteranno formalmente tutti i responsabili

amministrativi coinvolti nell'operazione di unificazione, ancorché non perdenti posto, a presentare domanda, come previsto dall'art. 87 bis, comma 6, del C.C.N.D. sulla mobilità.

2. Per tutto il restante personale A.T.A., i capi di istituto, formulate le graduatorie di cui all'articolo 88 del C.C.N.D., le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del provveditorato agli studi contenente la nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto, invitandoli formalmente a presentare domanda di movimento. I dirigenti scolastici delle istituzioni soggette ad unificazione provvedono alla formulazione delle graduatorie della propria istituzione (distinta per profili) e previa intesa con i dirigenti delle istituzioni coinvolte nello stesso processo di dimensionamento redigeranno la graduatoria unificata (distinta per ciascuno dei profili), di cui all'art. 88 comma 6 del C.C.N.D. La graduatoria unificata verrà affissa dai capi d'istituto all'albo delle istituzioni scolastiche predette. I dirigenti notificheranno agli interessati la loro posizione di perdente posto determinata sulla base della graduatoria unificata, invitandoli a presentare domanda di trasferimento.

3. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 88, comma 16, del C.C.N.D. sulla mobilità, prima della comunicazione al CED degli adempimenti connessi ai trasferimenti, attua le fasi indicate dal predetto comma 16, art. 88 del contratto in argomento, provvedendo, eventualmente, a modificare e/o integrare i codici e le titolarità del personale A.T.A. coinvolto nel processo di dimensionamento.

4. Qualora i termini di presentazione della domanda siano scaduti, al personale individuato perdente posto sull'organico di diritto per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento, compreso quello divenuto perdente posto a seguito di provvedimenti riconducibili al dimensionamento della rete scolastica, sarà consentito presentare domanda, entro 5 giorni dalla comunicazione delle situazioni di perdente posto. Il personale individuato quale perdente posto utilizzerà il modulo domanda (allegato b), compilato secondo le istruzioni di cui all'articolo 88 del C.C.N.D.

5. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato domanda di cui all'art. 49, la nuova domanda inviata a norma del precedente comma sostituisce integralmente la prima.

6. I capi d'istituto invieranno immediatamente al competente provveditore agli studi i moduli domanda del personale di cui al precedente comma 4 insieme alle graduatorie d'istituto ed agli eventuali reclami.

7. Si richiama l'attenzione dei capi di istituto sulla necessità che vengano scrupolosamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti di cui al presente articolo, adempimenti che costituiscono precisi doveri d'ufficio.

- Art. 58 - Adempimenti successivi dei provveditori agli studi -

1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, i provveditori agli studi provvederanno alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:

- alla scuola o istituto di provenienza;
- alla scuola o istituto di destinazione;
- alla locale direzione provinciale del tesoro;
- al provveditore agli studi e alla Direzione provinciale del Tesoro della provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.

- Art. 59 - Adempimenti successivi dei capi di istituto -

1. I capi degli istituti dove il personale trasferito dovrà assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare agli interessati il trasferimento e l'avvenuta assunzione in servizio al provveditore agli studi e alla competente Direzione provinciale del Tesoro.

Capo III Ricorsi

- Art. 60 - Modalità ed adempimenti -

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio è ammesso ricorso, in carta semplice, al consiglio di amministrazione provinciale costituito, a norma dell'art. 549 del d. l.vo 297/94 presso il provveditorato agli studi della provincia alla quale si riferisce la richiesta di trasferimento.

2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati e debbono essere prodotti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti all'albo dei provveditorati agli studi.

3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

4. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al provveditore agli studi, questi ne rilascia ricevuta.

6. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica ad uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante avviso da pubblicare all'albo del provveditorato agli studi.

7. L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individuabili sulla base dell'atto impugnato.

8. I controinteressati hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.

9. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, di rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati tutti gli uffici scolastici provinciali eventualmente coinvolti dalle conseguenti modifiche da apportare ai movimenti già disposti.

10. Il consiglio di amministrazione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti.

11. È ammesso, avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e professionale, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo n.29 del 3/2/93 (supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25/5/98), successivamente integrato e modificato dal d. l.vo del 29 ottobre 1998 n. 387.

Capo IV Assegnazioni provvisorie

- Art. 61 - Domanda assegnazione provvisoria -

1. Il personale appartenente ai profili indicati nell'art. 49 della presente ordinanza può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento contrassegnando sulla stessa domanda le relative caselle della sez. F.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 49 precitato.

3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

- Art. 62 - Adempimenti dei provveditori agli studi pubblicazione delle graduatorie - reclami -

1. Le graduatorie degli aspiranti saranno pubblicate all'albo dei provveditorati agli studi. Avverso le medesime è ammesso motivato reclamo al provveditore agli studi entro 5 giorni dalla affissione all'albo delle graduatorie medesime. Nello stesso termine gli interessati potranno rinunciare alla domanda di assegnazione provvisoria. Entro i 10 giorni successivi il provveditore agli studi decide in merito ai reclami. Le eventuali rettifiche derivanti dall'accoglimento dei reclami presentati sono notificate, nello stesso termine, con formale annotazione nella stessa graduatoria affissa all'albo.

2. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

**TESTO INTEGRATO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE SULLA MOBILITÀ
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 20/1/1998**

A.S. 1999/2000

- Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto -

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'amministrazione scolastica ed appartenente al comparto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593. Per il personale delle accademie e dei conservatori si provvede con distinto accordo decentrato ai sensi dell'art. 30 del C.C.N.L.

2. Il presente contratto disciplina la mobilità del personale dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **1999/2000** secondo le disposizioni contenute negli artt. 37, 48 e 55 del C.C.N.L. del comparto scuola.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

4. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3.

- Art. 2 - Personale dirigente scolastico e docente delle province autonome di Bolzano e Trento -

1. Per l'a.s. 1999/2000 si applicano al personale dirigente scolastico e docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente dal:

- d. l.vo 24.07.1996, n. 433;
- d. l.vo 24.07.1996, n. 434.

2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente contratto.

- Art. 2 bis - Effetti sulla mobilità dei piani di dimensionamento della rete scolastica -

1. I piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica di cui al comma 8 dell'art. 3, D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 hanno effetto sulle operazioni di mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000 soltanto se definiti e acquisiti al sistema informativo entro il termine del 31 marzo 1999.

2. Nel caso in cui i piani provinciali definiti tempestivamente determinino la conseguenza che alcune preferenze "puntuali" (cioè relative a singole istituzioni scolastiche) risultano non più soddisfacibili, in quanto oggetto del dimensionamento stesso, i provveditori agli studi, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, comunicheranno agli aspiranti al trasferimento il venire meno delle preferenze a suo tempo espresse. A loro volta i dirigenti scolastici, il personale docente ed A.T.A. coinvolti potranno integrare l'originaria domanda con altre preferenze nei termini previsti dall'apposita ordinanza ministeriale.

3. I piani provinciali di dimensionamento definiti successivamente al 31 marzo 1999 vengono acquisiti al sistema informativo, ma producono i conseguenti effetti sulle operazioni di mobilità del personale della scuola nell'anno scolastico 2000/2001.

Titolo I

Personale dirigente scolastico (1)

- Art. 3 - Trasferimenti a domanda e d'ufficio - destinatari -

1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono - tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformità alle tabelle di valutazione dei titoli, allegati a, b - nei seguenti ambiti:

- direzioni didattiche e istituti comprensivi (2) richiamati dall'art. 2, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media;

- scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi (2) richiamati dall'art. 2, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media (3);

- istituti, nella secondaria di secondo grado, alla cui presidenza si accede mediante la partecipazione ad un unico concorso e istituti di istruzione secondaria superiore (2) richiamati dall'art. 2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, comprendenti classi di istituti secondari di II grado di diverso ordine e tipo (allegato E (*) all'O.M. sulla mobilità del personale della scuola).

2. Possono presentare domanda i direttori didattici ed i presidi compresi quelli nominati su sedi provvisorie, nonché quelli nominati in ruolo con l'obbligo di raggiungere la sede all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello da cui decorrono gli effetti giuridici della nomina.

(1) Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano, anche al personale dirigente dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché ai presidi di scuola magistrale e ai direttori delle scuole materne della Valle d'Aosta.

(2) Le scuole verticalizzate e gli istituti di scuola secondaria di II grado, che, a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, già comprendono scuole di diverso ordine e/o tipo, sono

assimilati ai fini della mobilità rispettivamente agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo.

(3) Gli istituti comprensivi richiamati dall'art.2, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 1998 numero 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media possono essere richiesti e assegnati ai vicerettori dei convitti nazionali e degli educandati femminili. Gli istituti di istruzione secondaria superiore richiamati dall'art. 2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18 giugno 1998 numero 233, comprendenti classi di istituti secondari di II grado di diverso ordine e tipo possono essere richiesti e assegnati ai rettori dei convitti nazionali e degli educandati femminili.

(*) Nota bene: nell'allegato E le tipologie di presidenza per convitti ed educandati femminili dovranno essere differenziate per il ruolo di rettore e vice-rettore.

- Art. 4 - Passaggi di presidenza e di direzione - destinatari -

1. Il personale dirigente scolastico di ruolo fornito di idoneità conseguita nel concorso direttivo può chiedere il passaggio per la presidenza corrispondente. Può, altresì, chiedere il passaggio il personale dirigente scolastico in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al corrispondente concorso direttivo.

2. Nella domanda di passaggio di presidenza non sono esprimibili preferenze che si riferiscono ad istituti comprensivi e/o ad istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 3 del presente contratto, in quanto tali istituti si raggiungono solo per trasferimento, tranne nei casi previsti dai successivi commi 3 e 4.

3. I direttori didattici e i presidi della scuola media aventi titolo al passaggio di presidenza nella scuola secondaria di II grado, potranno indicare, nella domanda di passaggio le istituzioni per le quali sono in possesso del relativo titolo richiesto e gli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo per i quali sono in possesso dei requisiti per l'accesso ad una delle tipologie che fanno parte dell'istituto comprensivo.

4. I presidi della scuola secondaria di II grado aventi titolo al passaggio di presidenza nella scuola elementare o secondaria di I grado, potranno indicare, nella domanda di passaggio, tra le preferenze, oltre le istituzioni per le quali sono in possesso del titolo richiesto, anche tutti gli istituti comprensivi di sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media.

- Art. 5 - Disponibilità per i trasferimenti -

1. Sono considerati disponibili ai fini dei predetti trasferimenti i seguenti posti per il personale dirigente scolastico:

A) le direzioni didattiche e le presidenze vacanti o che si renderanno vacanti per collocamento a riposo dei titolari dall'inizio di ciascun anno scolastico.

B) le direzioni didattiche e le presidenze che dovessero essere eventualmente istituite entro il 28 febbraio o comunque entro la data di inizio delle operazioni di movimento;

C) le direzioni didattiche e le presidenze che si renderanno disponibili per effetto del movimento;

D) le direzioni didattiche e le presidenze che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro la data di inizio delle operazioni di movimento;

E) non sono disponibili le presidenze assegnate provvisoriamente in attesa di definizione del gravame giurisdizionale agli inclusi nelle graduatorie di concorso a preside con riserva;

F) non sono disponibili ai fini dei trasferimenti i posti per il personale dirigente scolastico di scuole e istituti per l'accesso ai quali sono previsti specifici requisiti.

- Art. 6 - Disponibilità per i passaggi -

1. I passaggi del personale dirigente scolastico sono disposti, sulla base di graduatorie nazionali comprendenti tutti gli aspiranti al passaggio, sul 100% dei posti disponibili all'inizio delle operazioni di mobilità, dopo aver detratto per ogni tipologia il numero dei posti necessari all'esaurimento delle graduatorie per le quali esistano ancora idonei da nominare. Ai fini della formulazione di ciascuna graduatoria si tiene conto degli stessi punteggi attribuiti per i trasferimenti con esclusione dei punteggi relativi alle esigenze di famiglia.

2. Il personale dirigente scolastico, in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 4, qualora richieda il passaggio partecipa, per le preferenze espresse nell'ambito della provincia di appartenenza, con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda da altra provincia, se rientra in una delle seguenti situazioni:

a) il dirigente è titolare di direzione didattica ovvero di scuola media e l'insieme dei titolari appartenenti alle due tipologie di presidenza risulta in esubero nella provincia rispetto all'organico complessivo delle suddette tipologie all'inizio delle operazioni di movimento (1);

b) il dirigente è titolare di presidenza nell'ambito della scuola secondaria di II grado e l'insieme dei titolari appartenenti a tutte le tipologie di presidenza del II grado risulta in esubero nella provincia rispetto all'organico complessivo delle suddette tipologie all'inizio delle operazioni di movimento (2).

La precedenza viene assegnata ad un numero di dirigenti scolastici pari alla consistenza dell'esubero accertata all'inizio delle operazioni di mobilità, ed in base al punteggio attribuito a domanda.

(1) La precedenza viene riconosciuta in ingresso per qualsiasi tipologia di presidenza della scuola secondaria di II grado.

(2) La precedenza viene riconosciuta in ingresso per direzioni didattiche ovvero presidenze della scuola secondaria di I grado.

- Art. 7 - Ordine di trattamento delle domande e modalità di assegnazione della sede -

1. Il dirigente scolastico che intende chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di presidenza e/o di direzione deve precisare sul modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di presidenza e, nel caso di più domande di passaggio di presidenza, sarà seguito l'ordine di elencazione della tabella "E" che fa parte integrante dell'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

2. La richiesta di uno o più passaggi di presidenza con precedenza rispetto al trasferimento e la contestuale richiesta di altri passaggi in subordine alla domanda di trasferimento non sarà presa in considerazione; in tal caso le domande saranno trattate secondo le modalità di cui al comma precedente.

3. L'indicazione di una preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) comporta che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle istituzioni scolastiche comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia. In tal caso l'interessato potrà essere assegnato anche alle scuole o agli istituti eventualmente istituiti **entro la data del 31/3/1999**.

4. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal uopo predisposti. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al dirigente scolastico verrà assegnata la prima scuola con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al dirigente scolastico che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al dirigente scolastico che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

4 - bis. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio, verranno attribuite, nell'ordine previsto dal B.U. anagrafe delle scuole:

- prima tutte le istituzioni scolastiche che non siano istituti comprensivi di circoli didattici e scuole medie o istituti comprensivi di istruzione secondaria superiore;
- successivamente tutti gli istituti comprensivi (1).

Analogamente nel trattamento d'ufficio, i suddetti criteri vengono applicati nell'ambito di ogni comune esaminato nella catena di viciniorità.

5. L'espressione della preferenza "provincia", può comportare il trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani facenti parte del territorio della provincia stessa.

6. La preferenza per l'istituzione scolastica di titolarità, o preferenze di tipo sintetico (distretto, comune e provincia) comprensive della istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al trasferimento, non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive.

(1) Nelle domande di passaggio gli istituti comprensivi verranno considerati solo nei casi previsti dall'art. 4 commi 3 e 4.

- Art. 8 - Precedenze -

1.A) 1) Il personale dirigente scolastico perdente posto ha titolo a rientrare, con precedenza, nella scuola derivante dalla fusione, qualora la relativa direzione si renda disponibile nel corso dei movimenti o nel quinquennio successivo. Analoga precedenza viene riconosciuta nei casi di perdita di posto per soppressione di scuole con aggregazione ad un istituto dello stesso ordine, grado e tipo, funzionante nello stesso comune. Le suddette disposizioni sono valide anche nel caso di istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione dei piani di dimensionamento.

2) Il personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio ha titolo, con precedenza, a rientrare a domanda nel quinquennio successivo nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità (1). Per fruire di tali precedenze gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (2), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità. Le predette precedenze spettano per il quinquennio successivo a condizione che il dirigente scolastico abbia prodotto domanda per ciascun anno. Per il citato quinquennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (3).

B) Nel contesto della procedura dei trasferimenti a domanda e d'ufficio verrà riconosciuta la precedenza ai dirigenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) non vedenti (4) di cui all'art. 483 del d. l. n. 297/94.

2) portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del d. l. n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima,

seconda e terza della tabella «A» annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; dirigenti emodializzati di cui all'art. 61 della legge 270/82;

3) categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n. 297/94, nonché il coniuge che assista l'altro coniuge handicappato.

Il dirigente scolastico appartenente ad una delle categorie previste dai commi 5 e 7 del suindicato punto 3) beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nel comune, nella provincia e per la provincia ove lo stesso risulti convivente e domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune. Alle medesime condizioni la precedenza è riconosciuta anche per i comuni di un'altra provincia confinante con quella comprendente il comune di convivenza e domicilio con il soggetto handicappato. In tal caso l'interessato dovrà indicare tale preferenza immediatamente dopo quella relativa alla provincia comprendente il comune di convivenza e domicilio con il soggetto handicappato. È riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza (coniuge o, in mancanza, genitori o figli), abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per beneficiare delle precedenze previste dagli art. 21 e 33 della legge n. 104/92 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4 della stessa legge.

Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato oltre alla situazione di handicap anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950 n. 648 riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte. Per le categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della legge n. 104/92, nella predetta certificazione medica dovrà essere indicata la situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della stessa legge. Nella medesima certificazione per le categorie previste dai commi 5 e 7 dell'art. 33 della citata legge, deve essere indicata anche la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente così come previsto dal citato art. 3 comma 3.

Qualora la commissione medica di cui al citato art. 4 non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d. l. 27.8.1993 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato.

La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

I soggetti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 33, nonché il coniuge che assista l'altro coniuge handicappato, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal citato punto 3) dovranno, inoltre, documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate.

Il rapporto di parentela ed affinità entro il terzo grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.

L'effettiva convivenza anagrafica con il soggetto handicappato dovrà essere posseduta al momento della presentazione della domanda di trasferimento o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, il personale interessato dovrà comprovare tale effettiva convivenza mediante presentazione dello stato di famiglia o certificato di residenza dal quale si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap. Tale certificazione ai sensi della legge 15/68 potrà essere sostituita da una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui la coabitazione non risulti dagli atti anagrafici del comune la dichiarazione personale di convivenza dovrà essere conforme al modello riportato nella nota (5) da documentare con certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 223/89.

L'attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68.

È necessario inoltre che venga dimostrato dall'interessato – con esclusione di coniuge o genitori, anche adottivi, della persona handicappata in situazione di gravità - mediante certificato di stato di famiglia o mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68 che non vi siano nell'ordine, altri conviventi, parenti o affini tenuti per legge a dare assistenza o di grado più stretto, ovvero parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa alla persona handicappata e di essere, pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato; pertanto il richiedente la precedenza dovrà presentare una

dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare, redatta ai sensi della legge n. 15/68, in conformità al facsimile riportato nella nota (6).

Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.

Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di trasferimento.

Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai provveditori agli studi la cessazione delle condizioni relative all'handicap e comunque non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità.

Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenzae previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o del figlio o figlia assistiti -, il dirigente scolastico viene reintegrato nel circolo o nell'istituto di cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato. Nel caso di indisponibilità delle predette sedi, il dirigente scolastico viene reintegrato su una direzione didattica o su una presidenza disponibile nella provincia di precedente appartenenza. Tuttavia, il dirigente che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, può chiedere al provveditore agli studi di essere assegnato, in via definitiva, Dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilità, su un circolo o una presidenza eventualmente residuata, vacante e disponibile (7), a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità l'interessato viene assegnato, come già detto nella provincia di provenienza.

Il trasferimento ottenuto, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto di seguito riportato.

Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento è necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della l. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.

Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/92, ove rilasciato, ovvero un'aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.

La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico per il quale viene revocata la conferma.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il dirigente scolastico, ove non sia più disponibile l'istituto di provenienza, su una sede disponibile dopo le operazioni di mobilità. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarità pur in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il dirigente scolastico verrà assegnato nella sede destinata al trasferito di ufficio, il quale verrà reintegrato nella titolarità di provenienza.

Nell'ambito della precedenza prevista dalla presente lettera b), il personale dirigente scolastico non vedente ha precedenza assoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/91, in tutte le fasi dei trasferimenti e dei passaggi per le categorie previste dalla lettera b). In caso di parità di punteggio, si fa riferimento all'età.

C) I direttori o presidi coniugi di personale militare o di personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza (l. 10/3/87 n. 100 e l. 3/10/87 n. 402) hanno diritto rispetto ai trasferimenti a domanda in altro comune a precedenza secondo l'ordine stabilito nel successivo art. 13.

Per fruire di tale precedenza, i dirigenti che si trovino nelle condizioni di cui sopra dovranno documentare il trasferimento d'autorità con dichiarazione dell'ufficio che ha disposto il trasferimento e lo stato di convivenza con dichiarazione personale.

Il riconoscimento di tale precedenza è subordinato alla condizione che l'interessato assolva l'obbligo di indicare come prima preferenza il comune di trasferimento del coniuge.

Nel caso tale comune non abbia alcun posto per il personale dirigente scolastico richiedibile, tale obbligo s'intende riferito al comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità.

D) Ai sensi del d. l.vo 16.12.1993, n. 592, il personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trento, che dimostri la conoscenza della lingua ladina, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del citato d. l.vo, ha titolo ad essere trasferito a domanda con precedenza assoluta, nelle scuole delle località ladine.

E) Il personale dirigente scolastico che ha ripreso o riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali come previsto dal regolamento adottato con D.P.C.M. 27/10/1994, n. 770, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68.

(1) Il personale dirigente scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.

(2) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza del dirigente scolastico interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza del posto.

(3) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto.

(4) Analoga precedenza è riconosciuta nei passaggi di presidenza e/o di direzione.

(5) **Il/La sottoscritt..... direttore didattico/preside di ruolo nella scuola o istituto aspirante al trasferimento per l'anno scolastico....., avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 della legge n. 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. (specificare la relazione di parentela o affinità)....., unitamente al/alla quale abita nel comune di via..... e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di..... avendo il/la sottoscritt... adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223.**

In fede

firma

(6) **Il/La/ I/Le sottoscritt..... (specificare la relazione di parentela o affinità) convivente/i con il/la sig. (familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune di via dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile per i seguenti motivi....., e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/ e/i in precedenza.**

In fede

firma

(7) Si precisa che non può trattarsi del posto occupato dall'interessato se non utilizzato nella fase della mobilità.

- Art. 9 - Titoli di servizio -

1. Il punteggio relativo all'anzianità di servizio di cui alla lettera a) del titolo I della tabella (allegato A) va attribuito per ogni anno di servizio effettivamente prestato nel ruolo di dirigente scolastico di attuale appartenenza. Va considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato. Non sono valutabili le frazioni inferiori a 180 giorni e l'anno scolastico corrente. Analogamente è valutato il servizio prestato come preside incaricato negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, purché l'incarico sia corrispondente al ruolo di attuale titolarità.

2. Il servizio effettivamente prestato nelle piccole isole si valuta il doppio.

3. Per l'attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato, sempre nel ruolo di dirigente scolastico ininterrottamente per almeno un triennio (lettere b, c punto I della tabella), devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel ruolo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio, che deve perdurare nell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, presso la stessa scuola di titolarità, con esclusione ovviamente sia del periodo di servizio da incaricati della istituzione scolastica sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva alla nomina, nonché del periodo di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale. Il punteggio in questione, invece, va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. (a titolo meramente esemplificativo il punteggio per la continuità del servizio viene attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico, esoneri sindacali etc.).

4. Il punteggio spetta, altresì, al personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio o a domanda per soppressione di posto a condizione che il medesimo per il quinquennio successivo richieda in ciascun anno scolastico il trasferimento anche nel comune da cui è stato trasferito per soppressione di posto.

5. Qualora nel comune di ex titolarità non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, il punteggio spetta a condizione che l'interessato richieda per ciascun anno del quinquennio il trasferimento al

comune viciniore con posti richiedibili a quello di ex titolarità secondo le apposite tabelle di viciniorità. A tal fine, il richiedente deve indicare nella sezione "preferenze" del modulo domanda il comune da cui è stato trasferito per soppressione di posto o, in assenza di posti richiedibili, il comune viciniore o, almeno, una scuola o istituto in essi presente, purché tale preferenza sia esprimibile dal richiedente.

6. Scaduto il quinquennio senza che sia stato conseguito il trasferimento nel predetto comune, la continuità di servizio va riferita esclusivamente alla scuola o all'istituto in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio all'inizio del quinquennio predetto. Il personale dirigente scolastico che sia stato trasferito, d'ufficio o a domanda per soppressione di posto nell'ambito dello stesso comune, conserva la continuità del servizio, anche ai fini del trasferimento a domanda, per il quinquennio successivo al trasferimento per soppressione di posto e fino al conseguimento del trasferimento a domanda nel corso del quinquennio predetto. Si precisa inoltre che nel caso di sdoppiamento od enucleazioni di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi all'istituto sdoppiato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra.

7. Al personale dirigente scolastico di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del d. l.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (lettere a) ed a2) del titolo I delle tabelle di valutazione). Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato nella stessa scuola ovvero nella stessa sede (lettere b) e c) del titolo I delle tabelle di valutazione).

- Art. 10 - Esigenze di famiglia -

1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento o una dichiarazione personale sostitutiva del certificato medesimo redatto ai sensi della l. 15/68. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio scolastico provinciale dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.

2. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

3. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

4. Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7 ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

5. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude l'attribuzione del punteggio.

6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

7. Relativamente alla lettera d) punto II - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.

8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

9. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.

10. L'interessato dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

- Art. 11 - Titoli di merito -

1. Per l'attribuzione del punteggio di cui alle lettere a) ed a1) del titolo III della tabella di valutazione (allegati a e b), occorre una dichiarazione dell'aspirante al trasferimento da cui si evince la sua inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva e/o ispettiva.

2. L'attestazione della qualifica di ottimo riportata nell'ultimo quinquennio dovrà essere fatta dall'interessato con apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.

3. Per l'attribuzione dei punteggi delle lettere c), d), e) ed f) del titolo III della tabella di valutazione (allegati a e b), l'aspirante al trasferimento, in luogo dell'attestazione rilasciata dalle competenti autorità, potrà produrre apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità da cui si evince l'università degli studi presso la quale sono stati conseguiti i titoli, la facoltà e l'anno accademico del conseguimento.

Per i diplomi post-universitari di perfezionamento e/o di qualificazione professionale, devono essere precisati inoltre la durata e l'indicazione che il diploma stesso è previsto dagli statuti universitari.

- Art. 12 - Unificazioni di direzioni e presidenze -

1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, è considerato perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle precedenze di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto integrativo e del punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato B", con minor punteggio.

2. Nei confronti del personale suddetto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 467 del d. l.vo n.297/94.

3. I titolari delle istituzioni soggette al piano di dimensionamento saranno invitati dal competente provveditore agli studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di valutazione per il trasferimento d'ufficio (all. B) entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

3 bis. Il provveditore agli studi compilerà due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari e delle secondarie di I grado, l'altra i dirigenti della scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo.

4. Qualora l'interessato non produca entro il termine stabilito alcuna documentazione, lo stesso verrà inserito nella relativa graduatoria con zero punti.

5. In caso di parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

6. Le graduatorie dovranno essere pubblicate all'albo del provveditorato agli studi entro la data prevista dall'apposita O.M. sulla mobilità.

7. Gli interessati hanno la facoltà di produrre reclamo, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, allo stesso provveditore agli studi, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche, quindi invia copia delle predette graduatorie alle competenti direzioni generali unitamente agli eventuali reclami prodotti dagli interessati avverso dette graduatorie.

8. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la situazione di "perdente posto". In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per il trasferimento d'ufficio allegato "B". Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente alla domanda riportata nell'altra casella della predetta sezione.

9. I dirigenti di cui al precedente comma 8, ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dalla operazione di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola, vengono graduati, nel corso dei movimenti, in base alle precedenze previste nella lettera b) dell'art. 8 del presente contratto ed in base al punteggio di "perdente posto". Nel caso in cui il predetto provvedimento di dimensionamento riguardante più istituti determini la permanenza di due o più istituzioni scolastiche, l'assegnazione effettuata secondo i criteri di cui sopra tiene conto della precedente titolarità del dirigente scolastico non perdente posto, laddove il proprio istituto rimane sede di personale direttivo. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine espresso a domanda ovvero secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.

10. Il dirigente scolastico di cui al precedente comma 8, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella della sezione "E" del modulo domanda.

11. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, ma, in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di movimento emergano nuove posizioni di personale dirigente scolastico la cui scuola di titolarità è coinvolta in operazioni di dimensionamento della rete scolastica, i provveditori agli studi competenti compileranno nuove graduatorie o integreranno quelle già precedentemente pubblicate, le affiggeranno immediatamente all'albo, comunicheranno agli interessati la loro posizione e, riammettendoli nei termini, li inviteranno formalmente a presentare domanda di trasferimento ed, eventualmente, di passaggio entro cinque giorni dalla data della predetta notifica, domanda che dovrà essere redatta in conformità alle istruzioni contenute nel presente articolo. L'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

12. Il direttore o preside, qualora non abbia presentato domanda o non sia possibile il suo trasferimento e/o passaggio a domanda per le preferenze espresse, sarà trasferito d'ufficio secondo le modalità del successivo art. 13.

13. Il dirigente scolastico beneficiario della precedenza di cui alla lettera b) dell'art. 8, non dovrà essere inserito nella graduatoria provinciale dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.

- Art. 13 - Ordine delle operazioni -

1. Le operazioni di trasferimento e di passaggio saranno disposte nel seguente ordine:

- 1) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi indicati nella lettera a), punto 1 dell'art. 8;
- 2) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei direttori o presidi beneficiari della precedenza di cui alla lettera b) dell'art. 8 secondo l'ordine ivi indicato;
- 3) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune (1);

4) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi trasferiti d'ufficio in qualità di perdenti posto, nel comune da cui sono stati trasferiti d'ufficio nell'anno scolastico o negli anni scolastici precedenti di cui alla [lettera a\) punto 2 dell'art. 8](#);

5) trasferimenti d'ufficio nel comune dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse, beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#) secondo l'ordine ivi indicato;

6) trasferimenti d'ufficio nel comune dei direttori o presidi perdenti posto che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse;

7) trasferimenti d'ufficio in altro comune, nell'ambito della provincia, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 5), beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#) secondo l'ordine ivi indicato;

8) trasferimenti d'ufficio in altro comune, nell'ambito della provincia, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui al punto 6);

9) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in altro comune della provincia di appartenenza, beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#), secondo l'ordine ivi indicato;

10) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in altro comune della provincia di appartenenza, beneficiari della precedenza di cui alla [lettera c\) dell'art. 8](#);

11) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in altro comune della provincia di appartenenza (1);

12) trasferimenti d'ufficio nelle sedi della provincia di nuova istituzione, dei direttori o presidi titolari nella corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa) perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 5) e 7), beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#), secondo l'ordine ivi indicato;

13) trasferimenti d'ufficio nelle sedi della provincia di nuova istituzione, dei direttori o presidi titolari nella corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa) perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 6) e 8);

14) trasferimenti a domanda nelle sedi della provincia di nuova istituzione, dei direttori o presidi titolari nella corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa) beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#), secondo l'ordine ivi indicato;

15) trasferimenti a domanda nelle sedi della provincia di nuova istituzione, dei direttori o presidi titolari nella corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa);

Le predette operazioni 12, 13, 14, 15 si riferiscono al solo personale dirigente scolastico oggetto delle suddivisioni territoriali stabilite dai d. l.vi 6 marzo 1992 n.248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992 n. 254 e 30 aprile 1992 n. 277.

16) trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 5) e 7), beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#), secondo l'ordine ivi indicato. Pertanto, detto trasferimento d'ufficio in comune di altra provincia della regione del perdente posto non potrà avere luogo fino a quando esista la possibilità di trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia di appartenenza;

17) trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei direttori o presidi perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 6) e 8). Pertanto, detto trasferimento d'ufficio in comune di altra provincia della regione del perdente posto non potrà avere luogo fino a quando esista la possibilità di trasferimento d'ufficio nell'ambito della provincia di appartenenza;

18) passaggi di presidenza del personale dirigente scolastico soprannumerario non vedente, di cui al [primo comma dell'art. 6](#), nello stesso o in altro comune della provincia di appartenenza;

19) passaggi di presidenza del personale dirigente scolastico soprannumerario di cui al [primo comma dell'art. 6](#), nello stesso o in altro comune della provincia di appartenenza;

20) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comune di altra provincia rispetto a quella di appartenenza, beneficiari della precedenza di cui [alla lettera b\) dell'art. 8](#), secondo l'ordine ivi indicato;

21) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comune di altra provincia rispetto a quella di appartenenza, beneficiari della precedenza di cui alla [lettera c\) dell'art. 8](#);

22) trasferimento a domanda del personale dirigente scolastico in comune di altra provincia rispetto a quella di appartenenza di cui alla [lettera d\), art. 8](#);

23) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi in comuni di altra provincia rispetto a quella di appartenenza (1);

24) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi nominati su sedi provvisorie e di quelli nominati in ruolo con l'obbligo di raggiungere la sede all'inizio dell'anno scolastico successivo, beneficiari della precedenza di cui alla [lettera b\) dell'art. 8](#), secondo l'ordine ivi indicato;

25) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi nominati su sedi provvisorie e di quelli nominati in ruolo con l'obbligo di raggiungere la sede all'inizio dell'anno scolastico successivo, beneficiari della precedenza di cui alla [lettera c\) dell'art. 8](#);

26) trasferimenti a domanda dei direttori o presidi nominati su sedi provvisorie e di quelli nominati in ruolo con l'obbligo di raggiungere la sede all'inizio dell'anno scolastico successivo;

27) passaggi di presidenza dei presidi non vedenti;

28) passaggi di presidenza;

29) trasferimenti di durata annuale

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni sopra indicate, i movimenti verranno effettuati rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le preferenze espresse nel modulo domanda. In ogni caso la precedenza, a parità di punteggio, è determinata dall'età.

3. I trasferimenti d'ufficio indicati nei precedenti punti 5), 6), 7) e 8) saranno disposti, in analogia a quanto stabilito per il personale docente della scuola primaria e secondaria dal D.M. 3/2/1983, sulla base di apposite tabelle di viciniorità predeterminate dall'amministrazione.

4. I trasferimenti d'ufficio di cui ai precedenti punti 16) e 17) vengono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorità tra province (nell'ambito della stessa regione) già predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/88, partendo dalla provincia di titolarità. Nell'ambito della provincia così individuata il trasferimento sarà disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel B.U. delle scuole.

5. Il trasferimento dei presidi della scuola secondaria di II grado verso istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo, viene disposto secondo le seguenti modalità.

Inizialmente le operazioni di cui ai punti da 1) a 15) vengono disposti per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti comprendenti la propria tipologia di titolarità. Successivamente le stesse operazioni vengono disposte per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti non comprendenti la propria tipologia di titolarità.

Analogamente le operazioni di cui ai punti da 16) a 26) - con l'esclusione dei punti 18) e 19), attinenti a passaggi di presidenza - vengono disposte per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti comprendenti la propria tipologia di titolarità. Successivamente le stesse operazioni vengono disposte per i presidi che si muovono per trasferimento verso istituti non comprendenti la propria tipologia di titolarità.

(1) Il dirigente scolastico perdente posto concorre per le preferenze espresse nel modulo domanda senza alcun diritto di precedenza rispetto agli altri aspiranti non perdenti posto.

- Art. 14 - Personale trasferito d'ufficio per incompatibilità -

1. Il personale trasferito d'ufficio ai sensi dell'art.468 del d. l.vo n. 297/94 per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito.

2. Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.

- Art. 15 - Assegnazione di sede -

1. Il movimento dei direttori e dei presidi è preceduto dalla assegnazione di sede a:

A) direttori didattici che, compiendo con il 1 settembre dell'anno scolastico cui si riferisce il movimento, il quinquennio di assegnazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 della legge 2.12.1967, n. 1213, dichiarino, con apposita domanda, di voler cessare dall'attività stessa;

B) direttori didattici che, per cause a loro non imputabili, cessino prima del compimento del quinquennio dalla predetta assegnazione;

C) direttori didattici che cessano dalla destinazione all'estero nel caso in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 10 D.P.R. 23/1/1967, n. 215);

D) presidi che cessano dalla destinazione all'estero, nel caso in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 10 D.P.R. 23/1/1967, n. 215);

2. Ai fini dell'assegnazione della sede, gli interessati, tenendo conto delle rispettive disposizioni relative alla propria posizione, presenteranno domanda [entro il termine previsto per i trasferimenti](#) dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola direttamente alle competenti direzioni generali o ispettorato e per conoscenza al provveditore agli studi della provincia nella quale chiedono di essere assegnati.

- Art. 16 - Trasferimenti annuali -

1. I trasferimenti a domanda del personale dirigente scolastico previsti dall'art. 466 del d. l.vo 297/94, sono disciplinati dalle disposizioni che seguono.

2. I direttori didattici e i presidi di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, che ne facciano espressa richiesta nella domanda di trasferimento, sono ammessi alla procedura dei trasferimenti di durata annuale subordinatamente al non soddisfacimento della domanda di trasferimento definitivo o di passaggio.

3. Sono altresì ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i direttori e presidi che risultino trasferiti d'ufficio, perché perdenti posto, che abbiano partecipato al trasferimento a domanda e non siano stati soddisfatti.

4. È escluso dalla partecipazione alla procedura di trasferimento annuale il personale dirigente scolastico in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo o di esonero dal servizio di durata annuale, coincidente con l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento.

5. Il medesimo personale ha titolo comunque a partecipare al trasferimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.

6. Sono disponibili ai fini della procedura di trasferimento annuale i posti per il personale dirigente scolastico vacanti per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di trasferimento, in quanto i rispettivi titolari siano nella seguente posizione:

1 - collocamento fuori ruolo per destinazione all'estero che non comporti la perdita della titolarità del posto;

2 - collocamento fuori ruolo ad altro titolo che non comporti comunque la perdita della titolarità del posto;

3 - incarico di missione all'estero nei paesi in via di sviluppo;

4 - utilizzazione disposta ai sensi dell'art. 456 del d. l.vo n.297/94;

5 - comando previsto da leggi speciali;

6 - esonero sindacale;

7 - esonero dal servizio per incarico previsto dall'art. 453 del d. l.vo n. 297/94;

8 - esonero dal servizio per partecipazione a commissioni di concorso per l'assunzione di personale ispettivo, dirigente scolastico e docente;

9 - mantenimento in servizio, ad esaurimento dei compiti, previsto dall'art.458 del d. l.vo 297/94;

10 - esonero per accettazione di incarico d'insegnamento universitario;

11 - aspettativa per mandato parlamentare o mandato amministrativo che comporti esonero dal servizio.

7. Le predette posizioni saranno prese in considerazione ai fini del trasferimento annuale solo se derivanti da atti dispositivi adottati entro la data di scadenza del termine di acquisizione delle disponibilità di movimento secondo quanto stabilito dalla apposita O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

8. La sede annuale di trasferimento come sopra determinata è suscettibile, ovviamente, di variazione a seguito di eventuale trasferimento definitivo o di passaggio ottenuto dal titolare.

9. Sono altresì disponibili i posti di provenienza dei direttori e presidi che conseguano il trasferimento annuale.

10. I trasferimenti di durata annuale sono disposti successivamente ai trasferimenti definitivi e ai passaggi e secondo i medesimi criteri che presiedono a tali movimenti. L'ordine delle preferenze, puntuali o territoriali, e il numero complessivo delle stesse è quello indicato sul modulo domanda di trasferimento definitivo.

11. Il personale che consegue il trasferimento annuale conserva la titolarità della sede di provenienza cui risulta assegnato.

12. L'eventuale venir meno, della disponibilità iniziale che ha dato origine al trasferimento annuale non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati, e comporta la messa a disposizione del direttore o preside che cessa dalla posizione di comando, esonero, collocamento fuori ruolo ecc., e la sua utilizzazione in via prioritaria, in caso di disponibilità, su posto per il personale dirigente scolastico affidato ad incarico o reggenza.

13. Il trasferimento annuale già disposto è prorogato d'ufficio qualora la vacanza annuale che l'ha determinato si protragga anche per l'anno scolastico successivo a seguito di atto dispositivo adottato entro la data di scadenza del termine di acquisizione delle disponibilità di movimento.

14. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale, espressa nel modulo domanda, verrà esaminata soltanto nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio.

15. I beneficiari delle precedenzae previste per l'assistenza ai parenti handicappati, che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento, debbono presentare annualmente - in analogia a quanto avviene per il trasferimento definitivo condizionato - la documentazione richiesta dall'art. 8 del presente contratto, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

16. È ammessa la rinuncia alla proroga d'ufficio, purché venga presentata istanza entro lo stesso termine di presentazione della domanda di trasferimento, barrando l'apposita casella del modulo domanda. In tal caso il direttore o preside viene restituito al posto di titolarità.

17. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di passaggio o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini del trasferimento annuale, le preferenze territoriali (comune, distretto, provincia) nel cui ambito ricade la scuola o istituto per il quale il dirigente scolastico ha rinunciato alla proroga, nonché, ovviamente, le preferenze puntuali che ripropongono la scuola o istituto per il quale è stata espressa rinuncia alla proroga. Verranno invece considerate valide le preferenze puntuali espresse per altre scuole o istituti del comune, o del distretto, o della provincia.

18. L'eventuale conseguimento del trasferimento definitivo o del passaggio per l'anno scolastico per il quale avrebbe dovuto essere disposta la proroga d'ufficio, comporta l'automatico venir meno del provvedimento di proroga.

- Art. 17 - Scambio di sedi fra coniugi -

1. È consentito ai direttori e presidi, che siano coniugi, fare richiesta di scambio delle rispettive sedi di servizio, purché ne facciano domanda congiunta al competente provveditore che dispone lo scambio dopo le assegnazioni provvisorie e con provvedimento di durata annuale. Lo scambio viene disposto a titolo di utilizzazione e comporta la conservazione da parte degli interessati delle rispettive sedi di titolarità. Lo scambio è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso ordine di scuola (fra direttori didattici, fra presidi di scuole medie, fra presidi dell'ordine classico, fra presidi di istituti tecnici e professionali nell'ambito dei rispettivi tipi per i quali sono previsti concorsi distinti).

2. Nel caso che le sedi oggetto di scambio appartengano a province diverse, ciascun provveditore dispone la utilizzazione per la sede ricadente nel territorio di propria competenza, dopo aver stabilito le opportune intese e acquisito la domanda di scambio contenente l'adesione del coniuge interessato allo scambio medesimo. Lo scambio è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

- Art. 18 - Utilizzazione annuale del personale dirigente scolastico -

1. Il personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata, ai sensi del precedente articolo 13 punti 16) e 17), in un comune di una provincia diversa da quella di titolarità, può essere utilizzato a domanda prima delle operazioni di assegnazione provvisoria, su qualsiasi direzione didattica o presidenza comunque disponibile per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza o confinante. L'utilizzazione è consentita anche nei casi in cui il trasferimento d'ufficio sia avvenuto nell'ambito della provincia di titolarità.

2. Il provveditore agli studi destinatario della domanda di utilizzazione procederà a formulare le relative graduatorie sulla base del punteggio attribuito all'interessato ai sensi della tabella "B", relativa ai trasferimenti d'ufficio, allegata al presente accordo.

3. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

4. Il personale dirigente scolastico di cui al presente punto può essere utilizzato anche in scuole ed istituti di tipo, ordine e grado diverso, purché in possesso della relativa idoneità conseguita in un concorso direttivo o che abbia maturato, alla data di presentazione della domanda, i requisiti per poter partecipare ai relativi concorsi.

5. I direttori didattici e i presidi di scuola media possono essere utilizzati a domanda nella direzione di istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma. I presidi di istituti di istruzione secondaria di II grado possono essere utilizzati a domanda negli istituti comprensivi di diverso ordine e/o tipo di istruzione secondaria superiore a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma.

6. Rimangono ferme, inoltre, nell'ambito delle operazioni di utilizzazione, le precedenze a favore di particolari categorie di dirigenti previste dall'art. 8 del presente contratto.

7. Le utilizzazioni di cui al presente articolo saranno disposte al termine delle operazioni di nomina in ruolo.

- Art. 19 - Assegnazioni provvisorie -

1. Ai sensi dell'art. 475 del d. l.vo n. 297/94, il personale di cui al presente accordo che ha richiesto e non ottenuto il trasferimento, compreso quello annuale, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento, solo per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani, per gravi esigenze di salute del richiedente.

2. Può, altresì, chiedere l'assegnazione provvisoria il personale dirigente scolastico che non abbia chiesto il trasferimento, qualora sia sopraggiunto uno dei gravi motivi di cui al primo comma del presente articolo, da comprovarsi nelle dovute forme.

3. Parimenti, il predetto personale che abbia chiesto il trasferimento, sia che l'abbia ottenuto, sia che non l'abbia ottenuto, può chiedere l'assegnazione provvisoria anche a sedi diverse da quelle richieste per trasferimento, qualora sia sopraggiunto uno dei gravi motivi, di cui al primo comma del presente articolo, da comprovarsi nelle dovute forme, che giustifichi la richiesta di assegnazione provvisoria (es. trasferimento del coniuge successivo alla scadenza dei termini per la revoca della domanda di trasferimento, in sede diversa da quella richiesta per trasferimento).

4. Può, altresì, presentare domanda di assegnazione provvisoria il personale dirigente scolastico perdente posto che sia stato trasferito d'ufficio.

5. A norma del IV comma del citato art. 475, non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale dirigente scolastico di prima nomina.

6. Sono utilizzabili, per le assegnazioni provvisorie, tutti i posti comunque vacanti e sicuramente disponibili per l'intero anno scolastico.

7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

8. Il personale dirigente scolastico può chiedere l'assegnazione provvisoria anche per istituto di tipo diverso da quello di titolarità per i quali l'aspirante abbia i requisiti richiesti per il passaggio, a norma dell'art. 4 del presente contratto. In tal caso l'assegnazione provvisoria è disposta prioritariamente per lo stesso tipo di istituto di titolarità e solo in assenza di disponibilità per istituti per i quali è consentito il passaggio, per il quale dovrà essere documentato, comunque, il possesso dei requisiti relativi.

9. I direttori didattici e i presidi di scuola media possono essere assegnati a domanda nella direzione di istituzioni comprensive di scuola materna, elementare e media a prescindere dai requisiti previsti dal

precedente comma. I presidi di istituti di istruzione secondaria di II grado possono essere assegnati a domanda negli istituti comprensivi di diverso ordine e/o tipo di istruzione secondaria superiore a prescindere dai requisiti previsti dal precedente comma.

- Art. 20 - Graduatorie e precedenza -

1. Le assegnazioni provvisorie sono disposte sulla base di graduatorie, distinte per tipo di istituto, nelle quali saranno inseriti tutti i direttori didattici e presidi che hanno prodotto domanda di assegnazione provvisoria, tenendo conto dei punteggi loro spettanti ai sensi della allegata tabella di valutazione (allegato C) e tenendo presente altresì che deve essere data la precedenza, indipendentemente dal punteggio, alle seguenti categorie:

1) personale non vedente. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Lo stato di non vedente deve essere documentato con certificato medico;

2) portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella «A» annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648;

3) le categorie previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della citata legge 104/92, richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n.297/94, nonché il coniuge che assista l'altro coniuge handicappato;

4) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno al primo settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le assegnazioni provvisorie. L'età deve essere documentata con atto anagrafico o con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68. La nascita avvenuta dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e non oltre il 31 agosto può essere documentata entro tale data ai fini della precedenza;

5) personale dirigente scolastico che ha bisogno, per gravi motivi di salute, di particolari cure a carattere continuativo (ad es. dialisi nel caso di rene artificiale, cobalto terapia) praticabili solo nella sede richiesta;

6) personale dirigente scolastico trasferito d'ufficio o a domanda per soppressione di posto in altro comune. La precedenza spetta per l'anno scolastico nel quale è stato disposto il trasferimento e per il quinquennio successivo. Per il quinquennio successivo la precedenza spetta a condizione che il dirigente scolastico abbia prodotto, per ciascun anno, domanda di trasferimento anche per il comune di precedente titolarità. Se la preferenza per tale comune non è esprimibile dal personale dirigente scolastico per mancanza della relativa istituzione scolastica, la precedenza, limitatamente al quinquennio del disposto trasferimento d'ufficio, è valida per il comune con posti richiedibili più vicino a quello dal quale è stato trasferito per soppressione di posto, secondo le apposite tabelle di viciniorità. Per i dirigenti trasferiti d'ufficio o a domanda in quanto soprannumerari in comune di provincia diversa, la precedenza spetta per tutte le sedi disponibili nell'ambito della precedente provincia di titolarità;

7) dirigenti che siano coniugi conviventi di personale militare o personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza di cui alla legge 10/3/1987, n. 100 e legge 3/10/1987, n. 402. Dovrà essere prodotta la documentazione attestante il trasferimento d'autorità e la dichiarazione di convivenza da parte dell'interessato redatta ai sensi della legge 15/68.

A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Le graduatorie compilate come sopra saranno affisse all'albo del provveditorato agli studi, entro il primo luglio di ciascun anno. Il personale dirigente scolastico potrà presentare motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione, al provveditore agli studi che deciderà in merito, apportando eventuali rettifiche. I provvedimenti di assegnazione provvisoria adottati da parte dei provveditori agli studi sono atti definitivi e, pertanto, non impugnabili con ricorso gerarchico.

Titolo II Personale docente

- Art. 21 - Destinatari -

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale della scuola, ai docenti già titolari sui posti della dotazione organica provinciale della scuola materna, tutti in soprannumero sull'organico di diritto a seguito della soppressione dei posti DOP per effetto dell'entrata in vigore dell'organico funzionale di circolo previsto dall'art. 40 della l. 27/12/97 n. 449, a quelli trasferiti per compensazione nonché a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento e di passaggio contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva.

2. Ai fini dei trasferimenti i docenti trasferiti per compensazione e quelli nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede.

3. I predetti docenti, qualora non ottengano nessuno dei movimenti richiesti, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti e i passaggi con precedenza rispetto agli altri docenti aventi titolo all'immissione in ruolo con decorrenza all'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti.

4. Per effetto dell'istituzione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della scuola materna (ivi compresi i docenti di sostegno e di tipo posto speciale) assumeranno dal primo settembre 1999 la titolarità sul circolo didattico. Per realizzare tali finalità è necessario operare in due fasi:

1 - la mobilità per il 1999/2000 è indirizzata soltanto verso la titolarità su circolo;

2 - ai docenti della scuola materna, che dopo le operazioni di mobilità risultano ancora titolari su scuola, sarà attribuita la titolarità sul corrispondente circolo.

A tale principio fanno eccezione, come stabilito al successivo articolo, i docenti titolari di ruolo speciale su scuole speciali.

I docenti della scuola materna titolari nelle scuole aggregate alle scuole medie, attraverso le predette due fasi, acquisiscono la titolarità sull'organico funzionale assegnato alla scuola comprensiva per la scuola materna appartenente alla scuola comprensiva.

4 bis. Per effetto dell'applicazione dell'organico funzionale di circolo, i docenti della scuola elementare sono titolari sul circolo didattico (ivi compresi i docenti titolari su tipo posto speciale). A tale principio fanno eccezione i docenti titolari di ruolo speciale su scuole speciali, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione in età adulta, su posti attivati presso strutture ospedaliere, nonché su posti dell'organico dei plessi ubicati in comuni di montagna e in piccole isole, che non sono sede di circolo.

Nella scuola elementare per l'a.s. 1999/2000 i plessi ubicati in comuni di montagna e in piccole isole continuano ad essere sede di organico e dunque esprimibili ed assegnabili durante le operazioni di mobilità secondo i criteri descritti nel vigente C.C.N.D. sulla mobilità.

Dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 1999/2000 tutto il personale titolare su tali plessi acquisirà la titolarità sul corrispondente circolo didattico con decorrenza giuridica 1 settembre 1999, ma potrà comunque usufruire della precedenza assoluta in fase di assegnazione di sede sullo stesso plesso da parte del dirigente scolastico.

5. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare ai plessi ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le modalità di informazione e di esame previste dall'art. 9 del C.C.N.L.

5 bis. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola materna alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione alle scuole del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari su tali scuole, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le modalità di informazione e di esame previste dall'art. 9 del C.C.N.L.

6. I docenti di scuola materna, già titolari di organico sede nelle scuole del circolo, con l'acquisizione della titolarità sul circolo didattico, non sono individuati come perdenti posto ai fini delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 1999/2000.

Capo I

Determinazione delle disponibilità per i movimenti

- Art. 22 - Disposizioni generali sulle disponibilità per i movimenti -

1. Le disponibilità per i movimenti sono determinate dalle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate, a cura di ciascun provveditore, al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi i posti e le cattedre, ivi comprese quelle costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del d. l.vo n. 297/94 e i posti d'insegnamento che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dai provveditorati agli studi. Le cattedre ed i posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.

Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:

- 1) attività di sostegno;
- 2) corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta;
- 3) dotazioni organiche provinciali;
- 4) posti per l'insegnamento della lingua straniera appartenenti all'organico funzionale di circolo della scuola elementare;
- 5) posti attivati presso strutture ospedaliere (scuola elementare e media);
- 6) posti attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola elementare, per i quali esiste il ruolo speciale).

Per la scuola elementare, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale di circolo stabilito e valido per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso strutture ospedaliere, i posti dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e in comuni montani, che non sono sede di circolo, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

Per la scuola elementare i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell'organico funzionale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l'insegnamento della lingua straniera dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua straniera (1).

L'organico funzionale dei plessi aggregati a scuole medie è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo.

Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola materna sono utilizzabili i posti dell'organico funzionale, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l'anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell'organico funzionale, di sostegno e di tipo speciale, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L'organico funzionale delle sezioni aggregate a scuole medie è richiedibile mediante l'indicazione del codice al quale è assegnato l'organico funzionale medesimo.

Inoltre, ai fini del trasferimento provinciale, oltre ai posti di organico-sede e di dotazione organica provinciale (DOP) - con l'esclusione della scuola materna ed elementare - vacanti individuati nel precedente articolo sono disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo.

I docenti di scuola materna, già titolari sui posti di tipo comune, di sostegno e di tipo speciale dell'organico delle scuole appartenenti al circolo, che ottengono il trasferimento in altro circolo, incrementano la disponibilità dei posti dell'organico funzionale del circolo di titolarità; anche tale disponibilità è utilizzabile per le operazioni di mobilità.

Si può dar luogo a trasferimenti da fuori provincia ed a passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale e sulla dotazione organica provinciale (DOP); per la scuola materna si può dar luogo ai trasferimenti da fuori provincia ed ai passaggi solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda, che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti appartenenti alla soppressa dotazione organica provinciale.

3. Non sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei trasferimenti per compensazione e dei passaggi di ruolo disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti.

4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

5. Le cattedre di cui ai precedenti commi 4 e 5 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.

6. Non sono altresì disponibili i posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta funzionanti presso istituti di pena per adulti ovvero presso istituti penali minorili.

7. I titolari della classe di concorso A033 - Educazione tecnica possono richiedere il trasferimento su posti relativi all'istruzione ed alla formazione per l'età adulta, laddove sono attivati i centri permanenti previsti dall'O.M. n. 455 del 29/7/1997, previa indicazione della specifica preferenza.

(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa di lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso dei titoli accademici specifici; oppure d) certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

- Art. 23 - Scuola materna ed elementare -

1. Prima dei passaggi e dei trasferimenti interprovinciali, è da accantonare il numero dei posti necessario per l'assegnazione della sede definitiva a tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.

2. Gli accantonamenti di cui al presente articolo, per quanto riguarda la scuola materna, dovranno essere effettuati solo su posti dell'organico funzionale di circolo. Per la scuola elementare l'accantonamento dovrà essere effettuato sui posti dell'organico funzionale di circolo - con l'esclusione dei posti per l'insegnamento della lingua straniera, sui posti di tipo comune dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, e sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. La riserva e l'indisponibilità dei posti accantonati va riferita solo al numero di essi e non anche alla disponibilità delle sedi.

3. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, pur non alterando il numero dei posti globalmente accantonati, ne può variare la tipologia. Pertanto al termine dei movimenti, pur avendo effettuato accantonamenti solo sulla tipologia di posto comune, potranno di fatto risultare accantonati anche posti di tipologia diversa. Nel corso dei movimenti interprovinciali dovrà altresì tenersi conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, dovranno essere sistemate su posti di tipo comune. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, i provveditori agli studi potranno procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.

4. Qualora il numero dei posti da accantonare sia superiore al numero di posti di tipo comune inizialmente disponibili e, per la scuola elementare, dei posti dell'organico funzionale di circolo - con l'esclusione dei posti per l'insegnamento della lingua straniera, dei posti comuni dell'organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo e dei posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, non sarà consentito l'ingresso nella provincia su posto comune fino a quando, a seguito di eventuali trasferimenti in uscita dalla provincia medesima, non si venga a determinare una disponibilità positiva.

5. Il posto di tipo comune resosi vacante a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. speciale, sostegno, lingua straniera) eventualmente disposto nel corso della prima e seconda fase dei movimenti, non è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, vi siano posizioni di soprannumero su posto di tipologia comune.

6. Nella scuola materna i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo sono effettuabili sul 60% dei posti di organico disponibili (1), dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente primo comma del presente articolo, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio.

Per la scuola elementare i trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di ruolo sono effettuabili sul 60% dei posti di organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera, dei posti di organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, dei posti di sostegno e dei posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, disponibili (1) dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente primo comma del presente articolo, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio.

Ovviamente i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia vanno ad accrescere - fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione dei perdenti posto - i posti da destinare alla terza fase dei movimenti.

7. La rimanente aliquota del 40 % è destinata ai contratti a tempo indeterminato. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, si approssima all'unità superiore nel caso in cui la parte decimale sia superiore a 0.5.

8. Nella determinazione delle aliquote dei posti disponibili per la predetta ripartizione, viene dapprima fissata l'aliquota destinata complessivamente ai passaggi provinciali ed interprovinciali ed ai trasferimenti interprovinciali. I posti residuati dopo le operazioni di mobilità sia professionale che territoriale incrementano l'aliquota di posti da destinarsi a contratti a tempo indeterminato.

(1) La tipologia dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed ai passaggi dipenderà dalla qualità dei posti occupati nel corso dei trasferimenti provinciali.

- Art. 24 - Scuola secondaria di primo grado -

1. Ai fini del computo del numero massimo dei passaggi di cattedra e di ruolo e dei trasferimenti interprovinciali che possono essere effettuati per ogni singola provincia, e per ciascuna classe di concorso, dovranno essere effettuate le seguenti operazioni:

- dal numero complessivo delle cattedre curriculari, delle cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi funzionanti a tempo prolungato e dei posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta e dei posti di insegnamento di dotazione organica provinciale ripartiti in ciascuna provincia con le modalità e i criteri di cui all'apposito D.l., con l'esclusione dei posti costituiti con attività di sostegno, debbono essere detratti i seguenti valori:

A) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali;

B) totale dei docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva;

C) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 270/1982;

D) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).

2. I trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra e di ruolo sono effettuabili sul 60% dei posti di organico - compresi quelli della dotazione organica provinciale (DOP) - disponibili all'inizio dei movimenti stessi, dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti previsti dal precedente comma, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio. Ovviamente i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di cattedra in uscita vanno ad accrescere - fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione dei perdenti posto, nell'ordine:

- il numero dei posti destinati ai passaggi di cattedra provinciali;
- il numero dei posti destinati ai passaggi di ruolo provinciali;
- il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali;
- il numero dei posti destinati ai passaggi di cattedra interprovinciali;
- il numero dei posti destinati ai passaggi di ruolo interprovinciali.

3. Nel disporre i trasferimenti nell'ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e da altre province (nell'ambito delle tre tipologie di sostegno e dalle classi di concorso a sostegno), dovrà essere salvaguardato un numero di posti di sostegno necessario per assicurare l'assegnazione di sede definitiva ai docenti di sostegno in sede provvisoria che non abbiano ottenuto il trasferimento. Il numero massimo, per singola tipologia, dei posti di sostegno da attribuire per trasferimento a docenti che provengano da una classe di concorso di altra provincia, o che provengano dalla stessa o da altra tipologia di sostegno di altra provincia, è determinato, sempre limitatamente all'aliquota del 60% dei posti disponibili, secondo le modalità descritte nei precedenti commi.

4. La rimanente aliquota del 40% dei posti è destinata ai contratti a tempo indeterminato. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, si approssima all'unità superiore nel caso in cui la parte decimale sia superiore a 0.5.

5. Nella determinazione delle aliquote dei posti disponibili per la predetta ripartizione, viene dapprima fissata l'aliquota destinata complessivamente ai passaggi provinciali ed interprovinciali ed ai trasferimenti interprovinciali. I posti residuati dopo le operazioni di mobilità sia professionale che territoriale incrementano l'aliquota di posti da destinarsi a contratti a tempo indeterminato.

6. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare è utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.

7. Sui posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non è preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi di cattedra.

(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88. Qualora la riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità dell'anno di definizione dei ricorsi medesimi.

- Art. 25 - Scuola secondaria di secondo grado ed artistica -

1. Il numero dei posti vacanti e disponibili da destinare ai trasferimenti da fuori provincia ed ai passaggi è determinato, per ogni classe di concorso, dal numero complessivo delle cattedre, dei posti orario e posti DOP risultanti dall'organico di diritto provinciale, diminuiti del numero dei docenti di ruolo con sede definitiva, di quelli non di ruolo non licenziabili ai sensi della legge 270/82, di quelli di ruolo comunque in attesa di sede, e dopo aver completato le operazioni di trasferimento d'ufficio. Va, altresì, eventualmente accantonato il numero dei posti o cattedre appartenente al contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti, qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).

2. I trasferimenti interprovinciali ed i passaggi di cattedra e di ruolo sono effettuabili sul 60% dei posti di organico - compresi quelli della dotazione organica provinciale (DOP) - disponibili all'inizio dei movimenti stessi, dopo aver detratto il numero dei posti necessario per gli accantonamenti di cui al precedente comma del presente articolo, nonché quello necessario per l'attribuzione della sede al personale eventualmente in soprannumero da trasferire d'ufficio. Ovviamente i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia, dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo nell'ambito dei ruoli della scuola secondaria di secondo grado ed artistica, vanno ad accrescere - fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione dei perdenti posto - nell'ordine:

- il numero dei posti destinati ai passaggi di cattedra provinciali;
- il numero dei posti destinati ai passaggi di ruolo provinciali;
- il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali;
- il numero dei posti destinati ai passaggi di cattedra interprovinciali;
- il numero dei posti destinati ai passaggi di ruolo interprovinciali.

La rimanente aliquota del 40% dei posti vacanti e disponibili è destinata ai contratti a tempo indeterminato. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, si approssima all'unità superiore nel caso in cui la parte decimale sia superiore a 0.5.

3. Nella determinazione delle aliquote dei posti disponibili per la predetta ripartizione, viene dapprima fissata l'aliquota destinata complessivamente ai passaggi provinciali ed interprovinciali ed ai trasferimenti interprovinciali. I posti residuati dopo le operazioni di mobilità sia professionale che territoriale incrementano l'aliquota di posti da destinarsi ai contratti a tempo indeterminato.

4. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare è utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.

(1) Nel predetto contingente non va più compreso il numero di cattedre e posti accantonati, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88. Qualora la riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle disponibilità dell'anno di definizione dei ricorsi medesimi.

- Art. 26 - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti annuali -

1. Sono disponibili, ai fini del trasferimento annuale, le cattedre ed i posti di organico sede e, per la scuola elementare e materna, i posti dell'organico funzionale di circolo, lasciati di fatto vacanti da titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

A) utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 456 del d. l.vo n. 297/94;

B) comandi previsti da decreti delegati e da leggi speciali;

C) distacchi sindacali ai sensi del C.C.Q.N. del 7/8/98;

D) collocamento fuori ruolo per destinazione all'estero o ad altro titolo, che non comporti la perdita della titolarità;

E) esoneri per incarichi nei paesi in via di sviluppo;

F) esoneri dal servizio per incarichi previsti dall'art. 453 del d. l.vo n. 297/94;

G) esoneri per partecipazione a commissioni di concorsi presso l'amministrazione scolastica;

H) esoneri per incarichi di insegnamento universitario;

I) aspettative per mandato parlamentare o mandato amministrativo che comporti esonero dal servizio;

L) mantenimento ad esaurimento del personale, già comandato ex art. 79 D.P.R. 417/74, confermato dall'art. 63 comma 4 l. 270/82 e dell'art. 5 comma 14 del d. l.vo n. 35/93, attualmente recepito nell'art. 458 del d. l.vo n. 297/94.

2. Le predette posizioni determinano la disponibilità della sede per i trasferimenti annuali quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che tali posizioni non prevedano la perdita della titolarità della sede;

2) che siano stati adottati i relativi atti dispositivi prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento e cioè **nei termini stabiliti dall'O.M.** sulla mobilità del personale della scuola;

3) che abbiano una durata di almeno un anno scolastico.

3. Sono altresì disponibili, per il medesimo fine, i soli posti di organico sede di provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale, con l'eccezione della scuola elementare e materna, per le quali sono disponibili i posti dell'organico funzionale del circolo di provenienza dei docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale. Ovviamente i docenti di scuola elementare titolari dei plessi nelle piccole isole e nei comuni di montagna che non siano sede di circolo, trasferiti per un anno, rendono disponibili i posti sede del plesso di titolarità.

4. Ai soli fini dei trasferimenti interprovinciali - tranne il caso della scuola elementare e materna - sono disponibili anche i posti DOP, i cui titolari si trovino in una delle posizioni di stato indicate nel primo comma del presente articolo ovvero ottengano il trasferimento annuale.

5. Il numero dei posti reperiti ai sensi del presente articolo è totalmente disponibile, ai sensi dell'art. 466 del d. l.vo n. 297/94, per i trasferimenti annuali; pertanto su tali disponibilità non vengono operati gli accantonamenti previsti per i trasferimenti interprovinciali definitivi.

6. La sede determinata come disponibile, secondo i precedenti criteri, ai fini dei trasferimenti annuali, è suscettibile ovviamente di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo o passaggio ottenuto dal titolare.

Capo II

Attribuzione delle cattedre e dei posti

- Art. 27 - Modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti - Cattedre interne ed esterne

1. I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).

2. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato, anche per i docenti che non abbiano richiesto il tempo prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà automaticamente

assorbito in tale scuola anche se tale cattedra funzionerà totalmente o parzialmente con ore di insegnamento in classi a tempo prolungato.

3. Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.

4. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte del provveditore agli studi.

5. I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

6. Si avverte che le cattedre costituite su più scuole possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.

7. Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- A) le cattedre interne alle scuole;
- B) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
- C) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.

2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

A) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;

B) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;

C) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.

8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.

Posti nelle scuole medie

9. Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento è disposto per i tipi di posto richiesti (cattedre, posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta) nell'ordine indicato dal docente. Qualora invece il docente esprima la preferenza sintetica per un distretto che comprenda più comuni e chieda, nell'ordine, di essere assegnato prioritariamente ai posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, la destinazione a cattedre curriculari è privilegiata per quel comune per il quale sussista il diritto ad una particolare precedenza e/o ad un punteggio per ricongiungimento e/o per cure e assistenza.

10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai fini dell'assegnazione del tipo posto "cattedre", avviene secondo il seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola;**
- 2) cattedre orario esterne stessa sede;**
- 3) cattedre orario esterne fuori sede.**

Tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.

11. All'interno di ognuno dei precedenti sei punti al docente verrà assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.

12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.

13. Ai fini dell'assegnazione dei posti derivanti dai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta si procederà secondo quanto esposto nei due commi precedenti.

Suole medie con classi a tempo prolungato e/o con classi che attuano la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del d. l.vo n. 297/94

14. A puro titolo indicativo, al fine di fornire agli interessati informazioni utili per la compilazione delle domande di trasferimento, nel B.U. contenente l'elenco delle scuole medie sono evidenziate le scuole che si prevede attueranno, anche in una sola classe, il tempo prolungato e/o la sperimentazione.

Cattedre orario e corsi serali nella scuola di II grado

15. Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l'indicazione "serale" e del codice corrispondente al

corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, dovranno farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti saranno disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

16. Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, dovranno ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.

17. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, dovrà farne esplicita richiesta nella apposita casella della sezione E del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza.

18. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra verrà effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità: a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino; b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.

19. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto coloro che avranno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi potranno essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.

(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative alle due tipologie di cattedre orario, sarà considerata valida l'indicazione inerente a "cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi", in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti dello stesso comune.

- Art. 28 - Sezioni staccate, scuole coordinate e succursali -

1. Le sezioni staccate o scuole coordinate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni o scuole verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatto esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 15 (1).

2. I movimenti da sezioni staccate o da scuole coordinate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.

3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituto principale. L'assegnazione alle succursali verrà disposta secondo le modalità previste dal successivo comma 5.

4. I docenti, titolari negli istituti funzionanti con sezioni annesse, non caratterizzati autonomamente nel bollettino ufficiale delle scuole secondo quanto precisato nella nota (1) (es. istituto commerciale con annessa sezione per geometri, liceo classico con annessa sezione scientifica ecc.) che, nell'ambito dello stesso istituto, aspirano ad essere assegnati da una ad altra sezione, non debbono fare domanda di trasferimento secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni, ma debbono farne richiesta al preside. Parimenti, debbono fare richiesta al preside i docenti che desiderano passare da uno ad altro insegnamento della stessa classe di concorso che si sia reso disponibile nell'istituto di titolarità.

5. L'assegnazione alle sezioni e ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396 secondo comma lett. d) del d. l.vo n. 297/94.

(1) Sono da considerarsi sezioni staccate o scuole coordinate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle aggregate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto della razionalizzazione della rete scolastica. Le suddette scuole coordinate e sezioni staccate, sia site nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole con un asterisco posto a margine della dicitura "con sezione staccata in ..." "con scuola coordinata in ...".

Capo III Rientri e assegnazioni di sede

- Art. 29 - Rientro docenti scuola materna assegnati ad attività di tirocinio -

1. Gli insegnanti utilizzati nelle attività di tirocinio presso le scuole magistrali statali, ai sensi e con gli effetti della O.M. n. 215 del 22/7/1988 e della O.M. n. 61 del 22/2/94 che, (a seguito dell'esonero totale dal servizio sono privi della sede di titolarità) compiuto il quinquennio, cessino dalle predette attività, hanno diritto ad ottenere l'assegnazione di una sede definitiva, prima che siano effettuate le operazioni di trasferimento, nell'ambito della provincia di titolarità o in quella di servizio.

2. Ai fini dell'assegnazione in parola, gli interessati presenteranno apposita istanza al provveditore agli studi della provincia di titolarità o in quella di servizio - ove desiderino ottenere l'assegnazione della

sede definitiva nella provincia di servizio - entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento.

3. Nell'ipotesi in cui l'insegnante ottenga l'assegnazione della sede definitiva nella provincia di servizio, il provveditore agli studi di tale provincia dovrà darne tempestiva comunicazione a quello di precedente titolarità dell'interessato.

4. L'assegnazione dovrà essere disposta dal provveditore agli studi entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande di trasferimento.

5. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.

6. Le medesime disposizioni si applicano agli insegnanti che cessano dalla utilizzazione nel corso del quinquennio per cause loro non imputabili.

7. In attesa dell'assegnazione predetta, gli insegnanti vengono utilizzati in sede provvisoria nella provincia di titolarità o in quella di servizio tenendo conto della preferenza espressa dagli interessati.

8. Gli insegnanti che, invece, cessano dalla predetta utilizzazione nel corso del quinquennio per causa a loro imputabile devono presentare domanda di trasferimento e, in caso di mancato accoglimento della stessa, saranno destinati a sede definitiva nella provincia di titolarità su posti di risulta, dopo che siano state effettuate le operazioni dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo.

- Art. 30 - Docenti scuola elementare di cui alla legge 1213/1967 che cessano dall'assegnazione quinquennale -

1. Ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 della legge 2/12/1967, n. 1213, nella provincia del ruolo di provenienza, il movimento magistrale è preceduto dall'assegnazione definitiva di sede:

A) agli insegnanti che, compiendo con il 31 agosto dell'anno a cui si riferisce il movimento, il quinquennio di attività parascolastica svolta ai sensi della legge 1213 sopracitata, dichiarino, con apposita domanda prodotta entro il termine previsto, di voler cessare dall'attività stessa;

B) agli insegnanti che, per cause a loro non imputabili (ad esempio la soppressione del posto per contrazione delle classi dell'istituto magistrale cui sono stati assegnati), siano cessati prima del compimento del quinquennio dall'anzidetta assegnazione.

2. Ai fini dell'assegnazione della sede gli interessati presenteranno domanda entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

3. L'assegnazione della sede agli insegnanti di cui al presente articolo dovrà essere disposta dai provveditori agli studi entro 10 giorni dal termine di presentazione delle relative domande.

4. Fra più aspiranti alla stessa sede trovano applicazione i criteri dettati per tali assegnazioni di sede dal quarto comma dell'art. 6 della legge n. 1213 (assegnazione all'organico funzionale del circolo didattico, che comprende il plesso nel quale l'insegnante era titolare) e, subordinatamente, il punteggio a ciascuno assegnato in base alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità.

- Art. 31 - Restituzioni al ruolo di provenienza -

1. I docenti di scuola materna, elementare e di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero - compresi i corsi ex lege numero 153/1971 e le scuole europee - che vengono restituiti al ruolo di provenienza hanno diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano con priorità rispetto al movimento del personale docente, disciplinato dal presente contratto come previsto dall'art. 647 del d. l.vo 297/94. A tal fine tali assegnazioni dovranno essere disposte precedentemente ai trasferimenti e passaggi nei vari ordini di scuola.

2. Le assegnazioni saranno effettuate, tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati e secondo quanto specificatamente disposto dal citato art. 647 del d. l.vo n. 297/94, sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle rispettive operazioni di movimento nei vari ordini di scuola.

3. Il personale docente, di cui al precedente comma, nell'istanza di assegnazione di sede in territorio metropolitano dovrà indicare almeno tre sedi (comuni), anche appartenenti a province diverse, precisando le eventuali preferenze nell'ambito delle sedi prescelte. Nel caso in cui nessuna delle sedi indicate dagli aventi diritto sia disponibile, il ministero della pubblica istruzione procederà d'ufficio all'assegnazione di sede come previsto dal citato art. 647 del d. l.vo 297/94.

4. Ai docenti di scuola materna, elementare e di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica immessi in ruolo ai sensi del titolo II della legge n. 604 del 25.8.1982 e contestualmente collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 18 della medesima legge è assegnata la sede, nel territorio metropolitano, all'atto della restituzione al ruolo di provenienza, nel corso delle operazioni di trasferimento. A tal fine i predetti docenti devono presentare domanda per la provincia di gradimento entro il termine e secondo le modalità indicate nelle presenti disposizioni. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza sede definitiva e pertanto considerati come provenienti da fuori sede, rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede è disposta sui posti residuati nella provincia richiesta dopo le operazioni di mobilità e, in via subordinata nelle altre province della regione dopo le operazioni di mobilità.

5. I precedenti commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di tutti i docenti che, già titolari di sede in Italia, sono stati collocati fuori ruolo per la destinazione all'estero e hanno perso la titolarità per decorso triennio. La disposizione di cui al precedente comma 4 trova applicazione per i docenti che sono stati immessi in ruolo ai sensi del titolo II della legge n. 604/82, anche nel caso in cui gli stessi, al termine

del primo periodo di permanenza all'estero, sono stati ricollocati fuori ruolo secondo le procedure previste dall'art. 1 della citata legge n. 604/82.

- Art. 32 - Assegnazione della sede ai docenti restituiti al ruolo di provenienza dal collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministero della difesa -

1. Ai docenti di istruzione secondaria di 2 grado, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'art. 31 del R.D. 6.5.1923, n. 1054 presso la scuola militare "Nunziatella" di Napoli verrà assegnata la sede all'atto della restituzione al ruolo di provenienza. A tal fine le assegnazioni di sede da parte del provveditore dovranno essere disposte, tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati, sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle operazioni di movimento.

2. Nel caso in cui nessuna delle sedi indicate dagli aventi diritto sia disponibile, i predetti docenti otterranno la sede nel corso delle operazioni di trasferimento. A tal fine essi dovranno presentare domanda al provveditore agli studi di Napoli (o di Milano per i docenti della sede staccata) entro il termine e secondo le modalità indicate nella ordinanza sulla mobilità del personale della scuola.

3. Ai fini dei trasferimenti essi sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede. Pertanto partecipano, per le sedi della provincia richiesta, alla seconda fase dei trasferimenti.

4. Il servizio prestato presso la scuola militare "Nunziatella" di Napoli deve essere valutato come servizio prestato nel ruolo di appartenenza ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al titolo 1, lettera a) e c) della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda.

5. Ai predetti docenti, qualora non ottengano la sede nel corso dei trasferimenti, sarà assegnata la sede sui posti residuati dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto ai docenti senza sede definitiva.

**Capo IV
Sequenza delle operazioni**

- Art. 33 - Fasi dei trasferimenti e dei passaggi -

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

I - fase comunale dei trasferimenti;

II - fase provinciale dei trasferimenti;

III - fase della mobilità professionale e territoriale.

Per i circoli didattici che comprendono plessi elementari o scuole materne ubicate in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione didattica. Per la scuola elementare il movimento tra plessi elementari è consentito solo per i posti di organico dei plessi ubicati in piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo, delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere. Nella materna il movimento tra le scuole è consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali.

I fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso, istituto o comune di precedente titolarità. Analogamente i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ovvero a posti delle dotazioni organiche provinciali (DOP) - con l'esclusione della scuola elementare e materna - e viceversa, nell'ambito della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta nell'ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede.

III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o posti della propria provincia di titolarità, ivi compresi i posti della DOP - con l'esclusione della scuola elementare e materna; trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.

- Art. 34 - Effettuazione della prima fase -

1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta su distretto compreso o coincidente con il comune. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A1) trasferimenti a domanda tra i posti dell'organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo di titolarità.

A2) trasferimento a domanda condizionata dei docenti perdenti posto su plessi ubicati in piccole isole o comuni di montagna verso l'organico funzionale del circolo sul quale insiste il plesso di titolarità. (7)

A) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal successivo [art. 47 comma 1, lettera a \(2\)](#), nonché, limitatamente alla

scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 47, lett. c;

B) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell'ambito dello stesso istituto e viceversa;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti privi della vista;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti handicappati di cui all'art. 21 della l. 104/92 e dei docenti emodializzati di cui all'art. 61 della l. 270/82;

E0) trasferimenti a domanda dei docenti elementari utilizzati nell'anno in corso quali specialisti per l'insegnamento della lingua straniera limitatamente al circolo di utilizzazione;

E) trasferimenti, a domanda, dei docenti di cui all'art. 33 della l.104/92;

F) trasferimenti a domanda in sede (3);

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5);

H) trasferimenti, d'ufficio, nell'ambito del comune di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.

2. Per ciascuna delle predette operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. Per l'operazione di cui al precedente punto h), il punteggio considerato ai fini del trasferimento d'ufficio è quello attribuito dai presidi o dai direttori didattici in sede di formulazione della graduatoria, compilata in base alle relative disposizioni della O.M. sulla mobilità del personale docente. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dall'età.

3. Gli insegnanti elementari che siano stati utilizzati, per l'ultimo triennio comprensivo dell'anno in corso, su posti istituiti per attività di sostegno hanno la precedenza limitatamente al circolo di utilizzazione, per i posti di sostegno per i quali possiedono il corrispondente titolo di specializzazione. Il trasferimento in tal modo disposto comporta l'obbligo di permanenza quinquennale. Ovviamente nell'apposita sezione del modulo-domanda va altresì espressa l'indicazione di preferenza relativa o comprensiva del circolo (6) per il quale si ha diritto alla precedenza.

(1) Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto di una delle operazioni di razionalizzazione ovvero di dimensionamento della rete scolastica di cui al successivo art. 47, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda. I docenti di scuola elementare possono esprimere la preferenza per plesso solo nel caso in cui il plesso di precedente titolarità sia ubicato in piccola isola o in comune di montagna, che non sia sede di circolo didattico ovvero in scuole speciali. Per quanto riguarda la richiesta di rientro nel circolo, la precedenza è riferita, ovviamente, a quello comprendente il plesso o la scuola materna di precedente titolarità e la relativa preferenza deve essere espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede il circolo e, per la scuola materna, del codice e della dizione del circolo sede dell'organico funzionale della scuola materna.

(2) La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'aspirante risulta soprannumerario.

(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

(4) In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

(5) Per i docenti di scuola elementare o materna trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola materna di precedente titolarità.

(6) Si ricorda che i posti di sostegno della scuola elementare fanno parte dell'organico di circolo e che la relativa preferenza va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede il circolo.

(7) Il codice del plesso sede di circolo deve essere espresso puntualmente tra le preferenze della domanda. Tale preferenza sarà trattata nell'ordine in cui è stata espressa.

- Art. 35 - Effettuazione della seconda fase -

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per

l'istruzione e la formazione dell'età adulta su distretto comprendente più comuni. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A) trasferimenti a domanda dei docenti della scuola secondaria di primo grado trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari nei centri territoriali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta funzionanti in distretti comprendenti più comuni; la precedenza opera sulle disponibilità di cattedre funzionanti nei comuni compresi nello stesso distretto.

B) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell'organico sede che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti privi della vista;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti handicappati di cui all'art. 21 della l. 104/92 e dei docenti emodializzati di cui all'art. 61 della l. 270/82;

E) trasferimenti, a domanda, dei docenti di cui all'art. 33 della l. 104/92;

F) per la sola scuola elementare trasferimenti a domanda degli insegnanti di cui all'art. 3 del R.D. 27 agosto 1932, n. 1127 e dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi della l. 100/87;

H) per la sola scuola elementare trasferimenti a domanda degli insegnanti di cui al quinto comma dell'art. 6 della legge 2/12/1967, n. 1213 (limitatamente al comune nel quale erano titolari) per un periodo di anni quanti sono stati quelli della assegnazione;

I) per la sola scuola elementare trasferimenti a domanda degli insegnanti appartenenti al ruolo della provincia, anche se non ancora assegnati ad una sede definitiva, che siano stati utilizzati per l'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso, in attività di sostegno, limitatamente al circolo di utilizzazione, per i posti di sostegno, per i quali possiedono il corrispondente titolo di specializzazione. Il trasferimento in tal modo disposto comporta l'obbligo di permanenza quinquennale. Possono usufruire del diritto di precedenza di cui alla presente lettera i) tanti insegnanti quanti sono i posti per cui spetta;

L) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari del contingente delle DOP, i docenti già appartenenti alla DOP della scuola materna ed i docenti privi della sede), che non usufruiscono di alcuna precedenza (1);

M) trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (DOP) ed i docenti già appartenenti alla DOP della scuola materna, che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedente operazione.

Per la scuola secondaria di primo grado, nell'ambito delle operazioni di cui ai punti c, d, e, g, I, sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, senza distinzione tra fase comunale ed intercomunale. Il trasferimento da posto di sostegno a classe di concorso non può essere disposto qualora nella classe di concorso richiesta vi siano - a livello provinciale - situazioni di esubero o, comunque, quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero dei posti in organico.

N) trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno della scuola secondaria di primo grado nell'ambito della provincia, dei docenti assegnati a sede provvisoria sui posti di sostegno e dei docenti provenienti dalle classi di concorso, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale.

Per il solo personale docente interessato dalle suddivisioni territoriali stabilite dai d. l. vi 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992 n. 254 e 30 aprile 1992 n. 277 e che richieda il trasferimento nelle sedi della provincia di nuova istituzione dalla corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa), sono previste altresì le seguenti operazioni:

O) trasferimenti a domanda, nelle sedi della provincia di nuova istituzione dei docenti titolari nella corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa) trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nel plesso (2), circolo, scuola o istituto di precedente titolarità;

P) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità;

Q) trasferimenti a domanda dei docenti della scuola secondaria di primo grado trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta funzionanti in distretti comprendenti più comuni;

R) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nella provincia di precedente titolarità;

S) trasferimenti, a domanda, dei docenti privi della vista;

T) trasferimenti, a domanda, dei docenti handicappati di cui all'art. 21 della l. 104/92 e dei docenti emodializzati di cui all'art. 61 della l. 270/82;

U) trasferimenti, a domanda, dei docenti di cui all'art. 33 della l. 104/92;

V) trasferimenti, a domanda, dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi della l. 100/87;

Z) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

2. Nell'ambito di ciascuna delle predette operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai presidi o dai direttori didattici (o, per i titolari su DOP, dai provveditori) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in

base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

3. Nei trasferimenti alle scuole pluriclassi di cui all'art. 2 della legge 1/3/1957, n. 90, è data la precedenza a parità di punteggio all'aspirante che risiede effettivamente, con iscrizione anagrafica, nel comune nel quale funzionano le scuole medesime. Ai fini della precedenza l'aspirante deve produrre certificato di residenza (3) **o una dichiarazione personale sostitutiva del certificato medesimo ai sensi della legge 15/68.**

(1) In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

(2) Ovviamente nella apposita sezione del modulo-domanda va espressa almeno una preferenza che sia compresa o coincidente con il comune o il plesso per il quale si ha diritto alla precedenza.

- Art. 36 - Effettuazione della terza fase -

1. La terza fase del movimento concerne i passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in provincia (mobilità professionale) ed i trasferimenti dei docenti titolari in altra provincia (mobilità territoriale). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

- A) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia privi della vista;
 - B) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia privi della vista;
 - C) trasferimenti interprovinciali dei docenti privi della vista;
 - D) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
 - E) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie;
 - F) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
 - G) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare;
 - H) trasferimenti interprovinciali dei docenti handicappati di cui all'art. 21 della l. 104/92 e dei docenti emodializzati di cui all'art. 61 della l. 270/82;
 - I) trasferimenti interprovinciali dei docenti di cui all'art. 33 della l. 104/92;
 - L) per la sola scuola elementare trasferimenti interprovinciali degli insegnanti di cui all'art. 3 del R.D. 27 agosto 1932, n. 1127 e dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606;
 - M) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi della l. 100/87;
 - N) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie;
 - O) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza conseguente alla riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite (art. 7 comma 1 del D.P.C.M. n. 770/94);
 - P) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;
 - Q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
 - R) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
 - S) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia privi della vista;
 - T) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
 - U) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie;
 - V) passaggi di cattedra interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza;
 - W) passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia privi della vista;
 - X) passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
 - Y) passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola materna ed elementare;
 - Z) passaggi di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.
2. I passaggi di cattedra e di ruolo dei titolari provenienti da classi di concorso soprannumerarie, di cui ai punti e), g), u) ed y), nonché i trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da province/classi di concorso soprannumerarie, di cui al punto n) - che sono disposti prioritariamente rispetto ai corrispondenti movimenti dei provenienti da classi di concorso non soprannumerarie - sono effettuati nel limite numerico pari alle situazioni di soprannumerarietà inizialmente accertate. La precedenza in questione viene, pertanto, attribuita soltanto ad un numero di docenti pari al predetto limite numerico e collocati utilmente in graduatoria con il punteggio massimo loro attribuibile.

I passaggi tra i ruoli diversi della scuola elementare precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

3. Nei trasferimenti alle scuole pluriclassi di cui all'art.2 della legge 1/3/1957, n. 90, è data la precedenza a parità di punteggio all'aspirante che risiede effettivamente, con iscrizione anagrafica, nel comune nel quale funzionano le scuole medesime. Ai fini della precedenza l'aspirante deve produrre certificato di residenza **o una dichiarazione personale sostitutiva del certificato medesimo ai sensi della legge 15/68.**

4. Nell'ambito di ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dall'età.

5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di primo grado su classi di concorso è disposto con priorità rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno è disposto manualmente dai provveditori agli studi competenti dopo l'effettuazione delle procedure automatizzate.

6. Concluse tutte le predette operazioni si procederà all'effettuazione dei trasferimenti per compensazione in base alle relative disposizioni previste dal presente contratto.

7. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione e dai docenti che ottengono il trasferimento per compensazione non sono disponibili per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo.

8. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogamente sono contestuali le istanze di trasferimento interprovinciale su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di quelli titolari sulle classi di concorso.

- Art. 37 - Trasferimenti per compensazione -

1. Il trasferimento per compensazione può essere richiesto per una sola provincia e in subordine a tutti gli altri movimenti richiesti (trasferimento, passaggio di cattedra e di ruolo). Il conseguimento del trasferimento per compensazione prevale tuttavia sul trasferimento d'ufficio di docente soprannumerario e sul trasferimento a domanda provinciale eventualmente già disposto.

2. Relativamente la scuola secondaria di I e II grado la richiesta di trasferimento per compensazione sarà presa in considerazione solo se l'interessato ha espresso, per la stessa provincia richiesta per compensazione, la preferenza sintetica relativa alla provincia e quella relativa alle dotazioni organiche provinciali e se ha dichiarato nell'apposita sezione del modulo-domanda di accettare il trasferimento per qualsiasi tipo di cattedra (es. orario esterna, ecc.) e tipologia di posto (es. corsi serali, istruzione e formazione dell'età adulta, ecc.).

3. Tali trasferimenti non comportano variazione del numero complessivo dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti nell'ambito di ciascuna provincia.

4. Gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento per compensazione non possono partecipare alle assegnazioni provvisorie di sede.

5. Le sedi lasciate vacanti dagli insegnanti trasferiti per compensazione sono utilizzate per gli adempimenti il cui effetto è limitato all'anno scolastico per cui è stato disposto il trasferimento per compensazione e saranno disponibili per i normali trasferimenti relativi all'anno scolastico successivo.

6. I docenti trasferiti per compensazione saranno assegnati - per l'anno scolastico per il quale è disposto il trasferimento - dai provveditori agli studi a sedi provvisorie nell'ambito delle operazioni attinenti all'organico di fatto. I medesimi dovranno presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per l'anno scolastico successivo. Qualora non ottengano nessuno dei movimenti richiesti, essi saranno assegnati a sede definitiva, su posti residuati dopo i movimenti medesimi.

7. In sede di valutazione del punteggio si applicano i criteri indicati per le dotazioni organiche provinciali

8. Tali trasferimenti sono disposti secondo l'ordine di graduatorie degli aspiranti formulate per ciascuna provincia ed hanno luogo dopo la effettuazione dei trasferimenti interprovinciali su sede e dei passaggi. Essi sono pubblicati all'albo del provveditorato nelle stesse date stabilite per gli altri tipi di movimento.

9. Resta fermo, ovviamente, per i docenti di educazione tecnica ed educazione fisica della scuola media il diritto di ottenere, senza che ciò comporti variazioni d'organico, il trasferimento interprovinciale per compensazione.

- Art. 38 - Ordine delle operazioni nei trasferimenti annuali -

1. I trasferimenti annuali sono disposti successivamente ai movimenti definitivi. L'ordine delle operazioni inerenti al trasferimento annuale è il seguente:

- proroghe d'ufficio dei trasferimenti annuali disposti l'anno precedente (o prorogati l'anno precedente),
- nuovi trasferimenti annuali.

2. Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguente ad un atto dispositivo emanato nei termini previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale docente.

3. **In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il docente che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità prevale chi precede per età. Per la scuola materna la proroga del trasferimento annuale è disposta per posti dell'organico funzionale del circolo didattico a cui appartiene la scuola dove l'aspirante ha maturato il diritto alla proroga. In caso di concorrenza di più aspiranti sullo stesso organico funzionale di circolo, indipendentemente dalla scuola di origine, prevale il docente che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto il docente che a suo tempo ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.**

4. I beneficiari delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati, che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente - in analogia a quanto avviene per il trasferimento definitivo condizionato - la documentazione richiesta dall'art. 21 del presente contratto, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

5. Qualora, nel corso dei trasferimenti annuali, concorrano per il medesimo posto o cattedra un avente diritto alla proroga ed un perdente posto (ovvero un ex perdente posto) aspiranti al movimento annuale sulla scuola, prevale l'interesse alla proroga.

6. I nuovi trasferimenti annuali sono disposti secondo i medesimi criteri fissati per i trasferimenti a domanda definitivi. Le precedenze e i punteggi attribuiti sono gli stessi di quelli considerati nei predetti trasferimenti definitivi.

7. Con il trasferimento annuale possono essere richieste soltanto le stesse sedi e le relative tipologie di posto espresse nella domanda di trasferimento definitivo. Al docente soprannumerario che abbia prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata, qualora si renda disponibile per un anno un posto nella scuola di titolarità, sarà assegnato con precedenza assoluta il posto predetto per trasferimento annuale.

8. Ai fini dell'utilizzo del personale docente di educazione tecnica ed educazione fisica della scuola media soprannumerario sui posti rimasti disponibili per un anno, non verranno effettuati i trasferimenti annuali interprovinciali per le rispettive classi di concorso nelle province ove esistono situazioni di esubero sul relativo organico di diritto alla data di effettuazione dei movimenti definitivi.

Capo V Valutazione dei titoli e delle esigenze

- Art. 39 - Anzianità di servizio -

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del punto I delle tabelle di valutazione allegata alle presenti disposizioni, deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale (1), ovvero con certificato di servizio.

2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera a) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera b), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituzione in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera a) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

3. L'anzianità di cui alla lettera b) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare, l'anzianità di cui alla lettera b) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, (2) nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del d. l.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. In particolare per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche). La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi) (quindi un anno eccedente i primi quattro equivale ad un servizio di 8 mesi, due anni eccedenti i primi quattro equivalgono ad un servizio di 1 anno e 4 mesi, etc.). Pertanto le frazioni di servizio pre-ruolo riconosciuto o

riconoscibile saranno valutate nella misura di punti 1 e 2 per un periodo rispettivamente pari o superiore a 4 o ad 8 mesi (ad es. il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo: 5 anni x 3 punti = 15 punti + 1 punto per i 4 mesi eccedenti il 5 anno riconosciuto o riconoscibile). Allo stesso risultato si perviene con il seguente procedimento: primi 4 anni = 4 x 3 = 12 punti due terzi dei rimanenti = $\frac{2}{3} \times 2 \text{ anni} \times 3 \text{ punti} = 4$ punti quindi: 12 + 4 = 16 punti.

4. Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se, alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

5. Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera b) del punto i) della tabella di valutazione è integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera b1) delle stesse tabelle.

6. Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni (che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) somma a 20 punti e non a 24.

7. Per la scuola elementare il servizio di ruolo effettivamente prestato per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992/93 dà diritto ad una valutazione aggiuntiva secondo le annesse tabelle. Il punteggio va attribuito anche ai docenti già appartenenti alla dotazione organica provinciale (DOP) che hanno prestato servizio per l'insegnamento della lingua straniera, con riferimento al plesso o ai plessi di assegnazione.

8. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e b) del punto i) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

9. Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del d. l.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (lettera a) e lettera b) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo i) delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola ovvero nella stessa sede (lettera c) e d) del titolo i) delle tabelle di valutazione).

10. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera c, del titolo i) della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale .

11. Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità (3). Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario delle precedenza di cui all'art. 42 comma primo.

12. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Il personale trasferito, in quanto soprannumerario per soppressione di posto, conserva, per un quinquennio, a domanda, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità, nella scuola di precedente titolarità (4). Pertanto non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio

successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. **Similmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica descritte nel successivo articolo 47, abbia modificato la propria titolarità.**

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l'attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell'istituto, sia per il trasferimento d'ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 42 del C.C.N.D. - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

Nota bene: la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del d. l.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del d. l. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del d. l.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

13. La continuità del servizio prestato nella scuola o nella sede di attuale titolarità (titolo primo delle tabelle di valutazione dei trasferimenti di ufficio) deve essere attestata, dai docenti in soprannumero, con apposita dichiarazione conforme al predetto modello allegato all'O.M.; per l'attribuzione dei punteggi in questione valgono le precisazioni di cui ai due commi precedenti.

14. Il punteggio di cui alla lettera d) del titolo i) delle tabelle di valutazione dei trasferimenti d'ufficio non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera c).

15. Il raddoppio del punteggio previsto dalla nota 4 delle anzidette tabelle spetta, limitatamente alla sola scuola elementare, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuole di montagna, istituite ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90.

16. Il raddoppio del punteggio previsto dalla nota 1 e 4 delle anzidette tabelle spetta, per ogni anno di insegnamento nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, purché prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione.

17. Nel computo del servizio valutabile ai sensi del presente articolo non deve essere considerato l'anno scolastico in corso.

18. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni non conformi al modello suddetto o documentazioni sostitutive.

(1) Non è valutabile il beneficio di cui all'art. 1 della legge 24.5.1970, n. 336.

(2) Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per i docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta), ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

(4) Tale diritto è subordinato all'aver manifestato in ogni anno del quinquennio l'interesse a rientrare nella scuola di precedente titolarità. Ove detta scuola sia stata soppressa e non vi siano nel comune altre istituzioni scolastiche richiedibili, gli interessati potranno indicare, ai medesimi fini, il comune più vicino, con posti disponibili, secondo la tabella di viciniorità. Qualora più aventi diritto aspirino al rientro nella stessa scuola, verrà, ovviamente, rispettato l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico in cui i docenti siano stati trasferiti come soprannumerari. Per la scuola elementare, a meno che non si tratti di scuola speciale o di plesso ubicato in piccola isola e in comune di montagna, il diritto al rientro nel plesso di precedente titolarità è esteso al circolo a cui il plesso medesimo appartiene. **Nella scuola materna il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità è esteso al circolo a cui la scuola medesima appartiene.**

- Art. 40 - Esigenze di famiglia -

1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento o una dichiarazione personale sostitutiva del certificato medesimo ai sensi della legge 15/68. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno 3 mesi [alla data indicata sull'O.M.](#) relativa alla mobilità del personale docente (vedere nota 7 tabelle di valutazione).

Nel caso in cui nel comune di residenza della persona a cui si richiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente) il punteggio di ricongiungimento sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese tra le preferenze espresse. In tale ipotesi il docente deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione del comune più vicino in cui esistano tali istituzioni.

Nell'eventualità in cui il docente non provveda ad indicare il comune più vicino, ma si limiti ad indicare il comune di residenza del familiare in cui non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili, sarà cura dell'ufficio competente del provveditorato agli studi apportare la variazione.

Tale variazione a cura dell'ufficio sarà ugualmente apportata nel caso si verifichi difformità tra il comune indicato dal docente quale viciniore e quello riportato dalle tabelle di viciniorità.

2. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

3. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra esclude l'attribuzione del punteggio.

4. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei 3 mesi antecedenti [alla data di pubblicazione della O.M.](#) sulla mobilità del personale docente. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

5. Nei trasferimenti nell'ambito della sede non si valutano le esigenze di famiglia.

6. Analogamente non si valutano le esigenze di famiglia per i passaggi di cattedra e di ruolo.

7. Per i trasferimenti sui posti delle dotazioni organiche provinciali e sui posti delle dotazioni organiche di sostegno nell'ambito della provincia non si valutano le esigenze di famiglia di cui ai punti a) e d) del titolo II delle tabelle di valutazione.

8. Per i trasferimenti sui posti delle dotazioni organiche provinciali e sui posti delle dotazioni organiche di sostegno dei docenti provenienti da altra provincia si prendono in considerazione tutti i titoli previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti da fuori sede, ivi comprese tutte le esigenze di famiglia di cui al titolo II delle tabelle di valutazione. Si precisa che le esigenze di famiglia di cui ai punti a) e d) possono riferirsi a qualunque comune delle province per le quali è stato chiesto il trasferimento sui posti in questione e i relativi punteggi si cumulano anche se le esigenze sono riferite a comuni diversi, purché nella stessa provincia.

9. Per i docenti della scuola materna ed elementare che richiedono il trasferimento sui posti di sostegno o sui posti dell'organico funzionale di circolo, le esigenze di famiglia, di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II delle tabelle di valutazione, sono prese in considerazione se il comune dove esistono tali esigenze risulta compreso nel circolo.

Capo VI Precedenze

- Art. 41 - Precedenze ex art. 483 del d. l.vo 297/94, ex l. 104/92, ed ex art. 61 l. 270/82 -

1. A norma dell'art. 483 del d. l.vo 297/94 i docenti privi di vista hanno titolo alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda in ciascuna fase dei trasferimenti, definitivi e annuali, nei passaggi di cattedra, nei passaggi di ruolo e nelle assegnazioni provvisorie, relativamente al movimento, interprovinciale, intercomunale e comunale. In relazione al disposto dell'art. 21 comma 2 della legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n. 297/94 i docenti handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e i docenti emodializzati ex art. 61 della legge n. 270/82, hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, in ciascuna fase dei trasferimenti, alla precedenza assoluta per preferenze espresse nel modulo domanda. In relazione al disposto dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n. 297/94, i genitori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità, di cui al comma 6, hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale. I soggetti di cui ai commi 5 e 7 del citato art. 33 legge 104/92 possono usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui sono effettivamente conviventi con l'handicappato, a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il relativo comune di convivenza oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, che in ogni caso deve essere espresso dopo le singole preferenze; analoga disposizione vale anche per i soggetti di cui al comma 6 del citato art. 33, relativamente al comune di residenza. Alle

medesime condizioni la precedenza vale anche per i comuni di un'altra provincia, che sia confinante con quella di domicilio, richiesta immediatamente dopo la predetta provincia. (1) È riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza (coniuge o, in mancanza, genitori o figli) abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Il personale di cui al precedente comma non deve essere inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (es. soppressione scuola, ecc.).

3. Per fruire di tali precedenze i docenti dovranno contrassegnare le apposite caselle del modulo domanda ed allegarvi i documenti previsti dal successivo comma 4 del presente articolo. Le precedenze di cui ai citati commi non si cumulano tra di loro ed in caso di concorrenza tra più aventi diritto a precedenze anche diverse si fa riferimento al punteggio e, in caso di ulteriore parità, all'età.

4. L'attribuzione delle precedenze di cui alla l. 104/92 è effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla domanda. Il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione. Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le unità sanitarie locali, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d. l. 27.8.1993 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie locali. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro dieci giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato oltre alla situazione di handicap anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10.8.1950 n. 648 riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte. Per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6 nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap. Per le persone handicappate assistite dalle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92. Il genitore anche adottivo, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

Debbono, altresì, essere comprovate sia a) l'assistenza continuativa sia b) la convivenza con la persona handicappata:

A) lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato è comprovata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge 15/68

È necessario, inoltre, che, venga dimostrato dall'interessato - con esclusione di coniuge o genitori, anche adottivi, della persona handicappata in situazione di gravità - mediante certificato di stato di famiglia o mediante autocertificazione, che non vi sono altri conviventi con l'handicappato parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato; pertanto il richiedente la precedenza dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta, ai sensi della l. 15/68, in conformità al fac-simile riportato nella nota (2).

B) per convivenza anagrafica, al fine di beneficiare delle precedenze nelle operazioni di mobilità territoriale, derivanti dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 occorre che, al momento della presentazione della domanda di trasferimento o al momento dell'individuazione del soprannumero, esista una effettiva convivenza con la persona handicappata bisognosa di assistenza. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione e non solo nello stesso comune, il personale interessato dovrà comprovare tale effettiva convivenza mediante presentazione dello stato di famiglia o certificato di residenza dal quale si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap. Tale certificazione ai sensi della legge 15/68 potrà essere sostituita da una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui la coabitazione non risulti dagli atti anagrafici del comune la dichiarazione personale di convivenza dovrà essere conforme al modello riportato nella nota (3) da documentare con certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 223/89. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alla domanda di

trasferimento. Sarà cura degli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio della precedenza, risultino le attestazioni sopra richieste. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92, i medesimi hanno l'obbligo di comunicare agli uffici dell'amministrazione scolastica provinciale la cessazione delle condizioni relative all'handicap entro i relativi termini di inizio delle operazioni di mobilità fissati per ciascun ordine e grado di istruzione nell'O.M. sulla mobilità del personale docente.

5. Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenzae previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o del figlio/a assistiti - il docente viene reintegrato nella scuola, plesso, circolo, istituto, posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, posto della DOP o posto della DOS in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il docente reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico o dal provveditore per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempre che non abbia ottenuto quello a domanda. Tuttavia, il personale che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, può chiedere al provveditore agli studi di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilità, su un posto o cattedra eventualmente residuo, vacante e disponibile (4), a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità l'interessato viene assegnato, come già detto, nella provincia di provenienza.

6. Il trasferimento ottenuto nella nuova sede di titolarità, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto riportato nel successivo comma.

7. Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento è necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della l. 15/68, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.

Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, nonché alla conferma dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'art. 4, ove rilasciato, ovvero una aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.

8. La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico nel quale viene revocata la conferma.

9. La documentazione prevista dai precedenti commi deve essere prodotta anche ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio. Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, nonché alla conferma dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'art. 4, ove rilasciato, ovvero una aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.

10. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il docente, ove non vi sia più disponibilità nella titolarità di provenienza, sui posti della dotazione organica provinciale della provincia di provenienza, ovvero sui posti della DOS per i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado, o in attesa di sede per i docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarità pure in presenza di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il docente verrà assegnato alla sede ottenuta dal soprannumerario trasferito d'ufficio, il quale verrà reintegrato sulla titolarità di provenienza.

(1) Tale precedenza opera, ovviamente, in ciascuna fase (comunale, intercomunale, interprovinciale) dei trasferimenti.

(2) Il/la i/le sottoscritt (specificare la relazione di parentela o affinità)convivente/i con il/la sig. (familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune di via dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata

dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

In fede

firma

(3) Il/la sottoscritt..... docente di ruolo nella scuola o istituto..... aspirante al trasferimento per l'anno scolastico, avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. (specificare la relazione di parentela o affinità)....., unitamente al/alla quale abita nel comune di via e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di avendo il/la sottoscritt... adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. N. 223/89.

In fede

firma

(4) Si precisa che non può trattarsi del posto occupato dall'interessato se non utilizzato nella fase della mobilità.

- Art. 42 - Precedenza per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio -

1. I docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio, a domanda o d'ufficio, in quanto soprannumerari in altri istituti o scuole anche di altro comune, o su posti di dotazioni organiche provinciali (DOP), qualora fra le preferenze espresse indichino la scuola dove erano titolari, o preferenze sintetiche comprensive di tale scuola o istituto, per usufruire delle precedenze previste dalle successive disposizioni, dovranno riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola o istituto da cui sono stati trasferiti quali soprannumerari, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M., con l'informazione relativa alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio e all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Alle stesse condizioni tale precedenza viene riconosciuta ai docenti trasferiti in quanto soprannumerari nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel distretto dal quale sono stati trasferiti nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle scuole medie dei comuni compresi nello stesso distretto (1).

L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Per la scuola elementare, tranne il caso di scuola speciale o di plesso ubicato in piccola isola o in comune di montagna, che non sia sede di circolo, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio (2). **Nella scuola materna la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio (3).**

2. Si precisa che qualora il docente ometta di indicare l'istituto o il distretto per i docenti nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo-domanda o di allegare la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

(1) Si intende soltanto il distretto che comprende più comuni. Infatti nel caso di un distretto interamente contenuto in un comune il docente usufruisce della precedenza per il rientro nel comune.

(2) I docenti della scuola elementare che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, dovranno indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di circolo.

(3) I docenti della scuola materna che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, dovranno indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico funzionale di scuola materna in cui hanno diritto alla precedenza.

- Art. 43 - Precedenza nelle scuole delle località ladine della provincia di Trento -

1. I docenti di ruolo in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trento, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal sovrintendente scolastico, sentito l'istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante della lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle località ladine della provincia, sono assegnati, a norma del II comma dell'art. 2 del d. l.vo n. 592 del 16.12.1993, con precedenza assoluta nelle scuole delle località ladine nell'ambito delle procedure a domanda per i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo della provincia di Trento rispetto alle altre precedenze già previste.

- Art. 44 - Precedenze ai sensi dell'art. 1, V comma legge 10.3.1987, n. 100 e degli artt. 10 e 18 del d. l. 325/87 convertito con modificazioni nella legge 3.10.1987, n. 402 -

1. In base al disposto dell'art. 1, V comma legge 10.3.1987, n. 100 e dell'art. 10 secondo comma d. l. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87 i docenti coniugi conviventi rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, hanno titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia.

2. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove prestò servizio il coniuge dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito nella nuova sede d'autorità, indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente. Il personale di cui al primo comma può presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non potranno essere inoltrate oltre le date rispettivamente previste, per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale.

- Art. 45 - Precedenze nei passaggi di cattedra e di ruolo -

1. A norma dell'art. 483 del d. l. n. 297/94, il personale privo della vista ha la precedenza assoluta sulle altre categorie di personale per le preferenze espresse per i passaggi di cattedra e di ruolo. Hanno titolo, successivamente alla categoria dei docenti privi della vista, alla precedenza nell'ambito delle operazioni di passaggio di cattedra e di ruolo, i docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti di abilitazione.

- Art. 46 - Precedenza ai sensi del comma 1, art. 7 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994 n. 770 -

1. Ai sensi dell'art. 7 primo comma del D.P.C.M. 27.10.94 n. 770 il docente che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta. Tale precedenza, valida limitatamente alla provincia nella quale ha svolto attività sindacale e nella quale ha avuto domicilio negli ultimi tre anni, viene applicata alla fase interprovinciale dei trasferimenti, dopo le precedenze previste nei precedenti articoli.

**Capo VII
Perdenti posto**

- Art. 47 - Individuazione soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica -

1. Al fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce quanto segue:

A) Unificazione nella scuola media e nella scuola secondaria di II grado

Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica previsti dal D.P.R. n. 233/98 realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

1) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;

2) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

B) Unificazione dei circoli didattici

Nella scuola elementare nel caso di unificazione di più circoli l'individuazione del perdente posto avviene come segue:

1) tutti i docenti titolari dei circoli che sono confluiti interamente nel nuovo circolo entreranno a far parte di tale circolo e formeranno un'unica graduatoria per l'individuazione del perdente posto;

2) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo di confluenza. Il provveditore, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli in cui sono confluiti i plessi. Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprensiva sia dei docenti già facenti parte dell'organico funzionale del circolo medesimo sia dei docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo mediante le modalità precedentemente illustrate, potranno

produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto. Quanto sopra non si applica ai docenti di scuola materna né ai docenti titolari in plessi in cui, per l'attuale anno scolastico, è ancora confermata la titolarità di plesso.

C) Soppressione di istituti nella scuola secondaria

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I o II grado e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

Il provveditore, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento non individuati come perdenti posto verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. Ovviamente i docenti delle istituzioni non sopresse individuati come soprannumerari non occupano posto nel processo di unificazione di cui sopra; questi ultimi e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto **dall'art. 34, comma 1 lett. a)** del presente contratto.

- Art. 48 - Individuazione perdenti posto della scuola materna -

A) personale in soprannumero su posto di organico-sede.

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'organico funzionale di circolo i docenti di scuola materna titolari sull'organico sede - tipo posto comune e sostegno - delle scuole appartenenti al circolo, acquisiscono la titolarità sui posti dell'organico funzionale del circolo stesso, con decorrenza dal primo settembre 1999, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 21 del presente contratto; di conseguenza, per l'anno scolastico 1999/2000, nei confronti del personale in questione non si fa luogo all'individuazione di eventuali perdenti posto. Tale divieto non si applica nei confronti dei docenti di ruolo speciale titolari su scuole speciali. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alla suddetta categoria si procederà con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti nella scuola. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

3. Il direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il direttore didattico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati **entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.** Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M. Negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere riformulata a cura del direttore didattico. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata dall'età.

4. Avverso le suddette graduatorie i docenti interessati potranno presentare, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al direttore didattico.

5. Esaminati gli eventuali reclami, il direttore didattico, entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate al provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.

6. I docenti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

B) Personale docente in soprannumero sui posti di dotazione organica provinciale.

7. Il personale docente di scuola materna già appartenente alla dotazione organica provinciale (DOP), attualmente tutto in soprannumero sui posti della predetta DOP, acquisirà la titolarità

sull'organico funzionale di circolo nel corso delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 1999/2000.

Il personale in questione è pertanto invitato a produrre domanda di partecipazione al movimento con l'avvertenza che, nel caso in cui la domanda non sia stata prodotta o sia stata prodotta senza alcun effetto, si procederà al trasferimento d'ufficio in base all'apposita graduatoria formulata sulla scorta delle disposizioni che seguono.

8. Ciascun direttore didattico del circolo, nel cui ambito prestino servizio insegnanti appartenenti alla DOP, dovrà provvedere alla formazione di un elenco comprendente tutti i predetti docenti, in conformità a quanto indicato nel fac-simile allegato all'ordinanza dei movimenti.

9. Tale elenco dovrà indicare il punteggio spettante a ciascuno degli insegnanti appartenenti alla categoria di cui al comma precedente in servizio nel circolo nonché il comune ovvero il distretto (qualora quest'ultimo sia compreso nel comune) a partire dal quale l'interessato desidera essere trasferito d'ufficio.

10. Per la determinazione del punteggio il direttore didattico competente dovrà prendere in esame gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio con le seguenti limitazioni:

titolo I: si valutano solo le lettere a), b), a1), b1);

titolo II: si valutano solo le lettere b), c);

titolo III: si valuta integralmente.

11. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali potranno produrre apposita dichiarazione personale sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4/1/68. Sono valide, in quanto applicabili, le disposizioni, concernente la documentazione.

12. Ai fini di cui sopra il direttore didattico inviterà gli interessati ad indicare il comune, ovvero il distretto, a partire dal quale, eventualmente, desiderino essere trasferiti d'ufficio e ad esibire la domanda e la documentazione necessaria entro venti giorni dalla predetta data. Qualora l'interessato abbia già presentato domanda di trasferimento per l'anno cui si riferisce la graduatoria, può far rinvio alla documentazione allegata alla domanda medesima, presentando, inoltre, copia della documentazione originale.

13. Gli elenchi così determinati dovranno pervenire al provveditorato agli studi entro la data fissata dal competente provveditore agli studi; entro la stessa data l'interessato ha facoltà di produrre domanda di trasferimento; qualora l'avesse già presentata, tale ulteriore domanda sostituisce la precedente.

14. Il provveditore, dopo aver accertato che gli elenchi comprendono tutti i docenti appartenenti alla dotazione organica provinciale di scuola materna e dopo aver effettuato ogni altro eventuale controllo che si dovesse rendere necessario, procederà, con l'ausilio del centro elaborazione dati, alla formazione di una graduatoria (1) che sarà pubblicata all'albo dell'ufficio nei 10 giorni successivi alla data prevista nel comma precedente. A parità di punteggio la precedenza nella graduatoria è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

15. Avverso la suddetta graduatoria - che indicherà accanto a ciascun nominativo anche la preferenza del comune o distretto, validamente espressa dall'insegnante - gli interessati potranno presentare motivato reclamo nei 5 giorni successivi.

16. Il provveditore, esaminati tempestivamente gli eventuali reclami, procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva improrogabilmente nei 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all'albo.

17. La graduatoria così determinata sarà utilizzata per l'eventuale trasferimento d'ufficio su posto di organico-sede della provincia di personale già titolare su posti della dotazione organica medesima.

(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

- Art. 49 - Individuazione perdenti posto della scuola elementare -

A) Personale in soprannumero su posto di organico-sede.

1. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell'organico funzionale di circolo, su posti speciali e di sostegno, su posti distrettuali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta della scuola elementare, su posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché sui posti dell'organico dei plessi ubicati nelle piccole isole o nei comuni di montagna che non sono sede di circolo. Per l'individuazione del soprannumero nei confronti del personale appartenente alle predette categorie si procederà con le modalità enunciate nei successivi commi del presente articolo.

2. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata, ad eccezione dei posti dell'organico funzionale di circolo distintamente per le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto (1).

2 bis. Nell'organico funzionale di circolo saranno compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico funzionale di circolo stesso (posto comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluirà nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria verranno individuati i docenti perdenti posto sull'organico funzionale di circolo. A tal fine il provveditore agli

studi, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai posti comuni dell'organico funzionale di circolo docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua straniera.

3. Il direttore didattico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione didattica delle graduatorie relative agli insegnanti interessati al fenomeno delle soppressioni di posti. Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il direttore didattico formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall'O.M.; negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere riformulata a cura del direttore didattico. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il direttore didattico provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

4. Avverso la suddetta graduatoria i docenti interessati potranno presentare, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al direttore didattico.

5. Esaminati gli eventuali reclami, il direttore didattico, entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche della graduatoria. Quest'ultima, così definita, dovrà essere immediatamente comunicata al provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.

6. I docenti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della graduatoria (2) - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti; nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

7. Per l'individuazione dell'eventuale perdente posto in corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, il provveditore gradua tutti gli insegnanti titolari del distretto in cui è prevista la soppressione, in base ai punteggi della predetta tabella. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera d) della citata tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestatore nell'ambito del distretto di attuale titolarità su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Si precisa, altresì, che la valutazione delle esigenze di famiglia dovrà essere effettuata in relazione a tutti i comuni compresi nel distretto di titolarità o, nell'ipotesi di distretto compreso in un grande comune, in relazione a tale comune.

8. La graduatoria degli insegnanti titolari nel distretto è pubblicata all'albo del provveditorato agli studi in data stabilita con apposita circolare provveditoriale che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo al provveditore, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

9. I docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta individuati come perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente dei posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, verrà diminuito in corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento sarà disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.

(1) Ovviamente, non si verifica contrazione di organico allorché, a titolo esemplificativo, alla soppressione del posto corrisponda l'istituzione nel plesso di altro posto dello stesso tipo per il quale è richiesto lo stesso titolo di specializzazione. Il direttore didattico nel formulare la graduatoria dei soprannumerari sui posti di sostegno deve tener conto della titolarità sul circolo dei posti in questione e della rilevanza della stessa con riferimento al plesso che è sede della direzione didattica del circolo.

(2) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

- Art. 50 - Trattamento perdenti posto della scuola materna ed elementare -

1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal direttore didattico o dal provveditore agli studi secondo le relative disposizioni di cui ai precedenti articoli 48 e 49, che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio.

2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio si avrà riguardo all'età .

3. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal direttore didattico competente secondo le relative disposizioni di cui ai precedenti [articoli 48 e 49](#), qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del presente articolo, deve in ogni caso compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico differenziato, deve, altresì, compilare le apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.

4. Ogni altra indicazione si considera come non apposta.

5. Il provveditore agli studi effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.

6. L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda dovrà essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

7. Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio (1). In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.

8. Il perdente posto non può richiedere l'assegnazione provvisoria contestualmente al trasferimento; l'eventuale richiesta in tal senso potrà essere presentata solo successivamente, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per sopraggiunti gravi motivi, a condizione ovviamente che non sia stata accolta la domanda di trasferimento non condizionata o che sia avvenuto il trasferimento d'ufficio.

9. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui [all'art. 42](#) viene riconosciuto ai docenti trasferiti in quanto soprannumerari, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.

10. Nella scuola elementare, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa tipologia ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda nella scuola di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata.

11. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (2). In subordine, l'insegnante sarà trasferito d'ufficio in una scuola o circolo del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorità all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M. 3 febbraio 1983.

12. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente di scuola elementare verrà assegnato in soprannumero sull'organico provinciale.

13. Quanto precede, ovviamente, sempre che durante il trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorità.

14. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno.

15. Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, il provveditore procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione della prima fase dei movimenti (2) inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possiede il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possiede il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante sarà trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorità e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possiede il relativo titolo.

16. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, il provveditore procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (2), inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possiede il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possiede il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, sarà trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorità e sempre - all'interno di ciascun

ambito territoriale - prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale posseda il relativo titolo.

17. Ove non sia possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di cui al precedente comma, per la scuola elementare il provveditore li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi compresi, quelli dell'organico funzionale di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 11 e 12.

18. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola o circolo di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

19. Quanto precede sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione - nell'ordine - a posti di ruolo speciale in scuole speciali o posti ad indirizzo didattico differenziato, di sostegno o anche di tipo normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorità.

20. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune o di posto della DOP (scuola materna) viene disposto su posti di tipo comune e, per la scuola elementare, anche su posti comuni di organico dei plessi ubicati nelle piccole isole e nei comuni di montagna, che non siano sede di circolo.

B) Personale in soprannumero su posti della dotazione organica provinciale.

21. Gli insegnanti di scuola materna titolari sulla dotazione organica provinciale (DOP), che non siano stati trasferiti a domanda, saranno trasferiti d'ufficio su posti dell'organico funzionale, sulla base del già citato elenco di viciniorità, a partire dal comune o distretto validamente indicato dagli interessati e riportato nella graduatoria formulata dal provveditore ai sensi del presente contratto.

22. In mancanza di tale indicazione il trasferimento d'ufficio sarà invece disposto, sempre sulla base della citata tabella, a partire dal comune capoluogo della provincia di titolarità (3).

23. L'identificazione del personale da trasferire d'ufficio ai sensi del precedente comma sarà effettuata sulla base dell'apposita graduatoria formulata dal provveditore ai sensi del presente contratto.

24. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al presente punto b) sarà effettuato come ultima operazione della seconda fase, dopo i trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia e prima della terza fase dei movimenti.

25. Per la scuola materna, in caso di indisponibilità nella provincia di posti sull'organico funzionale di circolo, il trasferimento d'ufficio viene disposto in soprannumero sull'organico provinciale. Quanto precede si intende valido, ovviamente, sempre che durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorità.

C) Corsi di istruzione e formazione dell'età adulta nella scuola elementare.

26. Gli insegnanti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, individuati come perdenti posto, essendo soggetti al trasferimento d'ufficio, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o distretti sia dello stesso comune di servizio che di altri comuni. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini sede di provenienza dei predetti docenti sarà considerata quella del comune capoluogo del distretto di titolarità quando il distretto comprenda più comuni. Nel caso di distretti interprovinciali, la cui sede capoluogo si trovi in una provincia diversa da quella di titolarità, si considera come sede di provenienza il primo comune incluso nella parte provinciale del distretto della provincia di titolarità secondo l'ordine pubblicato nel B.U. delle scuole elementari.

27. I docenti in questione, qualora non sia stato possibile riassorbirli nel distretto di titolarità su posto di istruzione e formazione dell'età adulta, verranno trasferiti d'ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di viciniorità a partire dal comune sede di distretto di titolarità. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi di posto dell'intera provincia, saranno trasferiti d'ufficio sui posti distrettuali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta seguendo l'ordine dei distretti del B.U. delle scuole elementari o, in subordine, in soprannumero sull'organico provinciale.

(1) I docenti di scuola materna già titolari sulla dotazione organica provinciale, attualmente in soprannumero, possono presentare solo domanda di trasferimento non condizionata.

(2) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui distretti vicini compresi nel comune di titolarità.

(3) Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nel bollettino. Nel caso in cui esso comprenda una parte di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire dalla porzione di distretto compreso nel grande comune.

- Art. 51 - Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado -

A) Individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.

1. Nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risulteranno in soprannumero, si procederà al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alle tabelle di valutazione per i trasferimenti d'ufficio allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della scuola. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II delle citate tabelle sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola media con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: a) minorati della vista; b) minorati dell'udito; c) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

2. Sono da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio di cui al precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti d'ufficio, i docenti che nell'anno scolastico precedente a tale anno sono stati di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di fatto utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo istituto di titolarità.

3. I presidi formuleranno le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alle sopraccitate tabelle per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente 1 settembre. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le eventuali sopravvenute situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi successivamente al predetto 1 settembre ed entro i rispettivi [termini di presentazione delle domande di trasferimento](#) previsti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere riformulata a cura del capo d'istituto. Il preside, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età.

4. I presidi dovranno affiggere all'albo dell'istituto, entro 10 giorni dalla comunicazione della nuova tabella organica, tutte le graduatorie **(2)** compilate per l'individuazione dei soprannumerari, sia quelle compilate all'inizio dell'anno scolastico, sia quelle da compilare ai sensi del presente articolo e dovranno notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

5. I presidi, entro 5 giorni dalla notifica della posizione soprannumeraria agli interessati, dovranno, inoltre, trasmettere al competente provveditore agli studi copia delle graduatorie formulate ai fini della individuazione dei docenti soprannumerari, dalle quali dovranno risultare la data e la provincia di nascita nonché i punteggi analitici di tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie stesse. Gli stessi presidi unitamente trasmetteranno gli eventuali reclami prodotti dagli interessati avverso dette graduatorie nonché le proprie deduzioni al riguardo.

6. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria dovranno compilare, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari, i presidi dovranno compilare un'unica graduatoria, distinta per classe di concorso, comprensiva di tutti i docenti titolari nell'istituto indipendentemente dall'assegnazione dei medesimi a corsi ordinari ovvero sperimentali.

7. I provveditori agli studi, relativamente ai docenti di scuola media, individueranno i docenti soprannumerari titolari di posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. A tal fine, formuleranno distinte graduatorie, sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi nell'ambito del distretto per la classe di concorso per la quale si verifica la contrazione di organico. Si precisa che la valutazione delle esigenze di famiglia dovrà essere effettuata in relazione a tutti i comuni compresi nel distretto di titolarità e, nell'ipotesi di distretto incluso in un grande comune, a tale comune, secondo i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

8. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel distretto di titolarità, per i docenti soprannumerari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima,

comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.

I docenti, per l'eventualità che non sia possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, saranno trasferiti d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si darà corso al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.

9. Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella della sezione "E" del modulo-domanda (se insegnante di scuola media), ovvero nella apposita casella della sezione "F" del modulo-domanda (se docente di istituto di istruzione di II grado ed artistica). In tal caso, il docente potrà esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

10. I docenti che presentano domanda di trasferimento quali soprannumerari e non ottengano il trasferimento a domanda, hanno diritto, ai fini del trasferimento d'ufficio, alla valutazione del servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola e, subordinatamente, nella sede (comune) di titolarità.

11. Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, la valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera c) della tabella per i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

12. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, il provveditore agli studi inviterà i presidi delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo la graduatoria formulata sulla base della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati alla data del precedente primo settembre. I presidi, formulate le graduatorie, le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del provveditore agli studi contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà altresì integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I presidi invieranno immediatamente al competente provveditore agli studi i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami. Analogamente i provveditori agli studi procederanno nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

13. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o distretto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per la medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto per l'insegnamento su cattedra ovvero del distretto, per l'insegnamento nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, con decorrenza dal precedente primo settembre;

2) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'istituto per l'insegnamento su cattedra ovvero del distretto, per l'insegnamento nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, dall'anno scolastico o dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto 1).

14. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

15. Analogamente, nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni staccate o scuole coordinate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione staccata o scuola coordinata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sezione staccata o scuola coordinata.

B) Docenti di educazione tecnica e di educazione fisica della scuola media in soprannumero

16. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica, che risulteranno in soprannumero saranno trasferiti a domanda e d'ufficio secondo i criteri generali previsti al presente contratto.

C) Personale in soprannumero su posti di dotazioni organiche provinciali (DOP)

17. Il provveditore agli studi formulerà, distintamente per classe di concorso, una graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (DOP). Diversamente da quanto indicato ai punti 1 e 2 del precedente tredicesimo comma, lett. a) del presente articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche provinciali (DOP) non saranno differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale organico con decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo capoverso.

18. A tal fine, il provveditore graduerà i docenti predetti in base al punteggio loro attribuito dal preside in cui prestano servizio. Il preside attribuirà il punteggio in base alle tabelle di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, tenendo conto esclusivamente delle lettere a), b), a1), b1) del titolo I, delle lettere b), c) del titolo II e del titolo III ovvero delle lettere a), b), a1), b2) del titolo I, delle lettere b), c) del titolo II e del titolo III.

19. Il preside inviterà, pertanto, gli interessati a compilare e presentare entro 20 giorni successivi alla data di cui al comma seguente l'apposita scheda allegata all'O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti d'ufficio nell'ipotesi in cui si vengano a trovare in posizione di soprannumero alla fine del movimento a domanda.

20. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a quanto previsto nelle presenti disposizioni (1).

21. Coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento, potranno produrre in fotocopia la documentazione allegata a tale domanda. Il preside apporrà su ogni scheda i relativi punteggi analitici con il totale e dichiarerà nell'apposita casella della scheda se l'interessato ha prodotto o meno domanda di trasferimento. Invierà, quindi, entro la data fissata dal competente provveditore agli studi, tutte le schede ripartite per classi di concorso, con plico a parte, al provveditorato agli studi di titolarità del docente.

22. Per i docenti che non compileranno la scheda, la stessa sarà compilata d'ufficio dal preside, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della scuola.

23. Il provveditore, formulate le graduatorie (2) per distinte classi di concorso in base alle predette schede, le affiggerà all'albo nei 15 giorni successivi alla data di cui al comma 21, con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o distretto richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre entro 5 giorni motivato reclamo. Il provveditore, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all'albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.

24. Sono considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione organica provinciale determinati relativamente all'anno per il quale sono disposti i trasferimenti. Ai fini del trasferimento d'ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.

25. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera c) di presentare domanda di trasferimento o passaggio.

26. Si richiama in particolare, l'attenzione dei presidi sulla necessità che vengano scrupolosamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti di cui al presente articolo, adempimenti che costituiscono precisi doveri d'ufficio.

27. I docenti di educazione tecnica ed educazione fisica della scuola media identificati come soprannumerari sulle dotazioni organiche provinciali sono soggetti al trasferimento d'ufficio. Anche per i predetti docenti il provveditore procederà alla formazione delle graduatorie di cui al precedente comma 23.

(1) L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le operazioni di trasferimento.

(2) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

- Art. 52 - Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica -

A) Docenti titolari sull'organico sede degli istituti

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto il beneficio di cui all'art. 42 viene riconosciuto ai docenti trasferiti in quanto soprannumerari, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.

5. Ovviamente, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola.

6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.

8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni di cui all'art. 35, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di viciniorità (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti).

9. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente sarà trasferito d'ufficio su un posto di DOP, anche in soprannumero.

10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, verranno effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

11. Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si terrà conto di quello attribuito dai presidi in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del presente contratto.

12. Nella scuola secondaria di primo grado i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su cattedre, comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 278 del d. l.vo n. 297/94 per l'istruzione e la formazione dell'età adulta e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione 'ex novo' su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta sarà considerato il comune sede del distretto di titolarità, quando tale distretto comprenda più comuni. Nel caso di distretti interprovinciali, qualora la sede del distretto si trovi in una provincia diversa da quella di titolarità, sarà considerato come sede di provenienza il primo comune incluso nella parte provinciale del distretto della provincia di titolarità, secondo l'ordine pubblicato nel B.U. delle scuole.

I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

- 1) in scuole del comune di titolarità (4);**
- 2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorità di cui al precedente comma 8;**
- 3) su posti costituiti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nel distretto di titolarità e successivamente negli altri distretti secondo l'ordine pubblicato nel B.U. delle scuole medie;**
- 4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato;**

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola**
- 2) cattedre orario esterne stessa sede**
- 3) cattedre orario esterne fuori sede**

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità.

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento sarà disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

- sostegno per minorati psicofisici**
- sostegno per minorati dell'udito**
- sostegno per minorati della vista.**

B) Docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale

13. I docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.

14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia, qualora sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle DOP, si procederà al trasferimento d'ufficio degli insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni inerenti alla terza fase dei movimenti.

15. In particolare il docente in soprannumero sulla DOP, sempre che non sia già stato trasferito a domanda (2) verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede normale nel comune o nel distretto validamente indicati dall'interessato e riportati nella graduatoria redatta dal provveditore secondo le relative norme del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida indicazione, nel comune capoluogo della provincia di titolarità.

16. Ove ciò non fosse possibile il docente verrà trasferito d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede della intera provincia, sulla base della già citata tabella di viciniorità, a partire dal comune vicinioro al comune o distretto validamente indicato dall'interessato, ovvero, in mancanza, al comune capoluogo della provincia di titolarità (3).

17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio attribuito agli interessati nella graduatoria formulata dai provveditori, ai sensi del presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica provinciale permarranno nello status di docente soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione organica della provincia.

(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in un istituto compreso nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo (comprendente cioè una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti vicini compresi nel comune di titolarità.

(2) Il perdente posto titolare di dotazione organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera domanda di trasferimento.

(3) Qualora tale comune comprenda più distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla base della tabella di viciniorità, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto compresa nel grande comune.

(4) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo (comprendente cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti vicini sempre compresi nel comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.

Capo VIII **Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato** **e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie**

- Art. 53 - Disposizioni generali -

1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

1 bis. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.

2. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio.

3. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso.

4. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.

5. L'insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possiede il relativo titolo di specializzazione.

6. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

7. Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.

8. I docenti di ruolo della scuola media, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

(1) La richiesta per tali sedi deve essere espressa puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.

- Art. 54 - Insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola materna -

1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94. (1)

2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale "Romagnoli" o in altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal ministero della pubblica istruzione.

3. Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del d. l.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell'art. 279 del d. l.vo n. 297/94.

4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto rispettivamente:

1) titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94 (2);

2) titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94 (2);

3) titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94 (2).

5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (3).

6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.

7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità:

A) in caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine espresso dal docente;

B) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all'O.M. della mobilità.

7 bis. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento.

(2) Sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.

(3) In caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella "2" senza aver contrassegnato la casella "1" etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.

- Art. 55 - Insegnanti di scuole speciali e di sostegno - scuola elementare -

1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo didattico differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina disposta a seguito di vincita di concorso ovvero di nomina

dalla graduatoria provinciale permanente o dalla graduatoria nazionale ad esaurimento o per effetto dell'applicazione della legge 260/80.

2. Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.

3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

4. Per l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:

- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94 (1);

- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94 (1).

- scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del d. l.vo n. 297/94 (1).

- classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall'art. 8 del D.P.R. 31.10.75 n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal ministero della p.i. d'intesa con quello di grazia e giustizia (1).

- scuole di differenziazione didattica, titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365 del d. l.vo n. 297/94.

5. Ai sensi dell'art. 127 - 2 comma - d. l.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono istituiti con riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il titolare l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si svolge.

6. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell'organico funzionale di circolo e di sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto dell'organico funzionale di circolo, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).

7. La mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.

8. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento sarà disposto con le seguenti modalità:

A) in caso di preferenza puntuale verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita sezione del modulo domanda;

B) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) verrà esaminata la prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda (allegato h/1).

8 bis. Nell'ambito del sostegno, verranno esaminate le tipologie prescelte nell'ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui al precedente art. 50, prima nel circolo di titolarità, poi negli altri circoli del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni vicini secondo le apposite tabelle.

Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio, l'eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine:

- sostegno per minorati psicofisici
- sostegno per minorati dell'udito
- sostegno per minorati della vista

(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente trasferimento.

(2) Si ricorda che la preferenza dei posti di sostegno va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo.

- Art. 56 - Sostegno - Scuola secondaria di I grado -

1. I posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze, comunque in numero non superiore a 15, debbono essere elencate nella sezione "F" del modulo-domanda, e saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione "G" del modulo domanda, il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno, ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda.

Le diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.

2. Gli insegnanti titolari su posti di sostegno non vincolati alla permanenza di un quinquennio in detti posti, e gli insegnanti titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l'accesso ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare per le stesse 15 preferenze espresse per posti di sostegno, anche ai movimenti su classi di concorso.

Qualora i predetti docenti richiedano, nell'apposita sezione del modulo domanda, il trasferimento sia su posti di sostegno che su classe di concorso, ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) verrà analizzata dapprima per tutte le tipologie di sostegno richieste, secondo l'ordine indicato nel precedente comma 1, e successivamente, solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti su sostegno, verrà esaminata la disponibilità su classe di concorso.

3. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di sostegno.

- Art. 57 - Sostegno - Scuola secondaria di II grado -

1. È costituito, per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13 della legge 104/92.

Il predetto contingente è ripartito in quattro aree disciplinari:

- scientifica-fisica-naturalistica;
- umanistica-linguistica-musicale;
- tecnico-professionale-artistica;
- psicomotoria,

Ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come descritta nell'elenco allegato alla precitata O.M. inerente agli organici. I posti del predetto contingente sono richiedibili per trasferimento e per passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.

2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. nell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.

3. Il movimento sarà disposto su posti del contingente provinciale di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.

4. Il vincolo quinquennale previsto per i docenti di sostegno dell'istruzione materna, elementare e secondaria di I grado è esteso anche ai docenti di sostegno dell'istruzione secondaria di II grado. Pertanto anche i docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio nel grado di accesso. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l'anno scolastico in corso.

Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni handicappati. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno.

Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe di concorso o per altro ruolo.

5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica provinciale.

- Art. 57 bis - Servizio presso ospedali e istituzioni penitenziarie -

1. Tenuto conto delle conferme disposte dall'articolo 2 comma 7 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni del personale della scuola per l'anno 98/99 dei docenti già utilizzati nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, è prevista una precedenza per la mobilità territoriale nella prima e seconda fase ai fini dell'accesso a tali corsi, in considerazione della peculiarità delle

relative attività di insegnamento. A tal fine, nell'articolo 22 comma 2 del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.

- Art. 57 ter - Servizio presso i corsi per adulti -

1. Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una precedenza per la mobilità territoriale nella prima e nella seconda fase ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta per il personale che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione.

**Capo IX
Passaggi**

- Art. 58 - Passaggi fra ruoli diversi della scuola elementare -

1. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole elementari statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.

2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1.

3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello (allegato h/2) - al provveditorato agli studi della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo II, in quanto applicabili.

4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola provincia.

5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo del provveditorato alla data prevista dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola.

6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili.

7. Tale passaggio - disposto manualmente dai provveditori agli studi competenti - dovrà essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.

8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, dovranno produrre apposita domanda al provveditore agli studi entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

- Art. 59 - Passaggi di cattedra della scuola media -

1. Il docente titolare di ruolo della scuola media può ottenere il passaggio per qualsiasi altra classe di concorso della scuola media, per la quale documenti il possesso della prescritta abilitazione.

2. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole medie aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del d. l.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.

3. Apposite graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole medie che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325 del d. l.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole medie aventi particolari finalità.

4. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole medie aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti del d. l.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

Disposizioni generali

- Art. 59 bis - Aggregazione di classi di concorso -

1. A seguito del D.M. n. 354 del 10\8\1998, integrato dal D.M. 448 del 10\11\1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti aspiranti a passaggio di cattedra e di ruolo, provenienti da classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare, possono partecipare alla mobilità professionale senza il conseguimento della specifica abilitazione.

Corrispondenza immediata ed automatica

Classi di concorso	tipo di passaggio
25/a disegno e storia dell'arte	ruolo
28/a educazione artistica	
29/a educazione fisica II grado	ruolo

30/a educazione fisica I grado	
31/a educazione musicale II grado	ruolo
32/a educazione musicale I grado	
43/a ital., storia, educ. civica nella media	ruolo
50/a materie letterarie negli istituti II grado	
45/a lingua straniera	ruolo
46/a lingue e civiltà straniere	

Per i docenti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso 49/a è previsto il passaggio di cattedra alle classi di concorso 38/a Fisica, 47/a Matematica nonché in base alla tabella a/2 del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 il passaggio di cattedra alla classe di concorso 48/a Matematica applicata.

2. In base alle disposizioni citate, per le seguenti classi di concorso, i docenti interessati possono produrre domanda di passaggio di cattedra dopo la conclusione degli appositi corsi di riconversione professionale:

Corrispondenza previo corso di riconversione.	
Classi di concorso	passaggio
75/a datt., stenogr., tratt. testi e dati	cattedra
76/a trattamento testi	
4/c esercitazioni aeronautiche	cattedra
8/c esercitazioni di circolazione aerea	
6/c esercitazioni di ceramiche e di decorazioni	cattedra
12/c esercitazioni di modellismo	
16/c esercitazioni di tecnologia ceramica	
34/c laboratorio di prog. tecnica per la ceramica	
40/c laboratorio per le industrie ceramiche	
7/c esercitazioni di abbigliamento e moda	cattedra
10/c esercitazioni di disegno artistico dei tessuti	
22/c laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigl.	
17/c eserc. di teoria della nave e costr. nav.	cattedra
23/c lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. aeron.	
24/c lab. di chimica e chimica industr.	cattedra
35/c lab. di tecnica microbiologica	
26/c lab. di elettronica	cattedra
27/c lab. di elettrotecnica	
28/c lab. di fisica atomica e nucl.	cattedra
29/c lab. di fisica e fisica appl.	
30/c lab. di informatica gestionale	cattedra
31/c lab. di informatica industriale	
41/c lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch..	cattedra
42/c lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat.	
50/c tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina	cattedra
51/c tecnica dei servizi, esrc. prat. di sala e bar	cattedra
52/c tecnica dei servizi e pratica operativa.	

Il termine ultimo per le relative domande di passaggio di cattedra viene stabilito dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola - compatibilmente con le esigenze operative - in modo tale da poter accogliere il maggior numero di domande dopo la conclusione dei corsi.

- Art. 60 - Passaggi di cattedra e fra ruoli diversi nella scuola secondaria di II grado -

1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso introdotta dal D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta. Analogamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso a condizione che l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove richiesta. Il passaggio di cattedra per le classi di concorso comprese nella tabella d) (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 334/94 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 2 lettera b) D.M. 231/94 conseguente all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per passaggio.

2. È consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325 del d. l.vo n. 297/94, congiunta all'accertamento dei titoli professionali per la classe di concorso 73/a - Vita di relazione.

3. È consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30/7/1973 n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II

grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325 del d. l. n. 297/94.

4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.

5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità saranno gestiti con procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia richiesta.

6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate al provveditorato agli studi della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.

- Art. 61 - Passaggi ai ruoli della scuola materna da altro ordine e grado -

1. Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola materna il personale insegnante delle scuole elementari, secondarie di I e II grado, il personale educativo ed il personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche, che sia in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne.

- Art. 62 - Passaggi ai ruoli della scuola elementare da altro ordine e grado -

1. Possono chiedere il passaggio nel ruolo del personale insegnante della scuola elementare:

A) gli insegnanti di scuola materna

B) gli insegnanti di scuola media

C) gli insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati

D) il personale appartenente ai ruoli del personale educativo.

2. Il passaggio può essere disposto nei confronti del personale che sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

- Art. 63 - Passaggi ai ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica da altro ordine e grado -

1. Ha titolo al passaggio di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica il seguente personale in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione, per le classi di concorso per le quali è prevista.

- gli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie;

- il personale educativo;

- gli insegnanti diplomati delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspirano a passare nei ruoli del personale insegnante laureato e viceversa.

2. Ha, altresì il titolo al passaggio nei ruoli della scuola secondaria di I grado, su posto di sostegno, il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti di cui al precedente primo comma possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

3. Le domande debbono contenere l'indicazione del titolo di studio e di abilitazione - ove prescritta - se necessari per ottenere il passaggio.

4. Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella d) (insegnamenti di arte applicata) allegata al D.M. 334/94 e successive modifiche è condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 60 comma 1 del presente contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.

Capo X

Disposizioni specifiche per le zone alloglotte

- Art. 64 - Zone alloglotte -

1. I trasferimenti nell'ambito dei ruoli dell'istruzione elementare della provincia di Bolzano si effettuano secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni per la generalità dei docenti della scuola elementare. Pertanto i trasferimenti dai ruoli c) e d) rispettivamente ai ruoli a) e b), e viceversa, avvengono nella fase dei movimenti provinciali, trattandosi di movimenti fra ruoli diversi, facendo concorrere in un'unica graduatoria, ferme restando le condizioni previste dalle norme vigenti, i docenti dei ruoli a) e c) e, rispettivamente, quelli dei ruoli b) e d) e ponendo a base della collocazione in graduatoria esclusivamente il punteggio. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 89/83, per i trasferimenti dai ruoli c) e d) rispettivamente ai ruoli a) e b), il limite massimo del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei ruoli, nonché il requisito della permanenza di almeno quattro anni nel ruolo di appartenenza. Per il trasferimento dai ruoli a) e b) rispettivamente ai ruoli c) e d) è richiesto l'attestato di conoscenza della lingua italiana o tedesca di cui agli articoli 385 e 427 del decreto legislativo n. 297/94.

2. Le domande di trasferimento dalle cattedre di seconda lingua alle cattedre di materie letterarie saranno prese in considerazione nel limite del 30 per cento del numero di docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua, qualora il numero delle domande presentate sia superiore a quello consentito. Al fine di individuare le domande da prendere in considerazione si avrà riguardo esclusivamente alla complessiva anzianità di ruolo e, in caso di pari anzianità, all'età (1).

(1) Nella complessiva anzianità di ruolo viene computato anche il servizio pre-ruolo o prestato in altro ruolo nella misura in cui è riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 485 e 487 del d. l.vo 297/94. Per la scuola elementare, circa la valutazione del servizio pre-ruolo si richiamano le disposizioni di cui alla O.M. n. 262 prot. n. 4440 del 4.9.91. In particolare per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'istituto superiore di educazione fisica o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classi XXXV e XXIX D.M. 334 del 24.11.94 e successive modifiche).

Capo XI Assegnazioni provvisorie

- Art. 65 - Disposizioni generali -

1. Le assegnazioni provvisorie di sede possono essere richieste solo per i seguenti motivi:
 - ricongiungimento al coniuge;
 - ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani;
 - per gravi esigenze di salute del richiedente.
2. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenza.
3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e la relativa domanda - limitatamente ai docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o di scuola di istruzione secondaria di primo grado - va formulata contestualmente a quella di trasferimento, compilando l'apposita sezione del modulo domanda, come stabilito dall'O.M. sulla mobilità del personale.
4. Qualora l'interessato abbia presentato, ai sensi dell'O.M. sulla mobilità del personale, due domande di trasferimento, l'accoglimento della domanda di trasferimento, nell'ambito della provincia di titolarità, non preclude, ove richiesto, la possibilità di partecipare al movimento delle assegnazioni provvisorie per l'altra provincia richiesta.
5. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
6. Il personale docente della scuola secondaria di II grado ed artistica, avente le esigenze di famiglia o di salute di cui ai primi due commi del presente articolo, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria successivamente ai trasferimenti ed ai passaggi, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie.
7. Alla domanda di assegnazione provvisoria, sia contestuale a quella di trasferimento sia successiva, devono essere allegati i documenti, attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera a) della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani dovrà indicare il comune di ricongiungimento nell'apposita casella del modulo domanda.
8. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
9. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
- 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche al personale titolare di posto DOP e, per la scuola materna, in soprannumero sulla DOP.**

Titolo III Personale educativo

Capo I Disposizioni generali e comuni

- Art. 66 - Disposizioni preliminari -

1. Le disposizioni contenute nel titolo II si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Nei convitti maschili, nei convitti maschili annessi e nei convitti maschili per sordi è ammesso il trasferimento del personale appartenente ai ruoli degli istitutori. È richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Negli educandati femminili dello stato, nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi è ammesso il trasferimento del personale appartenente ai ruoli delle istitutrici. È richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
4. Qualora nelle predette istituzioni maschili sia presente la semiconvittualità femminile, è ammesso, altresì, il trasferimento del personale appartenente ai ruoli delle istitutrici sempre che, in relazione a detta semiconvittualità, si determini la formazione di posti di organico disponibili.
5. Reciprocamente negli educandati femminili dello stato, nei convitti femminili e nei convitti femminili per sordi è ammesso, oltre al trasferimento del personale appartenente ai ruoli delle istitutrici, il

trasferimento del personale appartenente ai ruoli degli istitutori, qualora in presenza di semiconvittualità maschile si determini la formazione di posti di organico disponibili.

6. Le disposizioni per il passaggio del personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli artt. 62 e 63 del C.C.N.D. sulla mobilità del personale scolastico.

- Art. 67 - Destinatari -

1. Gli istitutori di ruolo possono chiedere il trasferimento sia per le istituzioni educative maschili sia per i posti di organico maschile istituiti presso le istituzioni educative femminili; parimenti le istitutrici possono chiedere il trasferimento sia per le istituzioni educative femminili sia per i posti di organico femminile istituiti presso le istituzioni educative maschili. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità.

2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall'O.M.; della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia (fermo restando quanto indicato nel successivo art. 70 e salvo il disposto di cui al capo IV del presente titolo).

3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento prevale il tipo di movimento richiesto prioritariamente.

4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.

5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del d. l.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468 del d. l.vo n. 297/94. Il provveditore effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469 del d. l.vo n. 297/94.

6. L'istitutore che chiede il trasferimento per altra provincia può partecipare anche ai movimenti per compensazione, esprimendo la relativa esplicita richiesta nel modulo domanda.

7. Gli istitutori possono richiedere l'assegnazione provvisoria contestualmente con la richiesta di trasferimento. L'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria conseguente al trasferimento non ottenuto è subordinata al sussistere delle condizioni previste e deve essere preventivamente formulata mediante compilazione dell'apposito spazio nel modulo domanda. Nel caso di presentazione di più domande ai sensi del precedente comma primo, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola di esse a pena di nullità di tutte le richieste.

8. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero che non contengano tutti i dati richiesti dall'apposito modulo non saranno prese in considerazione.

9. Se vengono consegnate a mano, si ha diritto di pretendere che venga rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

- Art. 68 - Individuazione degli istitutori perdenti posto -

1. Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico, il provveditore agli studi predispone i relativi atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai capi d'istituto interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante affissione all'albo della direzione.

2. In caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto si procederà alla individuazione di eventuale personale in soprannumero mediante la compilazione di apposita graduatoria.

3. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per i ruoli degli istitutori e per i ruoli delle istitutrici. Pertanto la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità sull'altra tipologia.

4. Il capo d'istituto competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968. Il capo d'istituto formulerà le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, debbono essere prese in considerazione le situazioni di handicap contemplate dalla medesima legge che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento. Negli stessi termini suindicati dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 33 della legge 104/92 dalla predetta graduatoria, che dovrà essere formulata a cura del capo d'istituto. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il capo d'istituto provvederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

5. Avverso le suddette graduatorie gli istituti interessati potranno presentare, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al capo d'istituto.

6. Esaminati gli eventuali reclami, il capo d'istituto entro 15 giorni provvede alle eventuali rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, dovranno essere immediatamente comunicate al provveditore agli studi con le deduzioni in ordine ai reclami.

7. Gli istituti individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

8. La graduatoria degli istituti titolari nella provincia è pubblicata all'albo del provveditorato agli studi in data stabilita con apposita circolare provveditoriale che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 5 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo al provveditore, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

- Art. 69 - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti -

1. Il prospetto dell'organico dei posti che si presumono vacanti deve essere determinato con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 446 del d. l.vo 297/94. I provveditori agli studi avranno successivamente cura di controllare la corrispondenza dei posti come sopra individuati con i dati dell'apposito provvedimento di variazione dell'organico. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si dovrà tenere conto delle vacanze determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. I provveditori agli studi daranno comunicazione, entro la data prevista nell'O.M., di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici provinciali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun provveditorato, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne curerà l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

3. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dai provveditori agli studi. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito con apposito provvedimento e valido per l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.

4. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei trasferimenti per compensazione e dei passaggi di ruolo disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti.

5. Non sono considerati disponibili i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa ai provveditorati agli studi entro i termini di cui al precedente comma secondo.

6. I posti di cui ai precedenti commi 5 e 6 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico.

- Art. 70 - Trasferimenti per compensazione -

1. I trasferimenti per compensazione sono effettuati per una sola provincia. Essi sono disposti successivamente ai trasferimenti a domanda e d'ufficio, nonché ai passaggi di ruolo, per compensazione diretta e plurima per l'una e l'altra provincia e quindi anche tra più province con scambi plurimi, considerando tutte le possibilità di movimento che consentano comunque il maggior numero di scambi degli istituti.

2. Sono ammessi ai trasferimenti per compensazione - sempre per una sola provincia - gli istituti iscritti nelle graduatorie previste dal presente contratto che, avendone fatta richiesta mediante indicazione nell'apposito spazio del modulo domanda, non abbiano già ottenuto il trasferimento nelle precedenti fasi procedurali. In caso di presentazione di più domande ai sensi del precedente [art. 5](#), l'eventuale accoglimento della domanda di trasferimento nell'ambito della provincia di titolarità, non fa venir meno la partecipazione al trasferimento per compensazione.

3. Tali trasferimenti non comportano variazione del numero complessivo dei posti disponibili ai fini dei trasferimenti nell'ambito di ciascuna provincia.

4. I trasferimenti per compensazione sono disposti secondo l'ordine delle graduatorie formulate per ciascuna provincia.

5. Il conseguimento del trasferimento ottenuto per compensazione prevale sul trasferimento d'ufficio di istitutore soprannumerario eventualmente già disposto.

6. Gli istituti che hanno ottenuto il trasferimento per compensazione non possono partecipare alle assegnazioni provvisorie di sede.

7. Le sedi lasciate vacanti dagli istituti trasferiti per compensazione sono utilizzate per gli adempimenti il cui effetto è limitato all'anno scolastico per cui è stato disposto il trasferimento per compensazione e saranno disponibili per i normali trasferimenti relativi all'anno scolastico successivo (1).

8. Gli istituti trasferiti per compensazione sono assegnati - per l'anno scolastico per il quale è disposto il trasferimento - dai provveditori agli studi a sedi provvisorie nell'ambito delle operazioni attinenti all'organico di fatto. I medesimi dovranno presentare domanda di trasferimento per l'anno scolastico

successivo. Qualora non ottengano il trasferimento in tale movimento, saranno assegnati a sede definitiva, dopo il movimento medesimo, in posti di risulta.

9. I trasferimenti per compensazione sono pubblicati all'albo del provveditorato nelle stesse date stabilite per gli altri tipi di movimento.

(1) Qualora l'interessato sia stato trasferito - ai sensi del precedente Il comma - prima nella provincia di titolarità e successivamente, per compensazione, in altra provincia, lascerà vacante ai fini del presente articolo la sede ottenuta nel corso del movimento provinciale.

Capo II Assegnazioni provvisorie e passaggi

- Art. 71 - Assegnazioni provvisorie -

1. Le assegnazioni provvisorie di sede possono essere richieste solo per i seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani;

- per gravi esigenze di salute del richiedente.

2. Le gravi esigenze di salute dell'aspirante all'assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenza.

3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e la relativa domanda va formulata contestualmente a quella di trasferimento, compilando l'apposito spazio del modulo domanda, come stabilito dall'[art. 67](#).

4. Qualora l'interessato abbia presentato, ai sensi del precedente [art.4](#) più domande di trasferimento, l'accoglimento della domanda di trasferimento nell'ambito della provincia di titolarità non preclude, ove richiesto, la possibilità di partecipare al movimento delle assegnazioni provvisorie per altra provincia richiesta.

5. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

6. Alla domanda di assegnazione provvisoria, sia contestuale a quella di trasferimento sia successiva, devono essere allegati i documenti, attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera a) della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). A tal fine l'istitutore che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani dovrà indicare il comune di ricongiungimento nell'apposito spazio del modulo domanda.

7. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall'apposita O.M. sulla mobilità.

8. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.

9. L'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria conseguente al trasferimento non ottenuto è subordinata al sussistere delle condizioni previste dal precedente [art. 18](#) e deve essere preventivamente formulata mediante compilazione dell'apposito spazio del modulo domanda.

- Art. 72 - Passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori -

1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'[art. 12 del D.P.R. 970/75](#), il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.

2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1 **(1)**.

3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito modello (allegato b) - al provveditorato agli studi della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I), in quanto applicabili.

4. La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per una sola provincia.

5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo del provveditorato alla data prevista dall'O.M..

(1) Per i predetti passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente

- Art. 73 - Modalità e termini di presentazione delle domande di passaggio di ruolo -

1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo e per non più di tre province.

2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente [art. 67](#) e dall'apposita O.M. sulla mobilità.

3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.

4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni contenute nell'apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute nell'O.M. per quanto attiene alla documentazione delle domande.

- Art. 74 - Passaggi ai ruoli del personale educativo -

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente [art. 21](#) possono chiedere il passaggio nei ruoli del personale educativo:

- A) gli insegnanti di scuola materna
- B) gli insegnanti di scuola elementare
- C) gli insegnanti di scuola media

D) gli insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati.

2. Il passaggio può essere disposto nei confronti del personale che sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado che dia accesso a una facoltà universitaria.

Capo III Trasferimenti annuali

- Art. 75 - Modalità di partecipazione al trasferimento annuale -

1. Gli istitutori di ruolo, e gli istitutori di ruolo in attesa di sede definitiva possono partecipare, ai sensi dell'art. 466 del d. l.vo n. 297/94, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo o il passaggio di ruolo o il trasferimento per compensazione. In caso di presentazione di più domande di trasferimento, ai sensi del precedente [art. 67](#), il trasferimento definitivo ottenuto nella provincia di titolarità, preclude la possibilità di partecipare al movimento annuale per provincia diversa. Esso impedisce, altresì, la proroga del trasferimento annuale eventualmente ottenuto nel corso dell'anno scolastico precedente.

2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale la cui posizione di stato determina la disponibilità dei posti ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.

3. Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - gli istitutori trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata o no, e non sono stati soddisfatti. Sono altresì ammessi a partecipare, sempre che ne abbiano fatto richiesta, gli istitutori che, avendo presentato domanda di trasferimento condizionata, siano stati trasferiti su di una delle preferenze espresse nella domanda medesima; in tal caso il trasferimento annuale potrà essere disposto per le sole preferenze che precedono quella ottenuta con il movimento definitivo.

4. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda completando in tal senso gli appositi modelli.

5. Con il trasferimento annuale possono essere richieste soltanto le stesse sedi espresse nella domanda di trasferimento definitivo. All'istitutore soprannumerario che abbia prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata, qualora si renda disponibile per un anno un posto nell'istituto di titolarità, sarà assegnato con precedenza assoluta il posto predetto per trasferimento annuale.

6. Al termine dell'anno scolastico l'istitutore trasferito temporaneamente che non ottenga la proroga s'intende restituito alla sede di titolarità.

7. Gli istitutori che hanno ottenuto nel precedente anno scolastico il trasferimento annuale su posto la cui vacanza si protrae per un ulteriore anno scolastico, hanno diritto alla proroga d'ufficio del trasferimento annuale. Detta proroga non sarà disposta:

A) nel caso in cui l'istitutore interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo o un passaggio;

B) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento. Qualora l'istitutore non intenda presentare domanda di trasferimento, il modulo domanda sarà compilato ai soli fini della rinuncia alla proroga. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di passaggio, o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini del trasferimento annuale, le preferenze territoriali (comune, provincia) nel cui ambito ricade l'istituto per il quale l'istitutore ha rinunciato alla proroga, nonché, ovviamente, le preferenze puntuali che ripropongono l'istituto per il quale è stata espressa rinuncia alla proroga.

8. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo domanda verrà esaminata nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio.

9. Gli istitutori trasferiti sulle disponibilità utili ai fini dei trasferimenti annuali mantengono la titolarità nell'istituto di provenienza per tutta la durata della vacanza.

10. L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; l'istitutore che rientra nella sua sede di titolarità in caso di soprannumerarietà dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni relative alle utilizzazioni.

Titolo IV - Personale A.T.A.

- Art. 76 - Destinatari -

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si applicano al personale A.T.A., sia appartenente al ruolo provinciale sia, nei limiti previsti dal presente accordo, a quello appartenente al ruolo nazionale di accademie e conservatori, che risulti di ruolo alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche se il provvedimento formale sia ancora in corso di emanazione.

2. Il predetto personale può partecipare ai movimenti con le modalità disposte nel presente accordo.

3. Può altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A. di ruolo che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità.

Al predetto personale, qualora non ottenga nessuna delle sedi richieste, sarà assegnata la sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti secondo le modalità impartite annualmente con apposita ordinanza ministeriale.

4. Possono, altresì, chiedere il trasferimento, nelle segreterie dei circoli didattici e negli istituti comprensivi di scuole primarie, gli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/1978.

Capo I

Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e passaggi

- Art. 77 - Posti disponibili -

1. Ai fini dei trasferimenti definitivi sono disponibili i posti previsti dalle dotazioni organiche aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento.

Si riterranno quindi disponibili:

1) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni di stato giuridico del personale, le quali dovranno essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti;

2) quelli ricoperti da personale non di ruolo;

3) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Saranno utilizzati anche i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché per effetto della mobilità professionale. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo del provveditorato entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti.

3. L'individuazione delle disponibilità dei posti di assistente tecnico comporta la necessità che siano acquisite, sulla base delle relative dotazioni organiche, le eventuali nuove situazioni dei posti in questione.

4. Pertanto, nei casi in cui, ai sensi dell'ordinanza ministeriale concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sia stato deliberato in ordine all'organico degli assistenti tecnici (proposte di aumento, di diminuzione, di mantenimento, di nuovi accorpamenti) i dirigenti scolastici devono, non appena sia stata data loro notifica delle nuove dotazioni organiche, comunicare al provveditore agli studi la eventuale nuova dettagliata situazione dei posti di assistente tecnico, con le puntuali aggregazioni dei nominativi del personale di ruolo che vi è assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

5. Ove la nuova situazione di aggregazione tra posti e personale comporti l'individuazione di situazioni di soprannumerarietà, la comunicazione di cui al precedente comma va effettuata contestualmente alla comunicazione ai provveditori agli studi dei nominativi dei soprannumerari.

5 bis. Sulla base delle disponibilità previsionali, individuate a livello provinciale, e nell'ambito dei fondi stabiliti dal contratto per l'aggiornamento del personale, i provveditori agli studi, sentite le OO.SS., attiveranno corsi di riconversione di cui alla previsione dell'art. 90 del presente accordo, al fine di garantire l'assorbimento dell'eventuale soprannumero del personale A.T.A. In ambito provinciale.

6. Sono disponibili ai fini dei trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale i posti rilevati in organico alla data di inizio delle operazioni di mobilità, previa detrazione dei posti corrispondenti:

- al numero delle unità di personale di ruolo senza sede di titolarità;

- al numero delle unità di personale eventualmente in soprannumero;

- agli accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (l. 482 del 2.4.1968);

Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono comunicati al CED qualitativamente individuati per area, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residue dopo le operazioni di nomina in ruolo relative al medesimo anno.

7. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale, purché sia stato comunque salvaguardato il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il personale in soprannumero.

- Art. 78 - Posti disponibili per restituzioni ai ruoli di provenienza -

1. Il personale A.T.A. ad eccezione di quello beneficiario dell'art. 18 - primo comma - legge 604/82, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza, ha diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano con priorità rispetto al movimento del personale di ruolo disciplinato dal presente contratto, come previsto dal combinato disposto degli artt. 18 del T.U. 12/2/1940, n. 740 e 10 del D.P.R. 23/1/1967, n. 215.

2. Tali assegnazioni saranno effettuate dai provveditori agli studi sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle operazioni di movimento nell'ambito delle sedi (comuni) richieste dagli interessati, tenendo in considerazione anche eventuali preferenze espresse nell'ambito delle sedi prescelte.

3. Il personale A.T.A. beneficiario dell'art. 18 - primo comma - legge 604/82, all'atto del rientro nei ruoli metropolitani, può scegliere la sede di servizio in una provincia di suo gradimento. L'assegnazione della sede avverrà nell'ambito delle operazioni di trasferimento alle quali gli interessati partecipano quali titolari nella provincia in attesa di sede definitiva.

4. Nel caso in cui gli interessati non ottengano la sede definitiva nell'ambito dei movimenti, questa verrà assegnata secondo i criteri previsti dal comma 9 dell'art.18 della legge 604/82.

- Art. 79 - Disponibilità per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale -

1. Per il periodo di validità del presente accordo l'aliquota destinata ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale è determinata nel limite del 60% dei posti di organico disponibili dovendosi riservare il restante 40% per i contratti a tempo indeterminato. Relativamente al profilo di assistente tecnico l'aliquota viene calcolata sul complesso delle disponibilità, individuate nell'ambito di ciascuna area tenuto conto degli accantonamenti qualitativamente individuati per le procedure concorsuali, riferite a tutte le aree professionali.

2. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale, purché sia stato comunque salvaguardato il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il personale in soprannumero.

- Art. 80 - Disponibilità per i trasferimenti tra province interessate al nuovo assetto territoriale -

1. I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dall'art. 81, fino alla concorrenza del totale dei posti detratti quelli corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, del personale eventualmente in soprannumero, nonché agli accantonamenti da riservare alle procedure concorsuali in atto e alla chiamata diretta, ivi compresa l'aliquota destinata alla istituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

**Capo II
Sequenza delle operazioni**

- Art. 81 - Ordine delle operazioni -

Le operazioni di mobilità saranno disposte nel seguente ordine:

1) trasferimenti del personale utilizzato nell'anno scolastico in corso con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatorie provinciali per effetto di sdoppiamento, soppressione, perdita di autonomia o aggregazione delle unità scolastiche effettuati negli anni precedenti, che abbia prodotto domanda per essere trasferito ove risulti utilizzato; trasferimenti del personale titolare in scuole o istituti oggetto di provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica nelle scuole o istituti nei quali si verifichi una disponibilità nell'organico di diritto per effetto dei provvedimenti predetti. Il personale di cui al presente punto 1) deve essere graduato con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda;

2) trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio - compreso il personale di cui al successivo art. 89 - che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità, qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda; per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo quinquennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità;

3) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

4) trasferimenti a domanda in sede nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo; (1), (2)

5) trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo quinquennio, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3);

6) trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2);

7) trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2);

8) trasferimenti a domanda da fuori sede nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo;

9) trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio - o a domanda in quanto soprannumerario - nell'ultimo quinquennio in un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3);

10) trasferimenti, nella misura e nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo, degli aspiranti che richiedano il trasferimento nelle sedi della provincia di nuova istituzione dalla corrispondente "vecchia" provincia (e viceversa);

La predetta operazione 10 si riferisce al solo personale oggetto delle suddivisioni territoriali stabilite dai d. l.vi 6 marzo 1992 n. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992 n.254 e 30 aprile 1992 n. 277.

11) passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa qualifica nell'ambito della provincia di tutto il personale che risulti soprannumerario nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente accordo;

12) trasferimenti, nella misura e nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo, degli aspiranti provenienti da altra provincia;

13) trasferimenti a domanda in posti del corrispondente ruolo provinciale del personale appartenente al ruolo nazionale di conservatori ed accademie e passaggi da uno ad altro profilo della stessa qualifica del personale non in soprannumero nel limite delle disponibilità previste dal presente accordo;

14) trasferimenti per compensazione, nel rispetto delle precedenze previste dal presente accordo.

Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più anziani di età.

(1) Per "sede" si intende il "comune"

(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per 'sede' va inteso il comune sede di distretto.

(3) È trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.

- Art. 82 - Trasferimenti per compensazione -

1. I trasferimenti per compensazione vengono disposti, successivamente ai trasferimenti su sede, per compensazione tra l'una e l'altra provincia, quindi, anche tra più province per scambi plurimi considerando tutte le possibilità di movimento da provincia a provincia che consentano il maggior numero di scambi dei trasferiti.

2. Sono ammessi ai trasferimenti per compensazione gli aspiranti che, avendone fatta richiesta mediante indicazione nella apposita casella del modulo domanda, non abbiano già ottenuto il trasferimento interprovinciale. In caso di presentazione di due domande l'eventuale accoglimento della domanda di trasferimento nell'ambito della provincia di titolarità non fa venir meno la partecipazione al trasferimento per compensazione.

3. Qualora l'interessato sia stato trasferito prima nella provincia di titolarità e successivamente, per compensazione, in altra provincia, prevale il trasferimento per compensazione. Il trasferito lascerà vacante la sede ottenuta a domanda o d'ufficio nel corso del movimento provinciale.

4. Le sedi lasciate vacanti dai trasferiti per compensazione sono utilizzate per gli adempimenti il cui effetto è limitato all'anno scolastico per cui è stato disposto il trasferimento per compensazione e saranno disponibili per i normali trasferimenti relativi all'anno scolastico successivo.

5. Il personale trasferito per compensazione sarà assegnato per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento dai provveditori agli studi a sedi provvisorie, nell'ambito delle operazioni attinenti all'organico di fatto che saranno disciplinate con successivo accordo. Gli interessati dovranno presentare domanda di trasferimento per l'a.s. successivo; qualora non ottengano le sedi richieste, essi saranno assegnati a sede definitiva, sui posti residuati dopo i movimenti.

- Art. 83 -Trasferimenti annuali -

1. Il personale di ruolo, ivi compreso quello in attesa di sede definitiva può partecipare in analogia a quanto previsto per il personale docente e dirigente scolastico, al trasferimento annuale qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo o il trasferimento per compensazione. In caso di presentazione di due domande di trasferimento il trasferimento definitivo ottenuto nella provincia di titolarità, preclude la possibilità di partecipare al movimento annuale per provincia diversa.

2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale la cui posizione di stato determina la disponibilità dei posti ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerare nulla.

3. Sono, invece, ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che abbiano prodotto domanda di trasferimento definitivo,

condizionata o no, e non siano stati soddisfatti, nonché quelli che, avendo presentato domanda di trasferimento condizionata, siano stati trasferiti su di una delle preferenze espresse nella domanda medesima; in tal caso il trasferimento annuale potrà essere disposto per le sole preferenze che precedono quella ottenuta con il movimento definitivo.

4. La richiesta di trasferimento annuale deve essere effettuata dagli interessati barrando l'apposita casella del modulo, contestualmente alla richiesta di trasferimento definitivo a domanda.

5. Sono disponibili, ai fini del trasferimento annuale, i posti di organico, compresi quelli individuati a livello distrettuale, lasciati di fatto vacanti per la durata annuale da titolari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

A) comandi e distacchi previsti dalla normativa vigente;

B) collocamenti fuori ruolo per destinazione all'estero o ad altro titolo, che non comportino la perdita della titolarità;

C) esoneri per incarichi nei paesi in via di sviluppo;

D) esoneri per partecipazione a commissioni di concorsi presso l'amministrazione scolastica;

E) aspettative per mandato parlamentare o mandato amministrativo che comportino esonero dal servizio;

F) permessi ed aspettative sindacali ai sensi del D.P.C.M. 27/10/1994, n. 770.

Le predette posizioni determinano la disponibilità della sede per i trasferimenti annuali quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che tali posizioni non prevedano la perdita della titolarità della sede; 2) che siano stati adottati i relativi atti dispositivi prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

6. Il trasferimento annuale potrà venire prorogato d'ufficio qualora la vacanza che determina la disponibilità del posto venga a protrarsi anche nell'anno scolastico successivo.

7. Sono altresì disponibili, per il medesimo fine, i posti di organico di provenienza del personale che abbia ottenuto il trasferimento annuale.

8. Il numero dei posti reperiti ai sensi dei commi precedenti è totalmente disponibile per i trasferimenti annuali; pertanto su tali disponibilità non vengono operati gli accantonamenti previsti per i trasferimenti interprovinciali definitivi.

9. La sede determinata come disponibile secondo i precedenti criteri ai fini dei trasferimenti annuali è suscettibile ovviamente di variazione a seguito dell'eventuale trasferimento definitivo ottenuto dal titolare.

10. La proroga del trasferimento annuale non sarà disposta:

A) nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto, a domanda, per l'anno in questione, un trasferimento definitivo;

B) in caso di rinuncia espressa alla proroga, da presentarsi entro lo stesso termine di scadenza della domanda di trasferimento barrando l'apposita casella del modulo-domanda. La rinuncia non preclude, comunque, la possibilità di presentare entro lo stesso termine domanda di trasferimento definitivo o di altro trasferimento annuale. In tal caso non saranno considerate valide, ai soli fini del trasferimento annuale, le preferenze territoriali (comune, distretto, provincia) nel cui ambito ricade la scuola o istituto per il quale l'interessato ha rinunciato alla proroga, nonché, ovviamente, le preferenze puntuali che ripropongono la scuola o istituto per il quale è stata espressa rinuncia alla proroga. Al fine di poter disporre la proroga d'ufficio, l'ulteriore vacanza del posto deve essere conseguente ad un atto dispositivo emanato prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

11. I beneficiari delle precedenzae previste per l'assistenza ai parenti handicappati, che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente - in analogia a quanto avviene per il trasferimento definitivo condizionato - la documentazione richiesta dall'art. 48 del presente accordo, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.

12. Il personale che ottenga il trasferimento annuale mantiene la titolarità della sede di provenienza per tutta la durata della vacanza.

L'eventuale venir meno della posizione di stato che ha dato origine alla disponibilità non ha alcun riflesso sui trasferimenti annuali già effettuati; il titolare del posto già assegnato a trasferimento annuale che rientri nella sua sede di titolarità, in caso di soprannumerarietà, dovrà essere utilizzato.

13. L'ulteriore richiesta di trasferimento annuale espressa nel modulo-domanda verrà esaminata nel caso venissero meno i presupposti per la disposizione della proroga d'ufficio.

14. In caso di concorrenza tra più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale colui il quale abbia ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto chi a suo tempo abbia ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità prevale chi precede per età.

15. Qualora, nel corso dei trasferimenti annuali, concorrano per il medesimo posto un avente diritto alla proroga ed un perdente posto (ovvero un ex perdente posto) aspiranti al movimento annuale sulla scuola, prevale l'interesse alla proroga.

16. I trasferimenti annuali sono disposti successivamente ai movimenti definitivi del personale secondo i medesimi criteri fissati per i trasferimenti a domanda definitivi; le precedenzae e i punteggi attribuiti sono gli stessi di quelli considerati nei predetti trasferimenti.

17. Con il trasferimento annuale possono essere richieste - anche da parte del personale trasferito d'ufficio - soltanto le stesse sedi indicate nella domanda di trasferimento definitivo. Al personale soprannumerario che abbia prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata, qualora si renda

disponibile per un anno un posto nella scuola o istituto di titolarità, sarà assegnato con precedenza assoluta il posto predetto per trasferimento annuale.

18. I trasferimenti annuali sono disposti limitatamente alla durata della vacanza determinata dalle posizioni di stato elencate nel presente accordo.

19. Al termine dell'anno scolastico il personale trasferito temporaneamente che non ottenga la proroga, s'intende restituito alla sede di titolarità.

- Art. 84 - Efficacia dei trasferimenti -

1. I trasferimenti, una volta effettuati, avranno comunque efficacia anche se i posti per i quali sono stati disposti di fatto non saranno più costituiti all'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

2. La revoca di un trasferimento interprovinciale comporta la restituzione dell'interessato anche in soprannumero alla provincia di provenienza.

3. L'interessato può tuttavia chiedere di essere utilizzato nella provincia nella quale gli era stato concesso il trasferimento a condizione che la revoca non sia imputabile allo stesso.

Capo III Precedenze

- Art. 85 - Precedenze -

1. Hanno titolo alla precedenza nel trasferimento in ciascuna fase del movimento le seguenti categorie:

A) personale handicappato individuato ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92; personale che ha bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio dialisi o cobalto-terapia) praticabili solo nella sede richiesta.

B) **in relazione al disposto dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n. 297/94, i genitori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado e l'affidatario di persona handicappata in situazione di gravità, nonché l'handicappato maggiorenne in situazione di gravità, di cui al comma 6, hanno titolo, successivamente alle predette categorie, ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale per le sedi della provincia in cui è domiciliato e convive con il soggetto portatore di handicap e per quelle di una delle province confinanti. È riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza (coniuge o, in mancanza, genitori o figli), abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

Il personale di cui al primo capoverso del punto a) ha diritto alla suddetta precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista il servizio di emodialisi o un centro di cura specializzato.

Il personale di cui al punto b) ha diritto alla precedenza a condizione che, nella domanda relativa alla provincia ove è situato il comune in cui l'interessato è domiciliato e convive con l'handicappato, esprima come prima preferenza il comune medesimo, ovvero istituzione scolastica ubicata nel comune medesimo.

La particolare condizione fisica che dà titolo alle precedenze suddette deve avere carattere permanente.

Il personale beneficiario dell'art. 33 l. 104/92 ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il venir meno dei presupposti che danno titolo alla precedenza.

Il personale beneficiario dell'art. 21 della legge 104/92 deve documentare la condizione di handicap mediante certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge medesima; tale certificazione oltre l'indicazione della situazione di handicap deve attestare il grado di invalidità superiore a due terzi ovvero deve contenere la diagnosi della minorazione corrispondente a quelle iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Per il personale beneficiario dell'art. 33 della medesima legge 104/92 la commissione medica di cui al comma precedente deve certificare la condizione di handicap in situazione di gravità come definita dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, nonché, per le fattispecie regolate dai commi quinto e settimo dello stesso art. 33, la necessità di assistenza continuativa in relazione alla riduzione dell'autonomia personale derivante dalla minorazione.

Qualora la commissione medica sopraccitata non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2 - Il comma - del d. l. 27.8.1993, n. 321, convertito con legge 27.10.1993, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la A.S.L. da cui gli interessati medesimi sono assistiti. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale ultimo accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo.

Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, nonché alla conferma dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla

situazione di handicap, dovrà essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'art. 4, ove rilasciato, ovvero una aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.

Gli uffici scolastici provinciali verificheranno che sulle certificazioni mediche presentate dal personale interessato, ai fini del riconoscimento delle precedenzae previste in attuazione della legge 104/92, risultino le attestazioni sopra indicate.

Il personale beneficiario dell'art. 33 deve inoltre documentare:

1) il rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, adozione, affidamento e coniugio con il soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n.127/97) ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;

2) la sussistenza, al momento della presentazione della domanda di trasferimento, della effettiva convivenza con il soggetto handicappato. Premesso che tale effettività presuppone che i soggetti interessati convivano nella stessa abitazione, e non solo nello stesso comune, il personale interessato dovrà comprovare tale effettiva convivenza mediante presentazione dello stato di famiglia o certificato di residenza dal quale si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento ed il soggetto portatore di handicap;

Tale certificazione, ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, potrà essere sostituita da una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui la coabitazione non risulti dagli atti anagrafici del Comune la dichiarazione personale di convivenza dovrà essere conforme al modello riportato nella nota (1);

3) lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo a favore del soggetto handicappato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98;

4) limitatamente al personale di cui al quinto comma dell'articolo 33 sopracitato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, la insussistenza, nell'ordine, di altri conviventi, parenti o affini tenuti per legge a dare assistenza o di grado più stretto, ovvero parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare l'assistenza continuativa, con la conseguenza che il richiedente è l'unico membro della famiglia in grado di poter provvedere all'assistenza del disabile, da dimostrare mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, ovvero con certificato di stato di famiglia. La unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione si avvalga o si sia avvalso in passato della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato, pertanto il richiedente la precedenza dovrà produrre una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, in conformità al facsimile riportato nella nota (2).

Si precisa che non sono tenuti alla dichiarazione di inesistenza esclusivamente i genitori o il coniuge di persona handicappata, richiedenti il beneficio della precedenza prevista dall'art. 33 l. 104/92;

5) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98 ovvero, nel caso di assistenza domiciliare, mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenzae previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima - con l'esclusione del decesso del coniuge o figlio o figlia assistiti - il personale A.T.A. viene reintegrato nella scuola, circolo didattico o istituto, in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero. In tale ultimo caso, qualora ai fini delle operazioni di mobilità dell'anno scolastico in cui è avvenuto il reintegro si determini una disponibilità nella predetta titolarità, il personale A.T.A. reintegrato non viene considerato soprannumerario; in caso contrario viene inserito in coda alla graduatoria formulata dal dirigente scolastico per l'individuazione del soprannumerario e partecipa al trasferimento d'ufficio, sempre che non abbia ottenuto quello a domanda. Tuttavia, il personale che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, può chiedere al provveditore agli studi di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilità, su un posto eventualmente residuo, vacante e disponibile (3), a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità l'interessato viene assegnato, come già detto nella provincia di provenienza.

Il trasferimento ottenuto nella nuova sede di titolarità, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dall'amministrazione scolastica periferica, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto riportato nel successivo comma.

Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento è necessario che il beneficiario delle predetta precedenza presenti, nei termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, nella quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.

La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico nel quale viene revocata la conferma.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, fatte salve le sanzioni penali e disciplinari, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il personale A.T.A., ove non sia più disponibile l'istituto di provenienza, su altra sede disponibile dopo le operazioni di mobilità o, in subordine ad assegnare il personale A.T.A. a sede provvisoria nella provincia di provenienza. Qualora invece le dichiarazioni mendaci abbiano consentito la permanenza nell'istituto di titolarità pur in presenza di situazione di soprannumero, per effetto della mancata inclusione nella relativa graduatoria di istituto, il personale A.T.A. verrà assegnato nella sede destinata al trasferito di ufficio, il quale verrà reintegrato nell'istituto di provenienza.

Il personale di cui al primo capoverso del punto a) deve comprovare con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dalla commissione medica militare la propria particolare condizione fisica e la necessità di risiedere nella sede dell'istituto di cura. Il medesimo personale deve presentare una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità che contenga i seguenti elementi:

1) non esistenza nel comune o distretto di titolarità di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo;

2) esistenza, per converso, nel comune relativo alla prima preferenza richiesta, di un centro di emodialisi o di un centro specializzato per le cure necessarie a carattere continuativo.

Le precedenze di cui sopra non si cumulano fra loro. Il personale di cui al punto a) ha diritto alla precedenza con priorità rispetto al personale di cui al punto b). Nell'ambito di ciascuna categoria il personale interessato in caso di concorrenza deve essere graduato in base al punteggio spettante, ed in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore età anagrafica.

Per fruire della precedenza, gli interessati devono contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione predetta.

2. Fatte salve le precedenze di cui al comma precedente, il personale coniuge convivente, rispettivamente, del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art.1 -V comma - legge 100/87 e art.10 - comma II - d.l. 325/87, convertito nella l.402/87, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti relativi al movimento intercomunale, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti. Analoga precedenza è riconosciuta nella fase dei trasferimenti interprovinciali.

Per fruire della precedenza, il personale interessato dovrà contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

Tale personale può presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalla apposita ordinanza ministeriale nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza dei detti termini.

3. Il personale A.T.A. che riprende servizio a seguito della riduzione del numero dei permessi e delle aspettative sindacali di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. 27/10/1994, n. 770, ha diritto alla precedenza, nella fase interprovinciale successivamente alle categorie di cui ai precedenti commi, dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n.191 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2, 3 della legge n.127/97).

(1) Il/la sottoscritt..... personale A.T.A. di ruolo nella scuola o istituto aspirante al trasferimento per l'anno scolastico, avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle leggi n.127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di essere effettivamente convivente con il/la sig. (specificare la relazione di parentela o affinità)....., unitamente al/alla quale abita nel comune di via e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe del comune di avendo il/la sottoscritt... adempiuto alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/89.

In fede

firma

(2) Il/la/ i/le sottoscritt.....(specificare la relazione di parentela o affinità) convivente/i con il/la sig. (familiare disabile) unitamente al/alla quale abita nel comune di via dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n.15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 403/98, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza continuativa al familiare disabile per i seguenti motivi, e pertanto di non avvalersi dei benefici previsti nell'art. 33 della legge 104/92 e di non essersene avvalso/a/e/i in precedenza.

(3) Si precisa che non può trattarsi del posto occupato dall'interessato se non utilizzato nella fase della mobilità.

- Art. 86 - Personale titolare in scuole ubicate in comuni di nuova istituzione -

1. Il personale A.T.A. titolare presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio di comuni di nuova istituzione e precedentemente comprese nell'ambito territoriale di altro comune, partecipa, per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune, al movimento a domanda nella fase comunale del comune di precedente titolarità, nell'ambito della quale è trattato contestualmente al personale trasferito d'ufficio che chiedi di rientrare nel comune di precedente titolarità.

- Art. 87 - Personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda in quanto soprannumerario -

1. Il personale A.T.A. trasferito d'ufficio o a domanda in quanto soprannumerario, anche in altro comune, per soppressione di posto conserva per un quinquennio, a domanda, il diritto a rientrare, in caso di disponibilità di posto, nella scuola di precedente titolarità. Tale personale, qualora chieda di rientrare nell'ex scuola di titolarità, ha la precedenza rispetto ad altri aspiranti. Per poter usufruire di tale precedenza gli interessati devono allegare una dichiarazione con cui attestino, sotto la propria responsabilità, che sono stati trasferiti (d'ufficio o a domanda condizionata) nell'ultimo quinquennio precedente l'anno scolastico per il quale si effettueranno i trasferimenti, in quanto risultati in soprannumero. L'adempimento risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Si precisa che qualora il personale A.T.A. ometta di indicare l'istituto da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio nell'apposita casella del modulo domanda, o di allegare la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Gli interessati devono inoltre riportare il codice della scuola di precedente titolarità nonché indicare fra le preferenze espresse la scuola medesima o preferenze sintetiche comprensive di tale scuola; tale indicazione è presa in considerazione secondo l'ordine di preferenza indicato. L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l'attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell'istituto, sia per il trasferimento d'ufficio.

Nota bene: la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

2. Analoga precedenza è riconosciuta, a domanda, al personale, trasferito d'ufficio o a domanda in quanto soprannumerario in altro comune, nella fase dei trasferimenti nell'ambito del comune di precedente titolarità. Per il personale, trasferito d'ufficio o a domanda in altro comune, in quanto soprannumerario a livello distrettuale, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

**Capo IV
Perdenti posto**

- Art. 87 bis - Unificazione di istituzioni scolastiche. Responsabili amministrativi perdenti posto -

1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, è considerato perdente posto, sulla base della graduatoria redatta dal provveditore agli studi, il responsabile amministrativo (ivi compreso il personale di cui al comma 8) graduato in base alle precedenze di cui alle **lettere a) e b) dell'art. 85** del presente contratto integrativo e al minor punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato J".

2. In caso di parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

3. Il personale individuato quale soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.

4. Il personale coinvolto nel processo di dimensionamento della rete scolastica sarà invitato dal competente provveditore agli studi a presentare domanda entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento, altrimenti sarà trasferito d'ufficio.

5. L'amministrazione scolastica, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, rende disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il predetto personale ha facoltà di produrre reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, allo stesso provveditore agli studi il quale, nei 5 giorni successivi, provvede alle eventuali rettifiche.

6. Tutti i responsabili amministrativi titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la situazione di "perdente posto". In particolare, devono riportare il punteggio calcolato secondo le tabelle di valutazione per il trasferimento d'ufficio, "allegato J". Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui è coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente nella casella corrispondente al quesito: "l'aspirante soprannumerario intende comunque partecipare al trasferimento a domanda?".

7. I responsabili amministrativi di cui al precedente comma 6, ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dalla operazione di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola, vengono graduati, nel corso dei movimenti, in base alle precedenze previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 85 del presente contratto e in base al punteggio di "perdente posto". Se il provvedimento di dimensionamento predetto riguarda più istituti e determina il permanere di due o più istituzioni scolastiche l'assegnazione (effettuata secondo i criteri di cui sopra) verrà disposta tenendo conto della precedente titolarità del responsabile amministrativo non perdente posto, laddove il proprio istituto rimanga sede di ufficio di segreteria. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole, qualora non siano state espresse preferenze.

8. Il responsabile amministrativo individuato come perdente posto ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica derivante dall'unificazione qualora il posto si renda disponibile nel corso dei movimenti e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio (allegato "J").

9. Gli insegnanti elementari collocati fuori ruolo, con funzioni di responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 21 della legge n.463/78, possono essere trasferiti a domanda o d'ufficio nelle segreterie dei circoli didattici e negli istituti comprensivi di scuola primaria.

10. Nel caso di unificazione di istituzioni scolastiche in cui siano presenti dipendenti sia della provincia, che dello stato, la titolarità dell'istituzione scolastica è attribuita al responsabile amministrativo dipendente dello stato. Resta all'amministrazione provinciale, in base alla normativa vigente, l'onere di fornire all'istituzione scolastica il personale che da essa dipende, relativamente alla tipologia e al numero dei corsi e delle classi che ad essa competono.

- Art. 88 - Individuazione del personale soprannumerario - Dimensionamento della rete scolastica -

1. Il personale individuato quale soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale trasferimento d'ufficio.

2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, dovrà precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso che perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità.

3. Si ribadisce il principio che la non presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporterà in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.

4. Gli interessati dovranno dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.

5. I dirigenti scolastici formuleranno le graduatorie dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dall'allegato j) al presente accordo. Sulla base dei medesimi punteggi sarà inserito in coda alla graduatoria il personale che ha assunto la titolarità nella scuola nell'anno scolastico in corso alla data di formazione della graduatoria medesima. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari viene effettuata sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.

6. Nel caso in cui i piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica, previsti dal D. P.R. n. 233\98, realizzano unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, il personale titolare - ad eccezione di quello appartenente al profilo di responsabile amministrativo - confluirà in un'unica graduatoria (distinta per ciascuno dei profili) al fine dell'individuazione del personale perdente posto secondo i criteri previsti dal presente accordo. I capi d'istituto coinvolti nel dimensionamento, previa intesa, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia al provveditore agli studi insieme agli eventuali reclami.

6 bis. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al provveditore per tramite dei

capi di istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.

7. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda saranno effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti saranno effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, di altri comuni della provincia di titolarità.

8. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non dovrà essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie in particolare in caso di unificazione tra scuole il medesimo personale non dovrà essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.

9. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le certificazioni relative alle situazioni di handicap che siano state prodotte successivamente al 1° settembre e fino al momento dell'individuazione delle posizioni di soprannumero. Analogamente negli stessi termini dovrà essere comunicata la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'esclusione dei soggetti beneficiari dell'art. 33 l. 104/92 dalla graduatoria d'istituto, anche ai fini della riformulazione della graduatoria medesima.

10. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorità determinati dai provveditori agli studi sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento e, nell'ambito del singolo comune, secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle terranno conto delle distanze chilometriche e delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi.

11. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici verrà effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio verrà assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

12. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio verrà disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati come soprannumerari.

13. Le disposizioni dei commi precedenti saranno applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.

14. In tali ipotesi i provveditori agli studi competenti inviteranno i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui al precedente comma quinto.

15. Il provveditore agli studi, prima delle operazioni di mobilità, sulla base della graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo assegna il personale A.T.A., ad esclusione del responsabile amministrativo, coinvolto nel processo di dimensionamento, alle istituzioni scolastiche derivate dal dimensionamento stesso con le seguenti modalità:

a) assegnazione del personale non perdente posto sulle scuole la cui sede è coincidente, ancorché trasformata in istituto comprensivo, con quella di titolarità nell'anno in corso;

b) assegnazione del restante personale non perdente posto sui posti disponibili in ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse;

c) assegnazione del personale perdente posto, di cui al comma 6 del presente articolo, nelle scuole, anche se soppresse, di attuale titolarità.

Il personale di cui al punto c) del presente comma può usufruire della precedenza per il rientro nella fase di mobilità in una delle scuole soggette al procedimento di dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità di cui all'art. 81 punto 1).

16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale di cui ai punti b) e c) del precedente comma, i provveditori agli studi inviteranno formalmente gli interessati a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. L'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente.

- Art. 89 - Personale soprannumerario sull'organico provinciale nell'anno in corso -

1. I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, per l'anno scolastico in corso, possono essere riassorbiti nella scuola di titolarità, qualora ne facciano espressa richiesta. Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, parteciperà al movimento e sarà graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

Capo V Mobilità professionale

- Art. 90 - Mobilità professionale e riconversione del personale soprannumerario -

1. I passaggi da uno all'altro profilo della stessa qualifica sono disposti nell'ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle disponibilità residue dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi nell'ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario appartenente a profili in esubero.

2. La mobilità professionale tra i diversi profili della stessa qualifica comporta che il personale interessato sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa qualifica il superamento dei corsi di riconversione di durata adeguata alle qualificazioni professionali da conseguire.

I provveditori organizzeranno annualmente i corsi - sulla base delle disponibilità di fondi previste per ciascun provveditorato agli studi dal contratto per l'aggiornamento del personale della scuola - e, sentite le OO.SS., definiranno le modalità, i criteri, ed i tempi utili per permettere ai partecipanti, che abbiano superato il corso, di utilizzare l'attestato, rilasciato al termine del corso stesso, ai fini della mobilità disciplinata dal presente articolo.

I predetti corsi dovranno essere attuati per il personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumero e, eventualmente, anche per quello appartenente a ruoli nei quali vi sia la previsione di soprannumero.

Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale **previsti dall'art.19 del C.C.D.N. concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 1998/99 sottoscritto in data 23 giugno 1998.**

3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato i).

- Art. 91 -Trasferimenti del personale A.T.A. dal ruolo nazionale di Accademie e Conservatori al corrispondente ruolo provinciale -

1. Nella medesima fase e con i medesimi criteri e modalità previsti per la mobilità professionale possono essere disposti trasferimenti del personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali di Accademie e Conservatori ai corrispondenti ruoli provinciali.

2. Nell'ambito del distinto accordo di cui agli artt. 30, primo comma e 55, secondo comma, del C.C.N.L. saranno definite, per l'a.s. **1999/2000**, le modalità di trasferimento del personale appartenente ai ruoli provinciali ai corrispondenti ruoli nazionali di accademie e conservatori secondo criteri, per quanto compatibili, conformi a quelli del presente accordo.

Capo VI Sezioni staccate

- Art. 92 - Modifica di aggregazione di sezioni staccate o sedi coordinate -

1. Tutto il personale che sia assegnato a prestare servizio in sezioni staccate o sedi coordinate che per effetto di provvedimenti riconducibili alla razionalizzazione della rete scolastica subiscano cambi di aggregazione è rimesso in termini, qualora il provvedimento di razionalizzazione sia successivo alla scadenza del termine previsto, per la presentazione della domanda di trasferimento indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia individuato come soprannumerario. Tale personale partecipa comunque al movimento secondo il punteggio posseduto alla prima fase del movimento.

- Art. 93 - Sezioni staccate e scuole coordinate -

1. Nelle domande di trasferimento non potranno essere richieste le sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che trattasi di sezioni staccate o scuole coordinate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome.

2. Pertanto il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.

3. Qualora il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra.

4. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra.

5. Limitatamente al personale di convitto (guardarobieri, cuochi, aiutanti cuochi, infermieri, collaboratori scolastici) possono essere richieste per trasferimento anche le seguenti scuole coordinate:

Pgra01001n - I.p. agrario Città di castello (Pietralunga)

Pzrh03001b - I.p. alberghiero Potenza (Melfi)
Tvrh01001p - I.p. alberghiero Castelfranco veneto (Possagno)
Chra020015 - I.p. agrario (Paglieta)
Vbra99001b - I.p. agrario (Crodo)
Pzra010045 - I.p. agrario Potenza (Lagopesole - solo per profili di cuoco e aiutante cuoco)

Capo VII Assistenti tecnici

- Art. 94 - Assistenti tecnici -

1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto (istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, istituti tecnici e professionali, istituti d'arte e licei artistici, istituti e scuole speciali statali). Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero. **Comunque i trasferimenti da un'area all'altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti dall'art. 81, punto 3), verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area.** In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nel precedente art. 49. Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento sarà disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area, i laboratori verranno assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precisata.

2. I titoli di studio codificati sono quelli rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.

3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.

4. Devono essere considerati equipollenti:

a) titolo di studio d'istruzione secondaria di primo grado (o altro titolo ad esso equipollente o superiore) integrato da attestato di frequenza dei trienni finali degli istituti tecnici o delle classi post-qualifica degli istituti professionali o dei normali corsi di studio delle scuole tecniche, nonché il diploma di meccanico conducente di macchine agricole rilasciato dalla scuola nazionale di meccanica agraria di Roma;

b) titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado (o altro titolo ad esso equipollente o superiore) integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

Nel presente caso, dovrà essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell'attestato. Il provveditore agli studi valuterà l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. Gli attestati in questione devono essere integrati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi.

c) gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 90 del presente accordo.

5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - Impianti elettrici - Conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), dovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGa).

7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.

Capo VIII Assegnazione provvisoria

- Art. 95 - Assegnazioni provvisorie -

1. Il personale A.T.A. può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento contrassegnando sulla stessa domanda le relative caselle della sezione f). Nel

caso di presentazione di due domande di trasferimento, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola di esse a pena di nullità di entrambe le richieste.

2. La richiesta di assegnazione provvisoria, subordinata al mancato trasferimento nelle sedi richieste, può essere avanzata solo per i seguenti motivi:

- ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani;
- gravi esigenze di salute (limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenza).

3. In caso di concorrenza tra più aspiranti per lo stesso tipo di posto, ai fini dell'assegnazione provvisoria, sarà data la precedenza, indipendentemente dal punteggio, nell'ordine:

1) al personale che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge 104/92 o che abbia bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio dialisi o cobaltoterapia) praticabili solo nella sede richiesta;

2) al personale appartenente alle categorie di cui all'art. 33 l. 104/92 esclusivamente per la provincia in cui è domiciliato e convive con il soggetto portatore di handicap o per una delle province confinanti;

3) alle lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno alla data di inizio dell'anno scolastico per il quale si chiedi la assegnazione provvisoria (l'età deve essere certificata con atto anagrafico ovvero con dichiarazione sostitutiva attestante l'età del figlio, non soggetta ad imposta sul bollo, con firma autenticata);

4) al personale coniuge convivente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.

In caso di concorrenza fra le categorie indicate nell'ambito di ciascun punto prevale il punteggio ed a parità di punteggio l'età.

4. Le assegnazioni provvisorie sono disposte su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico.

5. I posti lasciati liberi dal personale che ha ottenuto l'assegnazione provvisoria sono disponibili ai fini del conferimento delle assegnazioni provvisorie.

6. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

7. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

8. L'assegnazione provvisoria, una volta ottenuta, è irrinunciabile.

- Art. 96 - Personale trasferito d'ufficio per incompatibilità -

1. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità può ottenere l'assegnazione provvisoria per l'istituzione scolastica dalla quale è stato trasferito.

2. Il competente provveditore valuterà la relativa domanda, su conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione provinciale, accertando l'avvenuto superamento della situazione di incompatibilità.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO

**ALLEGATO A
TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:	
A) Per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (1)	PUNTI 6
A1) Per ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina nell'attuale ruolo (1)...	PUNTI 6
A2) Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso da quello di attuale titolarità	PUNTI 3
A3) per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (2)	PUNTI 6
B) Per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (3) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A)	PUNTI 6
C) Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (3) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) oltre il triennio	PUNTI 2
oltre il quinquennio	PUNTI 3
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4):	
A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di presidi o direttori didattici senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (5).....	PUNTI 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6).....	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (6) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7).....	PUNTI 6
III - TITOLI:	
A) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito (8) di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa l'inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all'attuale nomina:..... (e, comunque, fino ad un massimo di punti 12),	PUNTI 6
A1) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola:..... (e, comunque, fino ad un massimo di punti 8);	PUNTI 4
B) Per ogni qualifica di ottimo nell'ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza (9)	PUNTI 1
C) Per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l'accesso all'attuale ruolo	PUNTI 3
D) Diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione (10) per ogni diploma	PUNTI 3
E) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.....	PUNTI 1,5
F) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche per ogni corso	PUNTI 0,5
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) I titoli relativi alle lettere C), D), E) ed F) anche cumulabili tra di loro sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 6.	
G) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 N.323 in qualità di presidente di commissione..... fino ad un massimo di.....	PUNTI 1 5 PUNTI

NOTE ALLEGATO A

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla C.M. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15/05/97 n.127).

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) alla scuola materna ed elementare;
- b) alla scuola media;
- c) agli istituti secondari di ii grado;
- d) agli istituti di istruzione artistica;
- e) agli istituti di educazione.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo richiesto per la valutazione dell'anno scolastico. per piccole isole si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna.

(3) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(4) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede e per i passaggi.

(5) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, con posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità, purché compreso tra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito sempre per il solo predetto comune viciniorità, anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale che lo comprenda.

(6) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore a sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(8) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a posti di personale dirigente scolastico negli istituti di istruzione artistica.

(9) Lo stesso punteggio è attribuito per il corrispondente periodo trascorso in posizioni giuridiche riconosciute come servizio d'istituto.

(10) Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO
PER SOPPRESSIONE DI POSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO**

**ALLEGATO B
TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
A) Per ogni anno di servizio di ruolo (1)	PUNTI 6
A1) Per ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina nell'attuale ruolo (1)	PUNTI 6
A2) Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso da quello di attuale titolarità	PUNTI 3
A3) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (2)	PUNTI 6
B) Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (3) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera A) Entro il quinquennio	PUNTI 2
Oltre il quinquennio	PUNTI 3
C) Per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4) (in aggiunta a quello previsto dalla lettera a) punti 1	
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA	
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di presidi o direttori didattici, senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (5).....	PUNTI 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (6) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7).....	PUNTI 6
III - TITOLI	
A) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito (8) di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa l'inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all'attuale nomina:	PUNTI 6
(e, comunque, fino ad un massimo di punti 12);	
A1) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola:	PUNTI 4
(e, comunque, fino ad un massimo di punti 8);	
B) per ogni qualifica di ottimo nell'ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza(9) (limitatamente al personale dirigente scolastico)	PUNTI 1
C) per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l'accesso all'attuale ruolo.....	PUNTI 3
D) Diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione (10); per ogni diploma	PUNTI 3
E) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.....	PUNTI 1,5
F) Per ogni corso di perfezionamento post universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche: per ogni corso	PUNTI 0,5
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) I titoli relativi alle lettere c), d), e) ed f) anche cumulabili tra di loro sono valutati fino ad un massimo di punti 6.	
G) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al DPR. 23.7.1998 n.323 In qualità di presidente di commissione.....	PUNTI 1
Fino ad un massimo di 5 punti	

NOTE ALLEGATO B

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla C.M. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal DPR 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

(1) Per il personale dirigente scolastico viene valutata l'anzianità nel ruolo di appartenenza, riferito, rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media, agli istituti secondari di secondo grado, agli istituti di istruzione artistica.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo richiesto - salvo le assenze per gravidanza e puerperio e per il servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per la valutazione dell'anno scolastico. Per piccole isole s'intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna.

(3) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(4) il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Per sede si intende comune. Il punteggio di cui alla presente lettera c) non si cumula, per lo stesso anno scolastico considerato, con quello previsto dalla lettera b).

(5) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, con posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità, purché comprese tra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito sempre per il solo predetto comune vicinioro, anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale che lo comprenda.

(6) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore a sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, DPR. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato DPR n. 309/1990.

(8) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a posti di personale dirigente scolastico negli istituti di istruzione artistica.

(9) Lo stesso punteggio è attribuito per il corrispondente periodo trascorso in posizioni giuridiche riconosciute come servizio d'istituto.

(10) Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).

TABELLA PER ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO

**ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

A) Per ricongiungimento al coniuge o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1) (2) (3)	PUNTI 6
B) Per ogni figlio che non abbia compiuto sei anni di età (4)	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di idoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	PUNTI 6

NOTE ALLEGATO C

(1) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di riconoscimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le suole del comune più vicino, composti richiedibili secondo la tabella di viciniorietà, purché compreso tra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito sempre per il solo predetto comune vicinore, anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale che lo sorprenda.

(2) L'inabilità deve essere totale e permanente.

(3) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (vedi nota 4); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente

(4) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

(5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) Il figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) Figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

**ALLEGATO D
TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE
DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:	
A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1).....	PUNTI 6
A1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	PUNTI 6
B) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella Scuola Materna (4)	PUNTI 3
B1) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3 e 4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B)	PUNTI 3
B2) Per la Scuola Elementare, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità	PUNTI 0.5
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	PUNTI 1
C) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2)	PUNTI 6
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2) oltre il triennio	PUNTI 2
- oltre il quinquennio.....	PUNTI 3
C1) Per la Scuola Elementare: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, C	PUNTI 1.5
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, C	PUNTI 3
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6):	
A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)	PUNTI 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8)	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	PUNTI 6
III - TITOLI GENERALI:	
A) Per ogni promozione di merito distinto.....	PUNTI 3
B) Per il superamento di un pubblico concorso per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10)	PUNTI 12
C) Diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla Legge N.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: per ogni diploma	PUNTI 5
D) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	PUNTI 3
E) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla Legge N.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente: per ogni corso	PUNTI 1
(é valutabile un solo corso per ogni anno accademico)	
F) Per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, di vigilanza scolastica (12), conseguito oltre al titolo di studio attualmente	

necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	PUNTI 5
G) Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"	PUNTI 5
H) Per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università	PUNTI 1
I titoli relativi A), C), D), E), F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di....	PUNTI 10
I) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 N.323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno	PUNTI 1
(fino ad un massimo di 5 PUNTI)	

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

**ALLEGATO E
TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEL PERSONALE
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:	
A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	PUNTI 6
A1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	PUNTI 6
B) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4)	PUNTI 3
B1) Per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)	PUNTI 3
B2) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) E B1)	PUNTI 3
C) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1),B2).....	PUNTI 6
- Per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) oltre il triennio	PUNTI 2
oltre il quinquennio	PUNTI 3
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6):	
A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)	PUNTI 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8)	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	PUNTI 6
III - TITOLI GENERALI:	
A) Per ogni promozione di merito distinto	PUNTI 3
B) Per il superamento di un pubblico concorso per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10)	PUNTI 12
C) Per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla Legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'Educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni diploma	PUNTI 5
D) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.....	PUNTI 3
E) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da Istituti Universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle Scienze dell'Educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso	PUNTI 1
(é valutabile un solo corso per ogni anno accademico)	
F) Per ogni Diploma di Laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.....	PUNTI 5
G) Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca".	PUNTI 5

I titoli relativi a C), D), E), F), G) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	PUNTI 10
H) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 N.323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno (fino ad un massimo di 5 PUNTI)	PUNTI 1

**NOTE COMUNI ALLA TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA DEI DOCENTI
DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA**

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla C.M. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15/05/97 n.127).

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della Legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D. L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D. L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella Legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della Legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli Istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

(5) Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'articolo 31 comma 1 (diritto di rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(6) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli Istituti di Istruzione Artistica.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con d.m.28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati

con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di Università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di Legge.

(12) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

**ALLEGATO F
TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO**

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO:	
A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza 1)	PUNTI 6
A1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	PUNTI 6
B) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4)	PUNTI 3
B1) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3 e 4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B).....	PUNTI 3
B2) Per la scuola elementare, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B) e B1) rispettivamente; - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità	PUNTI 0.5
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	PUNTI 1
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) Entro il quinquennio.....	PUNTI 2
oltre il quinquennio.....	PUNTI 3
C1) PER LA SCUOLA ELEMENTARE: - Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2).....	PUNTI 1.5
- Per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2).....	PUNTI 3
D) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità, senza soluzione di continuità (6) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2)	PUNTI 1
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6/BIS):	
A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7).....	PUNTI 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	PUNTI 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limiti, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8)	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	PUNTI 6
III - TITOLI GENERALI:	
A) Per ogni promozione di merito distinto.....	PUNTI 3
B) Per il superamento di un pubblico concorso per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10)	PUNTI 12
C) Per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla Legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni diploma	PUNTI 5
D) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	PUNTI 3
E) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla Legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione	

fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)	PUNTI 1
F) Per ogni diploma di laurea, di accademia dei belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, di vigilanza scolastica (12), conseguito oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	PUNTI 5
G) Per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca"	PUNTI 5
H) Per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione dei provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e università..... I titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di.....	PUNTI 1 PUNTI 10
I) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 in qualità di Presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno Fino ad un massimo di 5 punti	PUNTI 1

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

**ALLEGATO G
TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO
DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:	
A) Per ogni anno di servizio comunemente prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1)	PUNTI 6
A1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)	PUNTI 6
B) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella Scuola Materna (4).....	PUNTI 3
B1) Per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B).....	PUNTI 3
B2) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella Scuola Materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3 e 4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)	PUNTI 3
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) entro il quinquennio	PUNTI 2
oltre il quinquennio	PUNTI 3
D) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (6) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), e B2)	PUNTI 1
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6/BIS):	
A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7).....	PUNTI 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8).....	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (8)	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9).....	PUNTI 6
III - TITOLI GENERALI:	
A) Per ogni promozione di merito distinto.....	PUNTI 3
B) Per il superamento di un pubblico concorso per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche (10).....	PUNTI 12
C) Per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla Legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni diploma	PUNTI 5
D) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.....	PUNTI 3
F) Per ogni diploma di laurea, di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza	PUNTI 5
G) Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"	PUNTI 5
I titoli relativi a C), D), E), F), G) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di	PUNTI 1
H) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno	PUNTI 1
(fino ad un massimo di 5 PUNTI)	

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO DEI DOCENTI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla C.M. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15/05/97 n.127).

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla Scuola Materna; b) alla Scuola Elementare; c) alla Scuola Media; d) agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle Accademie e dei Conservatori, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della Legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione 'piccole isole' è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del d. l.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del d. l. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella Legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle Conservatori, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della Legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.

Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti Diplomatici.

(5) Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'articolo 31 comma 1 (diritto di rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(6) Il punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 31 comma 1 (diritto di rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario).

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda. per sede si intende comune.

(6/bis) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

Lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente;

Lettera b) e lettera c) valgono sempre;

Lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(7) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del d. l. 30/1/76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle Università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma l. 341/90) anche i corsi previsti dalla l. 341/90 art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella l. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(12) Tale diploma costituisce titolo valutabile per il personale insegnante della scuola materna ed elementare.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

ALLEGATO H TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

A) Per ricongiungimento al coniuge o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1) (2) (3).....	PUNTI 6
B) Per ogni figlio che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	PUNTI 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro	PUNTI 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossico-dipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	PUNTI 6

NOTE

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalle Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla C.M. 349 emanata il 7 AGOSTO 1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenete indicazioni operative sulle certificazioni nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 N. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 E 3 della Legge 15/05/97 N.127).

(1) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente); in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(2) L'inabilità deve essere totale e permanente.

(3) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (vedi nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

(4) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

(5) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

A) Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverato permanentemente in un istituto di cure;

B) Figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

C) Figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private di cui agli articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE A.T.A. (1)

**ALLEGATO I
TABELLA DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:	
A) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (2)	PUNTI 2
B) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)	PUNTI 1
C) Per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (4), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A e B.....)	PUNTI 24
D) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A B E C) oltre il triennio..... oltre il quinquennio.....	PUNTI 8 PUNTI 12
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (5):	
A) Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (6).....	PUNTI 24
B) Per ogni figlio di età da zero a sei anni (7).....	PUNTI 16
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (7) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro (1)	PUNTI 12
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (8) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (9)	PUNTI 24
III - TITOLI GENERALI:	
A) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (10).....	PUNTI 12
B) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(11).....	PUNTI 12

NOTE

1) A norma della Legge 4.1.1968, n. 15, modificata dalla Legge 11 maggio 1971, n. 390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. la residenza del familiare deve essere anch'essa comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68. deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C) E D) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dello art. 21 della Legge del 9 agosto 1978, n. 463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15/05/97 n.127).

2) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 463/78; - il servizio di ruolo prestato quale addiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della Legge n.312/80;

- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa al D.P.R. 31.5.1974, n. 420;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7.3.1985 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della Legge 13.8.1984, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di Legge. il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.

4) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo lo specifico allegato all'O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. parimenti, ai sensi dell'art. 47 primo comma, del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario. Qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. in ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola di precedente titolarità. Per il personale titolare di sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale.

5) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione della ordinanza vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso, ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi della citata Legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati o da questi richiesta per trasferimento. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

7) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

9) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

10) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale dei responsabili amministrativi. il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art. 557 d. l.vo 297/94.

11) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello dei responsabili amministrativi ed è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 d. l.vo 297/94.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE A.T.A. (1)

**ALLEGATO J
TABELLA PER I TRASFERIMENTI D'UFFICIO**

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:	
A) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)	PUNTI 2
B) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3)	PUNTI 1
C) Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) entro il quinquennio	PUNTI 8
oltre il quinquennio	PUNTI 12
D) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4 bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera c).....	PUNTI 4
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER):	
A) Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)	PUNTI 24
B) Per ogni figlio di età da zero a sei anni (6).....	PUNTI 16
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.....	PUNTI 12
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8).....	PUNTI 24
III - TITOLI GENERALI:	
A) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9).....	PUNTI 12
B) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10).....	PUNTI 12

NOTE

1) A norma della Legge 4.1.1968, n. 15, modificata dalla Legge 11 maggio 1971, n. 390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. la residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità La residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità dell'art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C) E D) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dello art. 21 della Legge del 9 agosto 1978, n. 463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. **Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15/05/97 n.127).**

2) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale adduciente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 312/80;

- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa al D.P.R. 31.5.1974, n. 420;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7.3.1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli adducienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della Legge 13.8.1984/1994, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di Legge. il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.

4) Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. parimenti, ai sensi dell'art. 47, primo comma, del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto in ciascun anno del quinquennio medesimo il rientro nella scuola di precedente titolarità. per il personale titolare di sede distrettuale (su posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta) ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto distrettuale.

4bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio di cui al primo comma dell'articolo 87 del presente accordo, qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.

4ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati.

- lettera B) E lettera C) valgono sempre;

- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. in tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi della citata Legge 15/68 dovrà contenere l'anzidetta informazione.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

6) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori interessati.

9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale dei responsabili amministrativi. il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 d. l.vo 297/94.

10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello dei responsabili amministrativi ed è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 d. l.vo 297/94.

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE A.T.A. (1)

**ALLEGATO L
TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

A) Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (2) (3) (5).....	PUNTI 24
B) Per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età (3).....	PUNTI 16
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1).....	PUNTI 12
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4) (1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessita il domicilio nella sede della struttura medesima (6).....	PUNTI 24

NOTE

1) A norma della Legge 4.1.1968, n. 15, modificata dalla Legge 11 maggio 1971, n. 390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. la residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi della Legge 15/68. deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessita la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità dell'art. 20 della Legge 4.1.1968, n. 15, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. **Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla Legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla Legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal Ministero della Pubblica Istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 15/05/97 n.127).**

2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

3) L'età e' riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria.

4) La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessita di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

5) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. l'inabilità deve essere totale e permanente.

6) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessita il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.